

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (VI Camera e 6 ^a Senato)	<i>Pag.</i>	3
GIUSTIZIA (II)	»	4
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	15
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	23
FINANZE (VI)	»	26
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	43
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	53
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	75
AFFARI SOCIALI (XII)	»	86
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	101

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare-NCD-Centristi per l'Italia: AP-NCD-CpI; Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: SI-SEL; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Scelta civica-ALA per la Costituente Liberale e Popolare-MAIE: SC-ALA CLP-MAIE; Civici e Innovatori (CI); Democrazia Solidale-Centro Democratico (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera-Possibile: Misto-AL-P; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-USEI-IDEA (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI-IDEA; Misto-FARE! - Pri: Misto-FARE! - Pri; Misto-Movimento PPA-Moderati: Misto-M.PPA-Mod; Misto-UDC: Misto-UDC.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI CASI DI MORTE E DI GRAVI MALATTIE CHE HANNO COLPITO IL PERSONALE ITALIANO IMPIEGATO IN MISSIONI MILITARI ALL'ESTERO, NEI POLIGONI DI TIRO E NEI SITI DI DEPOSITO DI MUNIZIONI, IN RELAZIONE ALL'ESPOSIZIONE A PARTICOLARI FATTORI CHIMICI, TOSSICI E RADIOLOGICI DAL POSSIBILE EFFETTO PATOGENO E DA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI, CON PARTICOLARE AT- TENZIONE AGLI EFFETTI DELL'UTILIZZO DI PROIETTILI ALL'U- RANIO IMPOVERITO E DELLA DISPERSIONE NELL'AMBIENTE DI NANOPARTICELLE DI MINERALI PESANTI PRODOTTE DALLE ESPLOSIONI DI MATERIALE BELLICO E A EVENTUALI INTERA- ZIONI	<i>Pag.</i>	102
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	104

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) della Camera dei deputati e 6^a (Finanze e tesoro) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali sulla tutela del risparmio nel settore creditizio.	
Audizione dei rappresentanti della CONSOB	3
Audizione dei rappresentanti del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU) ..	3

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 19 gennaio 2017.

Audizioni informali sulla tutela del risparmio nel settore creditizio.

Audizione dei rappresentanti della CONSOB.

L'audizione informale è stata svolta
dalle 14.10 alle 15.20.

Audizione dei rappresentanti del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU).

L'audizione informale è stata svolta
dalle 15.20 alle 16.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato. Atto n. 365 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i>)	4
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere</i>)	7

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici. C. 3772 Capelli, C. 3775 Fabbri e C. 2780 Spadoni (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	5
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti presentati</i>)	9
Sui lavori della Commissione	6

INTERROGAZIONI:

5-09715 Colletti: Sul registro delle esecuzioni immobiliari	6
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	12

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 19 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia Gennaro Migliore.

La seduta comincia alle 10.40.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato. Atto n. 365.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in

oggetto rinviato nella seduta del 18 gennaio scorso.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, presenta e illustra una proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo (*vedi allegato 1*).

Andrea COLLETTI (M5S) fa presente che a suo avviso sarebbe opportuno, da un punto di vista sistemico, prevedere l'inserimento dei reati previsti dal provvedimento in titolo all'interno del codice penale, ritenendo che la legge delega n. 170 del 2016 non osti a tale inserimento.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, nel prendere atto delle considerazioni del collega Colletti, che ritiene pertinenti, rileva che delle stesse potrà comunque tenersi conto nella parte premis-

siva del parere che la Commissione è chiamata ad esprimere sul provvedimento in discussione. A tale proposito ricorda che tra i principi di delega contenuti nel disegno di legge in materia penale, approvato dalla Camera ed all'esame del Senato, si prevede anche quello della cosiddetta riserva di codice, secondo cui le fattispecie penali debbono essere tutte ricomprese nel codice penale.

Si riserva, pertanto, di presentare una nuova proposta di parere che sarà posta in votazione la prossima settimana.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.45.

SEDE REFERENTE

Giovedì 19 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia Gennaro Migliore.

La seduta comincia alle 10.45.

Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici.

C. 3772 Capelli, C. 3775 Fabbri e C. 2780 Spadoni.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 20 dicembre 2016.

Donatella FERRANTI, *presidente*, comunica che sul provvedimento in discussione sono stati presentati alcuni emendamenti (*vedi allegato 2*). Fa presente, inoltre, che è stato richiesto l'abbinamento alla proposta di legge in titolo, della proposta di legge Brignone C. 3803, recante « Istituzione di un Fondo per l'indennizzo delle vittime di reati di violenza di genere e di un Fondo per l'indennizzo degli orfani delle vittime di reati di violenza di genere ». Vertendo tale proposta di legge su

materia non analoga a quella del provvedimento all'esame della Commissione, ritiene, tuttavia, di non proporre, alla Commissione, l'abbinamento richiesto. Rileva, peraltro, che le disposizioni contenute in tale proposta di legge risultano del tutto superate dall'articolo 1, comma 146, della legge di bilancio per l'anno 2017, che prevede che nella determinazione dei limiti dell'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti sia assicurato, in particolare, un maggiore ristoro ai figli della vittima di omicidio commesso dal coniuge o dal partner. Precisa, inoltre, che tale disposizione modifica il comma 3 dell'articolo 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016), prevedendo che il decreto ministeriale che dovrà determinare – nell'ambito delle risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 14 della suddetta legge – i limiti dell'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti debba assicurare, in particolare, un maggior ristoro ai figli della vittima di omicidio commesso dal coniuge (o dall'ex coniuge) nonché da persona che ad essa è stata legata da relazione affettiva. Rammenta, infine, che i commi 351 e 352 dell'articolo 1 della legge destinano all'indennizzo delle vittime dei reati intenzionali violenti le somme dovute a titolo di sanzione pecuniaria civile.

Andrea MAESTRI (Misto Al-P), nel ringraziare la presidente per le precisazioni testé rese, chiede che venga, comunque, riaperto il termine per la presentazione di proposte emendative al provvedimento in discussione, in modo da poter eventualmente consentire l'introduzione delle disposizioni ancora utili ed attuali della proposta di legge dell'onorevole Brignone C. 3803.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel prendere atto della richiesta del collega Maestri, fissa il termine per la presenta-

zione di ulteriori proposte emendative al provvedimento in titolo per le ore 16 di lunedì 23 gennaio prossimo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Andrea MAESTRI (Misto Al-P) ricorda che l'esame in sede referente della proposta di legge n. 3996 a sua firma, recante « Disposizioni relative alle circoscrizioni dei tribunali di Napoli e di Napoli Nord in Aversa », è fermo dal 13 ottobre 2016, quando è stato chiesto al Governo di fornire i chiarimenti richiesti circa gli eventuali effetti delle modifiche della geografia giudiziaria previste dalla proposta di legge nonché di comunicare alla Commissione quale fosse il suo orientamento in proposito. In attesa degli elementi richiesti, il provvedimento non è stato più inserito all'ordine del giorno della Commissione, per cui rappresenta l'urgenza della risposta.

Walter VERINI (PD) ribadisce la sua richiesta di avviare la procedura per il trasferimento in sede legislativa della proposta di legge C. 2962 a sua firma, approvata dalla Commissione giustizia senza modifiche, relativa alle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di Terni, facendo presente che si tratta di una modifica della geografia giudiziaria di facile attuazione, che è da tutti ritenuta necessaria.

La seduta termina alle 11.05.

INTERROGAZIONI

Giovedì 19 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia Gennaro Migliore.

La seduta comincia alle 11.05.

5-09715 Colletti: Sul registro delle esecuzioni immobiliari.

Andrea COLLETTI (M5S) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Gennaro MIGLIORE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Andrea COLLETTI (M5S), nel dichiararsi non soddisfatto della risposta testé resa dal rappresentante del Governo, ritiene che la prassi in uso presso il tribunale civile di Teramo di non rendere rapidamente informazioni ai creditori circa l'esistenza di procedure esecutive immobiliari in atto nei confronti di un soggetto debitore, di fatto, penalizzi e renda oltremodo difficoltosa l'attività degli operatori del diritto e non si concili con i principi di trasparenza, efficienza ed economicità che dovrebbero ispirare l'amministrazione della giustizia. Auspica, quindi, un sensibile miglioramento delle modalità di interlocuzione degli uffici di cancelleria del predetto tribunale nei confronti sia dei cittadini, sia degli operatori di giustizia.

Donatella FERRANTI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 11.10.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato. Atto n. 365.**PROPOSTA DI PARERE**

La Commissione Giustizia,

esaminato lo schema di decreto legislativo in oggetto,

rilevato che:

lo schema di decreto è diretto ad attuare la delega contenuta nell'articolo 19 della legge 12 agosto 2016 n. 170 (legge di delegazione europea 2015), volta, a sua volta, ad attuare la decisione-quadro del Consiglio 2003/568/GAI, in materia di corruzione nel settore privato;

la fattispecie penale della corruzione tra privati è prevista dall'articolo 2635 del codice civile, così come modificato dalla legge n. 190 del 2012 (cd. legge Severino), proprio al fine di adempiere agli obblighi internazionali in materia (sia le Convenzioni di Merida e di Strasburgo sulla corruzione che la decisione quadro 2003/568/GAI);

la Commissione europea ha più volte segnalato l'esigenza di intervenire ulteriormente in via legislativa al fine di conformare pienamente l'ordinamento italiano ai principi stabiliti dagli articoli 7 e 8 della Convenzione penale sulla corruzione fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata dall'Italia con legge 28 giugno 2012 n. 110, che prevedono l'introduzione rispettivamente delle fattispecie di corruzione attiva e passiva nel settore privato, richiamate nei lavori della Commissione Greco sulla corruzione;

lo schema di decreto legislativo, pertanto, mira a rendere la normativa interna pienamente conforme alle previ-

sioni contenute nella decisione-quadro, come recepite nei principi di delega, ridefinendo le condotte di corruzione attiva e passiva nel settore privato, introducendo la fattispecie di istigazione alla corruzione tra privati, estendendo la pena accessoria a tutti i responsabili della corruzione tra privati e modificando la disciplina anche sanzionatoria in materia di responsabilità delle persone giuridiche;

il legislatore delegato ha scelto di intervenire sulla disciplina esistente, piuttosto che introdurre nuove norme, in attuazione della previsione contenuta nell'articolo 19 della legge delega che, nell'indicare i principi e criteri direttivi cui attenersi nell'adozione del presente provvedimento normativo, dispone di realizzare il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti (comma 1) e, con particolare riferimento alla nuova formulazione del reato di corruzione tra privati, espressamente prescrive di tenere conto delle disposizioni incriminatrici già vigenti (comma 1 lett. a)

il primo comma dell'articolo 2635 del codice civile, modificato dall'articolo 3, comma 1, dello schema di decreto, prevede quali autori del reato di corruzione passiva tra privati i soggetti che svolgono funzioni apicali o comunque direttive nell'ambito di società o di enti privati, oltre coloro che svolgono funzioni dirigenziali già oggi previsti dal primo comma. I soggetti che nell'ambito della società o dell'ente svolgono funzioni diverse sono puniti dal secondo comma dello stesso articolo 2635, che punisce colui che sia

sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma;

L'articolo 5 dello schema di decreto introduce nel codice civile l'articolo 2635-ter (pene accessorie), che prevede l'applicazione, a carico del condannato per corruzione attiva e passiva tra privati (articolo 2635) e per l'istigazione alla corruzione tra privati (articolo 2635-*bis* c.c.), dell'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'articolo 32-*bis* del codice penale, senza indicare un limite di pena minimo per l'applicazione della predetta pena accessoria, che l'articolo 32-*bis* fissa nella condanna alla reclusione minima di 6 mesi. La mancata previsione di un limite minimo di pena irrogata si giustifica con il fatto che la delega pre-

vede la predetta pena accessoria dell'interdizione per i due reati di corruzione passiva e di istigazione alla corruzione, senza stabilire specifici limiti. Conseguentemente sarebbe irragionevole anche alla luce della decisione quadro, articolo 4, paragrafo 3, introdurre i limiti di cui all'articolo 32 *bis* del codice penale solo per il reato di corruzione attiva, oggettivamente più grave dell'istigazione alla corruzione. Proprio la previsione nella legge delega dell'interdizione per il reato meno grave dell'istigazione, senza limiti minimi di pena irrogata, non consente di prevedere tali limiti per il più grave reato di corruzione consumata attiva,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici. C. 3772 Capelli, C. 3775 Fabbri e C. 2780 Spadoni.

EMENDAMENTI PRESENTATI

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: del coniuge inserire le seguenti: del convivente o da persona legata da relazione affettiva.

Conseguentemente:

a) all'articolo 2, comma 1, capoverso, dopo le parole: del coniuge inserire le seguenti: del convivente o da persona legata da relazione affettiva;

b) all'articolo 3, capoverso, dopo le parole: del coniuge inserire le seguenti: del convivente o da persona legata da relazione affettiva.

1. 1. Fabbri, Gnecchi, Montroni, Baruffi, De Maria, Paola Boldrini, Patrizia Maestri, Incerti, Giacobbe, Pagani.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-bis.

(Sostegno psicologico).

1. I figli minorenni, maggiorenni non autosufficienti o maggiorenni fino all'età di ventisei anni, del coniuge, del convivente o da persona legata da relazione affettiva vittima del reato di cui agli articoli 575 e 577, secondo comma, del codice penale e i componenti la famiglia affidataria hanno diritto al sostegno psi-

cologico gratuito da parte dello Stato per il tempo che si rende necessario.

1. 01. Fabbri, Gnecchi, Montroni, Baruffi, De Maria, Paola Boldrini, Patrizia Maestri, Incerti, Giacobbe, Pagani.

Al comma 1, capoverso ART. 463-bis, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nei casi di figli indagati per l'omicidio volontario o tentato nei confronti di uno o entrambi i genitori, di fratelli o sorelle.

4. 1. Fabbri, Gnecchi, Montroni, Baruffi, De Maria, Paola Boldrini, Patrizia Maestri, Incerti, Giacobbe, Pagani.

Al comma 1, capoverso 1-bis, inserire, in fine, il seguente periodo: Dal decreto di archiviazione ovvero dal passaggio in giudicato della sentenza di proscioglimento sono dovuti gli arretrati dal giorno di maturazione del diritto.

5. 2. Spadoni, Bonafede, Agostinelli, Ferraresi, Businarolo, Colletti, Sarti.

Al comma 1, capoverso, dopo il comma 1-bis inserire il seguente comma:

1-bis.1. Nel caso di cui al comma 1-bis, in presenza di figli minorenni, maggiorenni non autosufficienti o maggiorenni

fino all'età di ventisei anni questi ultimi subentrano nella titolarità della quota di pensione di reversibilità o indiretta ovvero all'indennità *una tantum* del genitore indagato per l'omicidio volontario dell'altro genitore che perde il diritto di ripetizione.

Conseguentemente, al capoverso 1-ter dopo le parole: ai fini della sospensione dell'erogazione *inserire le seguenti:* o del subentro dei figli di cui al comma 1-*bis*. 1 nella titolarità

5. 1. Fabbri, Gnechi, Montroni, Baruffi, De Maria, Paola Boldrini, Patrizia Maestri, Incerti, Giacobbe, Pagani.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 6.

(Decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica per gli autori di delitti di violenza domestica).

1. Dopo l'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 93 è inserito il seguente:

« **ART. 3-*bis*.** – *(Decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica per gli autori di delitti di violenza domestica).* – 1. In caso di condanna, anche non definitiva, per atti riconducibili al reato di cui agli articoli 581 e 582, secondo comma, del codice penale, consumato o tentato, nell'ambito di violenza domestica di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto nonché per il delitto di incesto di cui all'articolo 564 del codice penale, per i delitti contro l'assistenza familiare di cui agli articoli 571 e 572 del codice penale, per i delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale di cui al capo I del titolo XII del libro secondo del codice penale, per i delitti contro la personalità individuale di cui alla sezione I del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale, per i delitti contro la libertà personale di cui alla sezione II del capo III del titolo XII

del libro secondo del codice penale, nonché per i delitti contro la libertà morale di cui alla sezione III del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale, commessi all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima, il condannato assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica decade dalla relativa assegnazione:

a) nel caso in cui l'autore dei reati di cui al presente comma, assegnatario di alloggio pubblico, sia convivente con la vittima al momento dei fatti contestati, il soggetto decade dall'assegnazione ed il Comune o l'ente gestore, sentiti i servizi sociali territoriali competenti, valuta l'opportunità della riassegnazione immediata o subentro nel contratto a favore della vittima, o di altro assegnatario del contratto, o di altro familiare convivente al momento dei fatti e meritevole di tutela;

b) nel caso in cui l'autore dei reati di cui al presente comma, assegnatario di alloggio pubblico non sia convivente con la vittima al momento dei fatti, il soggetto decade dall'assegnazione ed il Comune o l'ente gestore, sentiti i servizi sociali territoriali competenti, valuta l'opportunità di prevedere la riassegnazione o il subentro nel contratto di altre persone assegnatarie del contratto o conviventi al momento dei fatti e meritevoli di tutela.

In ogni caso è fatto divieto ai nuovi assegnatari dell'alloggio pubblico di dare ospitalità all'autore dei reati di cui al presente comma, condannato anche in via non definitiva.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti e, ove sussistano indifferibili esigenze di tutela della persona offesa o, in caso di morte di quest'ultima, a favore di un altro convivente, nei casi di allontanamento dalla

casa familiare ai sensi dell'articolo 282-*bis* del codice di procedura penale, di allontanamento d'urgenza dalla casa familiare ai sensi dell'articolo 384-*bis* del codice di procedura penale e dell'adozione di un ordine di protezione ai sensi degli articoli 342-*bis* e seguenti del codice civile.

3. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, quale livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, all'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica in conformità alle disposizioni dei commi 1 e 2 ».

5. 01. Fabbri, Roberta Agostini, Amato, Carra, Chaouki, Cova, De Maria, Di Salvo, Fedi, Giacobbe, Gnechi, Gribaudo, Incerti, Iori, Lenzi, Patrizia Mastri, Malisani, Marchetti, Mongiello, Montroni, Murer, Patriarca, Piazzoni, Romanini, Rubinato, Zampa, Baruffi, Paola Boldrini, Giacobbe, Pagani.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-*bis*.

(Cambio del cognome paterno per gli orfani di femminicidio).

1. Il giudice penale, in caso di condanna definitiva del padre per femminicidio, su richiesta dei figli di età superiore ai 14 anni, può disporre il cambio del cognome paterno in favore di quello materno per indegnità del genitore e la trascrizione della decisione negli atti dello stato civile a norma dell'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2012, 54, dichiara inoltre l'esenzione fiscale degli atti che ne conseguono a norma dell'articolo 93 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 e successive modifiche.

2. Il giudice tutelare, nei casi di femminicidio con morte o irreperibilità del-

l'autore del reato, nell'interesse dei figli della vittima, minorenni o maggiorenni interdetti giudizialmente o sottoposti a tutela o ad amministrazione di sostegno, può presentare domanda per il cambio del cognome a norma dell'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2012, 54. Non si applicano al presente comma le disposizioni di cui agli articoli 90, 91 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 e successive modifiche. Il prefetto verificata l'istanza provvede senza indugio sulla domanda. Al cambio di cognome di cui al presente comma si applicano inoltre le esenzioni fiscali previste dall'articolo 93 e le disposizioni di cui all'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 e successive modifiche.

5. 02. Fabbri, Gnechi, Montroni, Baruffi, De Maria, Paola Boldrini, Patrizia Mastri, Incerti, Giacobbe, Pagani.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-*bis*.

(Anticipazione della dichiarazione di assenza e di morte presunta).

1. Il giudice tutelare, nel caso di sospensione o revoca della responsabilità genitoriale valutate le circostanze, nell'interesse dei figli minorenni o maggiorenni interdetti giudizialmente, sottoposti a tutela o ad amministrazione di sostegno, può per loro conto presentare domanda, secondo quanto disposto dalla legge, per la dichiarazione di assenza di cui al Capo I del codice civile e/o di morte presunta di cui al Capo II del codice civile dell'altro genitore.

5. 03. Fabbri, Gnechi, Montroni, Baruffi, De Maria, Paola Boldrini, Patrizia Mastri, Incerti, Giacobbe, Pagani.

ALLEGATO 3

5-09715 Colletti: Sul registro delle esecuzioni immobiliari.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Mediante l'interrogazione in oggetto viene posta una questione relativa al diritto di accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti di esecuzione forzata, pendenti presso il Tribunale di Teramo.

In particolare, si contesta la legittimità del diniego, opposto all'avvocato difensore di un creditore o anche ad un singolo cittadino, di fornire informazioni circa la pendenza, a carico di un determinato soggetto debitore, di una procedura esecutiva immobiliare, con conseguente pretesa difficoltà, per il richiedente, di valutare la convenienza di proporre o meno interventi nell'ambito della stessa procedura.

Si chiede, pertanto, di sapere:

« se il Presidente del Tribunale di Teramo abbia mai comunicato al Ministero della giustizia la volontà di « secretare » il registro relativo alle esecuzioni immobiliari e, in caso affermativo, se il Ministro abbia risposto a questa comunicazione autorizzando tale pratica di secretazione »;

se il registro delle esecuzioni immobiliari sia un registro consultabile dal « pubblico », anche mediante idonea identificazione, ovvero possa essere secretato ed in base a quale norma di legge ciò sia possibile;

se il Ministro, quindi, sia conoscenza dell'esistenza e del contenuto di una circolare, emessa a riguardo dal Presidente del Tribunale e, in caso negativo, se non ritenga opportuno disporre una ispezione ministeriale presso il citato tribunale.

In merito al diritto di accesso agli atti di un procedimento civile, nella relazione

trasmessa dalla competente articolazione ministeriale viene evidenziato anzitutto come, in generale, in virtù del principio contenuto nell'articolo 76 disp. att. c.p.c., la facoltà di consultazione del fascicolo d'ufficio e dei fascicoli delle parti compete solo a queste ultime e ai loro difensori e, di conseguenza, non può essere estesa a terzi.

Nell'ambito del procedimento di esecuzione immobiliare o di beni mobili registrati è, peraltro, la stessa natura dell'atto di pignoramento, contenuto all'interno del fascicolo di esecuzione, che impone siffatta soluzione. L'atto di pignoramento, infatti, si configura, ai sensi dell'articolo 555 c.p.c., come una fattispecie complessa a formazione progressiva, che si perfeziona attraverso le fasi successive di notifica dell'atto e della sua trascrizione. Ne consegue che la trascrizione del pignoramento ha carattere costitutivo e non meramente dichiarativo, cosicché il pignoramento si perfeziona solo al momento della trascrizione e non in quello, anteriore, della notificazione (cfr. articolo 2693 c.c., in relazione agli artt. 2913 ss. c.c.).

La Direzione Generale della giustizia civile di questo dicastero rispondeva, con nota in data 3 marzo 2015, al quesito formulato dal Presidente del Tribunale di Teramo che, pertanto, disponeva direttive conformi all'interno dell'ufficio: ciò, anzitutto a tutela del creditore, che avrebbe in quel momento potuto ricevere informazioni incomplete.

Ciò posto, si rappresenta che in merito a quanto rappresentato dall'Onorevole In-

terrogante la competente Direzione Generale non ha ravvisato elementi di rilievo sotto il profilo disciplinare.

Alla luce dei più recenti progressi informatici, peraltro, è possibile già risolvere il problema posto dal l'interrogante.

Infatti, sulla base delle informazioni fornite dall'Ufficio legislativo del Dicastero, ricordo che l'articolo 2 della l. n. 399 del 1991 rimette ad un decreto del Ministro della giustizia il compito di stabilire le modalità di tenuta, ivi compreso il relativo regime di accesso, dei registri di cancelleria previsti dai codici o da leggi speciali, comunque connessi all'espletamento delle attribuzioni e dei servizi svolti dagli uffici giudiziari.

In attuazione della richiamata disposizione primaria è stato adottato, con decreto ministeriale 27 marzo 2000, il regolamento recante norme per la tenuta dei registri presso gli uffici giudiziari, che, all'articolo 5, prevede: « Rilascio di informazioni, copie, estratti e certificati. 1. L'accesso alle informazioni contenute nei registri e il rilascio di copie, estratti o certificati è disciplinato secondo i seguenti livelli: *a)* pubblico; *b)* limitato agli aventi diritto; *c)* consentito solo previa autorizzazione dell'autorità competente secondo la legge; *d)* riservato agli uffici e alle autorità specificamente individuati dalla legge/ 2. Nel sistema informatico a ciascun livello di accesso viene attribuito uno specifico codice di identificazione ».

Nei sistemi SICID e SIECIC sono stati implementati i meccanismi di consultazione telematica dei procedimenti da parte degli avvocati delle parti o funzionari o avvocati di Pubbliche Amministrazioni non ancora costituiti e quindi non registrati nei fascicoli da consultare.

La richiesta di consultazione dei fascicoli da parte dei soggetti abilitati esterni sopra citati viene inoltrata alla Cancelleria utilizzando i canali telematici del Processo Civile Telematico (P.C.T.), tramite uno specifico atto telematico depositabile telematicamente denominato « AttoRichiestaVisibilita ». Ricevuta la busta telematica, la richiesta di visibilità temporanea del fascicolo può essere rifiutata o accolta.

La Cancelleria, quindi, trasmette l'esito tramite invio all'indirizzo di PEC del soggetto mittente di un biglietto di cancelleria. L'autorizzazione all'accesso al fascicolo informatico è limitata nella durata (si protrae per 3 giorni) e per tale periodo di tempo si hanno le medesime facoltà che spettano agli avvocati costituiti e, quindi, autorizzati alla consultazione.

L'istanza di visibilità ha lo scopo specifico di permettere la visibilità del fascicolo telematico alla parte ancora non costituita.

Ricordo ancora la tutela del diverso e generalizzato interesse pubblico alla partecipazione alla successiva fase della vendita dei beni pignorati.

Nella prospettiva del miglioramento dell'efficienza della giustizia civile, uno dei principali ambiti di intervento del Ministero è stato diretto a recuperare competitività al sistema nella fase del recupero dei crediti, individuando misure dirette a favorire sia la liquidazione dei patrimoni incagliati nell'ambito delle procedure esecutive e di insolvenza, sia la circolazione dei crediti incagliati (cosiddetto non *performing loans*).

Le idee che guidano l'azione intrapresa sono tutte iscritte, quanto ai profili interessati dalla relazione con il mercato delle procedure esecutive e concorsuali, nel progetto *Com.Mon.*, elaborato dalla commissione istituita dal Ministro della giustizia il 14 agosto del 2015, i cui esiti sono stati per intero recepiti nei lavori della commissione Rordorf, che ha elaborato un testo organico di riforma dell'insolvenza.

Con il decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante « Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria », convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, è stato così istituito il « Portale delle Vendite Pubbliche », un *marketplace* unico nazionale per la pubblicazione e la messa in vendita dei beni, mobili e immobili, pignorati in tutte le procedure.

Si tratta di un luogo virtuale, in cui i beni sono resi più visibili e le vendite più accessibili, agevolandone le procedure.

Il « Portale delle Vendite Pubbliche » è uno strumento altamente innovativo non tanto e non solo sotto il profilo tecnologico, quanto, piuttosto, per il mutamento di prospettiva che esso comporterà, superando il localismo delle singole procedure concorsuali per proporsi come strumento di trasparenza e di apertura al mercato.

L'obiettivo finale che si intende perseguire attraverso la messa in opera del portale è quello di garantire lo svolgimento online dell'intera procedura di vendita, garantendo, così, anche la partecipazione alle aste di acquirenti stranieri.

Con il decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante « Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione », convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2016, n. 119 (cosiddetto decreto banche), è stato, inoltre, istituito il registro elettronico delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle procedure di insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi (cosiddetto « Registro delle procedure »): un supporto essenziale al nascente mercato dei crediti deteriorati, che consente a tutti i soggetti interessati l'accesso ad un adeguato *set* informativo che consentirà la stima del valore dei crediti e l'identificazione dei titolari da cui poterli, eventualmente, acquistare.

Il *marketplace* e il « Registro delle procedure » costituiscono due dei pilastri del sistema « *Com. Mon.* » (Competition Money) che – come concepito dalla Commissione ministeriale istituita il 4 agosto 2014 – si prefigge di disincagliare la parte qualificata dell'enorme massa creditoria, calcolata in circa 200 miliardi di euro, che frena la ripresa economica di molte imprese.

Con la messa in opera del sistema *Com.Mon.* si mira a fornire un ulteriore strumento di valorizzazione dei crediti

deteriorati, che potrà fungere da volano al relativo mercato. A regime, il sistema consentirà, infatti, al titolare di un credito che abbia ragionevole e certificata aspettativa di essere soddisfatto nell'ambito di una procedura di insolvenza, di acquistare beni sul *marketplace* non solo con denaro corrente, ma anche con appositi titoli di regolazione, detti, appunto, *Com.Mon.*

Il registro delle procedure è in fase di avanzato sviluppo.

Il « Portale delle vendite pubbliche » è già una realtà tangibile.

Grazie al lavoro della Direzione generale dei sistemi informativi ed automatizzati, le strutture informatiche fondamentali del portale sono ormai state realizzate ed è quindi possibile procedere alla sua graduale attivazione.

Si tratta di una iniziativa, strategicamente importante, destinata a ripercuotersi sulla quotidiana attività di molti dei costanti interlocutori del sistema giudiziario: dai magistrati, ai professionisti (avvocati, commercialisti, notai) che ormai da tempo offrono la loro collaborazione all'efficienza del sistema giudiziario, al personale amministrativo, ai produttori di *software* per la giustizia, ai soggetti autorizzati alla pubblicazione degli avvisi di vendita.

Proprio per l'elevato numero di soggetti coinvolti e per la sensibilità del tema, si è ritenuto opportuno far precedere la formale attivazione da un periodo (pur breve) di condivisione delle scelte progettuali operate e di *test*.

In tal modo, abbiamo reputato di farci interpreti delle esigenze e delle istanze che pervengono dagli utenti.

Intendo, infine, rassicurare l'onorevole Interrogante che il Ministero porrà in atto ogni opportuna iniziativa per garantire l'uniforme e corretta informazione presso tutti gli Uffici giudiziari con riguardo al tema proposto.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-10088 Tofalo: Sulle iniziative per il contenimento dei flussi migratori dalla Libia e sul contingente militare italiano della operazione « Ippocrate »	15
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	18
5-10257 Fedi: Sull'attuazione dell'Accordo tecnico italo-eritreo per il modello organizzativo dell'Istituto Statale Omnicomprensivo di Asmara	16
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	20
5-10262 Di Stefano: Sulla partecipazione dell'Italia alla Conferenza sul disarmo nucleare del marzo 2017	16
5-10265 Realacci: Sul rischio di abbattimento del complesso architettonico di « Villa Namazee » presso Teheran	16
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	22

INTERROGAZIONI

Giovedì 19 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il viceministro per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Mario Giro.

La seduta comincia alle 8.55.

5-10088 Tofalo: Sulle iniziative per il contenimento dei flussi migratori dalla Libia e sul contingente militare italiano della operazione « Ippocrate ».

Il sottosegretario Mario GIRO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*), precisando che, per quanto riguarda la situazione libica vi sono importanti problematiche connesse al dialogo con il presidente Putin e al ruolo del generale Haftar, ricordandone la recente visita a bordo

della portaerei *Admiral Kuznetsov*. Sottolinea in proposito che, secondo quanto l'Italia ha più volte ribadito, Haftar non può rappresentare il fattore determinante dell'unificazione libica ma deve comunque essere incluso nel percorso per arrivare a tale obiettivo. Ribadisce che il Governo italiano è pienamente a conoscenza della complessità di tale percorso e dei rapporti tra le varie milizie operanti sul terreno libico. Sottolinea, infine, che per affrontare con successo il tema dei migranti che partono da quelle coste serve un dialogo di lungo periodo.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, prima di dare la parola all'interrogante, che ringrazia per avere portato all'attenzione della Commissione un tema di indubbia rilevanza, coglie l'occasione per rappresentare al viceministro Giro l'esigenza di svolgere in tempi rapidi comunicazioni del Governo sulla situazione in Libia una volta che il quadro sarà più definito, nonché

sugli sviluppi della vicenda siriana, permettendo alla Commissione di svolgere un confronto più ampio di quello, per forza di cose limitato, possibile in sede di sindacato ispettivo.

Angelo TOFALO (M5S), associandosi alla richiesta del presidente Cicchitto, evidenziando elementi contraddittori nella risposta del Governo segnala che la risposta non ha chiarito la veridicità delle affermazioni di Khalifa al-Ghweil circa gli incontri da lui avuti con rappresentanti del nostro esecutivo. Chiarisce poi che, al di là dell'autorevolezza del personaggio, giudica importante porre in evidenza anche in questa sede possibili *alert* rispetto alla sicurezza del personale italiano operante in Libia, tema peraltro ripreso recentemente anche in alcune dichiarazioni del generale Haftar. Ribadisce la centralità della situazione libica per la sicurezza nazionale, così come ben riconosciuto dall'attuale Ministro Minniti, invitando il Governo ad agire velocemente per superare un approccio che non tiene conto dell'evoluzione in corso, ricordando che altri Paesi, a cominciare dalla Francia e dal Regno Unito, stanno modificando le loro posizioni per evitare il peggio. Alla luce del fatto che il nostro interesse strategico è già stato confinato in un angolo, è essenziale evitare che l'Italia si chiuda in una sorta di vicolo cieco. Si dichiara, infine, consapevole che in ogni caso un'intesa tra Tripoli e Tobruk, seppure essenziale, non esaurisce la totalità del problema libico, che include anche il rapporto tra le tribù, senza interferire ma facilitando il dialogo.

5-10257 Fedi: Sull'attuazione dell'Accordo tecnico italo-eritreo per il modello organizzativo dell'Istituto Statale Omnicomprensivo di Asmara.

Il sottosegretario Mario GIRO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Marco FEDI (PD), nel ringraziare il viceministro Giro per la risposta esauriente e soddisfacente, segnala che le pro-

blematiche della scuola italiana ad Asmara, una delle più importanti e più grandi realtà di questo tipo, si inseriscono nel quadro dell'intero sistema delle scuole italiane all'estero che la Commissione dovrà in tempi brevi affrontare in sede di parere sullo specifico schema di decreto legislativo presentato dal Governo alle Camere. In questo quadro ritiene utile una discussione su alcuni punti dell'accordo siglato con le autorità eritree, pur riconoscendo le oggettive difficoltà legate alla situazione locale. Nell'apprezzare l'impegno profuso dalla Farnesina per affrontare molte situazioni complesse, come emerge anche dalla risposta, invita ad uno sforzo ulteriore per rendere più efficace l'azione del tavolo tecnico, prendendo anche in considerazione una revisione dell'accordo e per cercare di trovare una soluzione più soddisfacente al problema dei visti.

5-10262 Di Stefano: Sulla partecipazione dell'Italia alla Conferenza sul disarmo nucleare del marzo 2017.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che, su richiesta del presentatore, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna e d'intesa con il rappresentante del Governo, lo svolgimento dell'interrogazione in titolo potrà avere luogo in altra seduta.

5-10265 Realacci: Sul rischio di abbattimento del complesso architettonico di « Villa Namazee » presso Teheran.

Il sottosegretario Mario GIRO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Ermete REALACCI (PD) ringrazia il rappresentante del Governo per l'importante risposta all'interrogazione da lui presentata insieme alla collega Quartapelle Procopio, associandosi alle considerazioni circa il fatto che le decisioni ultime spettano al popolo iraniano, in particolare alle autorità amministrative di Teheran e con-

venendo che su tale vicenda non ci si debba muovere in maniera scomposta. Mostra apprezzamento per la notizia, a lui fino ad ora ignota, della lettera inviata in proposito dall'Ambasciatore d'Italia in Iran, ricordando l'importanza della figura di Giò Ponti nel panorama culturale del Novecento e l'alto valore simbolico di Villa Namazee sul piano dei rapporti storici e culturali tra Italia ed Iran. Ribadisce che le iniziative adottate non vogliono rappresentare un'ingerenza negli affari interni iraniani ma che con esse si intende fornire uno stimolo per ragionare sull'importanza dell'opera architettonica e manifestare

l'interesse ai migliori rapporti tra Italia e Iran. Comprendendo le ragioni economiche alla base di alcune scelte, dettate anche dallo sviluppo urbanistico della città, auspica che la struttura che si vuole realizzare possa integrarsi con la villa esistente ed invita pertanto a mantenere aperto un canale di comunicazione, auspicando un esito positivo della vicenda.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.20.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-10088 Tofalo: Sulle iniziative per il contenimento dei flussi migratori dalla Libia e sul contingente militare italiano della operazione « Ippocrate ».**TESTO DELLA RISPOSTA**

Vorrei innanzitutto mettere in chiaro che Khalifa al-Ghweil è il sedicente Primo Ministro del cosiddetto « Governo di Salvezza Nazionale ». Un'entità che non ha mai rappresentato un interlocutore ufficiale per la Comunità Internazionale, né prima, né tantomeno dopo la firma dell'Accordo Politico libico di Skhirat del 17 dicembre 2015. Questo accordo, come noto, ha dato vita al Consiglio Presidenziale libico, riconosciuto dalla Comunità Internazionale quale unica autorità esecutiva legittima del Paese, ed è alla base della risoluzione ONU n. 2259, adottata all'unanimità il 23 dicembre 2015. Questa risoluzione – e credo ciò vada sottolineato – non solo incoraggia i Paesi Membri a sostenere le istituzioni legittime, ma chiede anche di cessare ogni forma di contatto o sostegno a presunte istituzioni libiche al di fuori dell'Accordo Politico. Proprio ieri il Ministro Alfano, ricevendo alla Farnesina l'Inviato Speciale ONU per la Libia, Martin Kobler, ha confermato al suo interlocutore il pieno supporto del Governo italiano alle Istituzioni legittime libiche. Ha altresì affermato che la riapertura della nostra Ambasciata a Tripoli è un forte segnale di vicinanza al popolo libico e del nostro sostegno al Consiglio presidenziale e all'accordo politico e ci darà la possibilità di riavviare velocemente diverse iniziative bilaterali e faciliterà inoltre la comunità internazionale nel dialogo con le autorità legittime.

A questo processo politico mediato dalle Nazioni Unite si oppone Khalifa al-Ghweil, che per questo è soggetto dal 1° aprile 2016 a sanzioni da parte dell'Unione Europea. Nei giorni scorsi il nome di

Ghweil è stato tra l'altro associato a un presunto « fallito golpe » a Tripoli. A tal proposito, sembrerebbe essersi trattato in realtà di una operazione mediatica, attraverso l'occupazione di alcuni edifici in disuso utilizzati in passato come Ministeri, da cui i sodali di Ghweil sono stati espulsi da forze leali al Consiglio Presidenziale. La situazione, che continueremo a monitorare da vicino grazie alla presenza della nostra Ambasciata, è tornata alla normalità.

Fatte queste doverose precisazioni, come ha ricordato recentemente il Ministro Alfano nel corso della sua audizione programmatica, non vediamo alternative all'accordo del 2015. Dobbiamo incoraggiare le diverse parti libiche al dialogo. Certo, le difficoltà per stabilizzare il Paese restano, mentre cresce il rischio di una cristallizzazione della divisione tra Est e Ovest. A livello politico e diplomatico, insieme ai principali *partner*, continueremo a incoraggiare tutte le parti libiche al negoziato. L'accordo lo devono trovare i libici, noi non possiamo sostituirci a loro. Anche perché il nostro approccio in Libia non sarà mai egemonico, ma – al contrario – diretto a facilitare il dialogo e l'avvicinamento tra le diverse componenti del quadro politico. Come ha sottolineato più volte il Ministro Alfano, siamo stati noi i primi a dire che un ruolo per Haftar era indispensabile.

Vorrei inoltre che non vi fossero dubbi sul fatto che il Governo italiano persegue con determinazione l'obiettivo di realizzare e consolidare un partenariato con

l'Esecutivo libico in materia di gestione dei flussi di migranti e contrasto all'immigrazione clandestina. Un partenariato che non potrà che basarsi sul dialogo con gli interlocutori legittimi del Consiglio Presidenziale libico e del Governo di Accordo Nazionale.

Quanto alle affermazioni di Ghweil in merito all'Operazione «Ippocrate» e al personale italiano, dispiegato in Libia esclusivamente a fini umanitari, ricordo che sono le Autorità libiche che hanno formalmente richiesto il sostegno dei nostri medici ai libici feriti nelle operazioni contro Daesh a Sirte. Le stesse Autorità non mancano di esprimere in ogni occasione il massimo apprezzamento per il nostro sostegno umanitario, e così anche la popolazione locale. Anche perché, come

ha ricordato il Ministro Alfano, noi non consideriamo il popolo dell'ovest diverso da quello dell'est. Per questo abbiamo offerto di inviare dei medicinali e aiuti umanitari ai popoli che vivono nell'est. Per quanto riguarda la sicurezza riguardante il contingente militare italiano, come ha avuto modo di dire ieri la Ministro Pinotti rispondendo a un *question time* in Aula Camera, le recenti vicende non hanno coinvolto in alcuno modo il personale italiano operante in Libia, che sta operando senza alcuna difficoltà. Vi sono ovviamente dei piani di contingenza predisposti a tutela del nostro personale in Libia, i cui dettagli tecnici sono, per loro natura, altamente riservati e non è possibile divulgarne i contenuti.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-10257 Fedi: Sull'attuazione dell'Accordo tecnico italo-eritreo per il modello organizzativo dell'Istituto Statale Omnicomprensivo di Asmara.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi fa piacere poter parlare dell'Istituto omnicomprensivo ad Asmara, che conosco molto bene per esserci stato più volte. Costituisce la più grande scuola statale italiana all'estero e rappresenta una componente essenziale dei rapporti complessivi con l'Eritrea perché costituisce un *trait d'union* non solo con la cultura italiana, ma più in generale con quella occidentale particolarmente apprezzato.

Come ricordato dall'Onorevole interrogante, il funzionamento della scuola è regolato dall'accordo tecnico firmato il 21 settembre 2012, in merito al quale l'Onorevole interrogante ha sollevato alcuni punti che vorrei ora ripercorrere.

Per quanto riguarda il rilascio di visti, le Autorità locali, benché l'accordo preveda il rilascio di quelli multipli sia in ingresso che in uscita al personale italiano in servizio presso le scuole italiane di Asmara, rilasciano nei fatti solo quelli singoli. L'Ambasciata ad Asmara ha in più occasioni sollevato la questione del rispetto dell'accordo del 2012 nella parte relativa ai visti, la cui mancata applicazione è dovuta a un problema di coordinamento tutto interno alle autorità eritree competenti in materia. C'è da dire che, grazie anche alle sensibilizzazioni della nostra Ambasciata, nei casi concreti le Autorità eritree non hanno mai opposto ostacoli al rilascio dei visti di uscita e di entrata ogniqualvolta richiesto, anche nelle situazioni di emergenza. Agli atti dell'Ambasciata non risultano in ogni caso casi di docenti a cui sia stato negato il visto di uscita/entrata, anche quando richiesto con preavviso minimo.

In merito agli accertamenti sanitari del personale scolastico destinato in Eritrea, segnalo che l'accordo del 2012 è stato integrato da un successivo scambio di note verbali fra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e l'Ambasciata eritrea a Roma, proprio al fine di definire con maggiore precisione la procedura per l'emissione della certificazione sanitaria necessaria al personale scolastico destinato a prendere servizio presso il nostro istituto scolastico in Eritrea.

Per quanto riguarda il materiale didattico necessario alla scuola, la nostra Ambasciata svolge un ruolo importante in quanto lo importa essa stessa dall'Italia, avendo la possibilità di ottenere l'esenzione doganale per i container ad essa intestati e sollevando così la scuola da oneri finanziari non indifferenti.

Quanto all'utilizzo di *internet* per le attività didattiche, la scuola non ha formali restrizioni. C'è però da tenere in conto che la qualità della connessione locale è scarsa, se paragonata al servizio erogato nella maggior parte dei Paesi del mondo e che i *provider* locali non sono in grado di fornire un servizio migliore, se non a costi esorbitanti. Ecco perché la Scuola si è dotata di un sistema satellitare, come peraltro previsto dall'accordo, ed usufruisce di una connessione il cui canone annuo è pagato dal Ministero degli Esteri, per il tramite della nostra Ambasciata.

Per quanto riguarda gli approvvigionamenti idrici, grazie alle ripetute segnalazioni della nostra Ambasciata e alla disponibilità delle Autorità locali, alcune

autobotti vengono ora inviate presso la nostra istituzione scolastica ogniqualvolta la Scuola – per il tramite dell’Ambasciata – lo richieda. Per ciò che concerne la fornitura di energia elettrica, le Autorità competenti, interessate anche in questo caso dall’Ambasciata ad Asmara, si sono impegnate a migliorare il funzionamento della centrale elettrica di Massaua. In attesa di verificare l’effettivo miglioramento della fornitura di energia, la nostra Ambasciata ha messo a disposizione le quote ad essa riservate per acquistare

gasolio con il quale alimentare generatori diesel e sopperire in tal modo alla mancanza di elettricità.

In generale, quindi, l’Accordo tecnico ha sensibilmente contribuito al buon andamento dell’istituzione scolastica, favorendo la collaborazione tra i due Paesi. In merito alla questione del rilascio dei visti, piuttosto che procedere ad un nuovo negoziato del testo, si ritiene maggiormente proficuo continuare a segnalare la questione alle autorità locali al fine di dare piena attuazione all’accordo.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-10265 Realacci: Sul rischio di abbattimento del complesso architettonico di « Villa Namazee » presso Teheran.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio l'Onorevole interrogante per avermi dato l'opportunità di fornire il quadro della situazione di villa Namazee e delle prospettive che si profilano all'orizzonte.

La questione è ben nota alla nostra Ambasciata a Teheran, che la sta seguendo da tempo. Come evidenziato nell'interrogazione stessa, Villa Namazee è di proprietà di un privato. Recentemente, il vincolo alla quale era sottoposta la villa è stato stralciato da una recente sentenza di un tribunale locale. Le intenzioni del proprietario sarebbero di costruire un albergo sul lotto di terreno su cui insiste la villa, situata in uno dei quartieri residenziali di maggiore valore immobiliare di Teheran.

La vicenda ha determinato la mobilitazione degli ambienti culturali iraniani, soprattutto degli architetti, a tutela della villa.

Anche sulla base delle sollecitazioni e preoccupazioni espresse da intellettuali e artisti sia italiani e iraniani, l'Ambasciatore d'Italia a Teheran ha indirizzato nei giorni scorsi una lettera al Sindaco di Teheran, chiedendogli di fare il possibile per preservare la Villa. Il Comune di Teheran è in effetti l'autorità che potrebbe esercitare opera di persuasione affinché il proprietario receda dall'intento di distruggere la Villa. Questo edificio infatti, pur essendo come detto proprietà di un privato, è l'opera di uno fra i più celebri e

stimati architetti italiani nel mondo ed è diventato anche il simbolo degli intensi rapporti, sia culturali che di amicizia, fra i due popoli. Il suo abbattimento costituirebbe sicuramente una ferita ma, soprattutto, rischierebbe di avere ripercussioni sull'immagine internazionale delle stesse Autorità municipali. Cosa che non abbiamo mancato di far notare alle nostre controparti locali, proprio in spirito di amicizia.

Sulla questione di Villa Namazee la nostra Ambasciata è naturalmente in stretto contatto anche con Paolo Ponti, figlio di Giò Ponti, che segue da vicino la vicenda. Con lui si sta vagliando anche l'ipotesi di rendere eventualmente compatibili i progetti relativi alla costruzione dell'albergo con la conservazione dell'edificio originale.

Va detto che ogni passo che si intenda effettuare, per essere efficace, deve tener conto non soltanto del necessario rispetto per le decisioni della magistratura locale, ma anche dell'estrema sensibilità che il principio di non ingerenza negli affari interni assume nel contesto della Repubblica islamica.

Vorrei in ogni caso rassicurare l'Onorevole interrogante che la nostra Ambasciata continua e continuerà a seguire con la massima attenzione la vicenda, cercando di aprire un canale di dialogo con il Sindaco.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del DL 243/2016 recante Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno (C. 4200 Governo)	24
Audizione dei Commissari straordinari di ILVA S.p.A., in amministrazione straordinaria Pietro Gnudi, Corrado Carrubba ed Enrico Laghi, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del DL 243/2016 recante Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno (C. 4200 Governo)	24
Audizione del Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Gualtiero Ricciardi, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del DL 243/2016 recante Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno (C. 4200 Governo)	24
Audizione di rappresentanti di Confindustria, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del DL 243/2016 recante Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno (C. 4200 Governo)	24
Audizione dei Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del decreto-legge n. 133 del 2014, rispettivamente, per la regione Sicilia e per la regione Puglia, assessore Vania Contrafatto e dott. Luca Limongelli, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del DL 243/2016 recante Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno (C. 4200 Governo)	24
Audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del DL 243/2016 recante Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno (C. 4200 Governo)	24
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	24
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni concernenti la comunicazione e la diffusione delle competenze di base necessarie per la gestione del risparmio privato. Nuovo testo C. 3666 e abb. (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	24
SEDE REFERENTE:	
DL 243/2016: Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno. C.4200 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	25

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 19 gennaio 2017.

Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del DL 243/2016 recante Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno (C. 4200 Governo).

L'audizione informale è stata svolta dalle 9 alle 10.05.

Audizione dei Commissari straordinari di ILVA S.p.A., in amministrazione straordinaria Pietro Gnudi, Corrado Carrubba ed Enrico Laghi, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del DL 243/2016 recante Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno (C. 4200 Governo).

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.15 alle 11.20.

Audizione del Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Gualtiero Ricciardi, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del DL 243/2016 recante Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno (C. 4200 Governo).

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.20 alle 11.50.

Audizione di rappresentanti di Confindustria, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del DL 243/2016 recante Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno (C. 4200 Governo).

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.10 alle 13.

Audizione dei Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del decreto-legge n. 133 del 2014, rispettivamente, per la regione Sicilia e per la regione Puglia, assessore Vania Contrafatto e dott. Luca Limongelli, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del DL 243/2016 recante Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno (C. 4200 Governo).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13 alle 14.15.

Audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del DL 243/2016 recante Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno (C. 4200 Governo).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 14.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 19 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 15.

Disposizioni concernenti la comunicazione e la diffusione delle competenze di base necessarie per la gestione del risparmio privato.

Nuovo testo C. 3666 e abb.

(Parere alla VI Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 gennaio scorso.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che la Commissione è in attesa della trasmissione da parte del Governo di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009.

Il Viceministro Enrico MORANDO, comunicando preliminarmente che la relazione tecnica non è stata ancora predisposta, fa presente che gli articoli 1, 1-*bis* e 3-*bis*, che a vario titolo contengono un riferimento all'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, non escludono l'ipotesi che l'insegnamento di quest'ultima possa entrare a far parte delle materie curriculari. Pertanto chiarisce che, qualora tale eventualità non venisse esplicitamente esclusa apportando le opportune modifiche al testo, l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale dovrebbe essere intesa alla stregua di una nuova disciplina didattica aggiuntiva rispetto a quelle ordinariamente espletate nelle istituzioni scolastiche, e ciò comporterebbe maggiori oneri in termini di personale del comparto scuola, anche in relazione alle previste attività di formazione. Nel richiamare in proposito la nota della Ragioneria generale dello Stato depositata agli atti della Commissione nella seduta del 28 settembre 2016, ritiene necessario che siano apportati i conseguenti correttivi al testo al fine di escludere espressamente che l'insegnamento dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale costituisca una nuova disciplina didattica aggiuntiva rispetto a quelle ordinariamente espletate nelle istituzioni scolastiche.

Giampaolo GALLI (PD), *relatore*, prende atto dei chiarimenti forniti dal Viceministro.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta, al fine di consentire al relatore la predisposizione di una proposta di parere sulla base anche delle precisazioni fornite dal rappresentante del Governo.

La seduta termina alle 15.05.

SEDE REFERENTE

Giovedì 19 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 15.10.

DL 243/2016: Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno. C. 4200 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 gennaio scorso.

Rocco PALESE (Misto-CR), alla luce anche di quanto emerso dal ciclo di audizioni, invita il Governo a ripensare alla scelta dell'articolo 2 di affidare ad un unico Commissario straordinario i compiti di coordinamento e realizzazione degli interventi sui sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue necessari ad evitare l'aggravamento delle procedure di infrazione in essere, poiché ciò al contrario non potrebbe che peggiorare lo stato delle cose rallentando gli interventi di adeguamento alla disciplina europea già avviati.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento e avverte che il termine per la presentazione degli emendamenti, come stabilito nel corso dell'odierna riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è fissato alle ore 15 di lunedì 23 gennaio prossimo.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-10314 Gebhard: Assoggettamento alla sola imposta di registro in misura proporzionale della cessione a titolo oneroso, da parte di un'impresa agricola, di terreni agricoli che abbiano acquisito destinazione edificatoria	27
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	29
5-10315 Laffranco: Chiarimenti in merito al procedimento di soppressione di Equitalia e alla sua trasformazione in ente pubblico economico	27
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	31
5-10316 Paglia: Dati circa le istanze di adesione alla definizione agevolata dei ruoli della riscossione	27
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	33
5-10317 Barbanti: Correttivi al regime tributario delle società controllate estere (CFC) ...	27
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	35
5-10318 Villarosa: Parametri utilizzati per l'effettuazione degli <i>stress test</i> sulle banche italiane ..	27
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	37

INTERROGAZIONI:

5-10216 Francesco Saverio Romano: Chiarimenti in merito all'applicazione della normativa sulla sospensione delle ritenute alla fonte ai fini delle imposte sui redditi nei confronti dei soggetti residenti nei comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, danneggiati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016	28
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	39
5-10217 Paglia: Controlli tributari su operazioni compiute da alcuni gruppi bancari con soggetti residenti in paradisi fiscali	28
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	40
5-10218 Pisano: Riconoscimento del carattere di ruralità a fini tributari agli immobili in cui siano collocati impianti eolici realizzati su fondi agricoli	28
<i>ALLEGATO 8 (Testo della risposta)</i>	41
5-10219 Petrini: Chiarimenti circa la deducibilità fiscale delle spese per interventi di manutenzione straordinaria effettuati su impianti concessi in regime di affidamento diretto	28
<i>ALLEGATO 9 (Testo della risposta)</i>	42

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 19 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — In-

terviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 13.

5-10314 Gebhard: Assoggettamento alla sola imposta di registro in misura proporzionale della cessione a titolo oneroso, da parte di un'impresa agricola, di terreni agricoli che abbiano acquisito destinazione edificatoria.

Renate GEBHARD (Misto-Min.Ling.) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Viceministro Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Renate GEBHARD (Misto-Min.Ling.) si dichiara insoddisfatta della risposta, sottolineando come, per indirizzo costante della Corte di Cassazione, la cessione a titolo oneroso, da parte di un'impresa agricola, di un terreno che abbia acquisito una destinazione edificatoria, è da ritenersi assoggettabile alla sola imposta di registro in misura proporzionale.

5-10315 Laffranco: Chiarimenti in merito al procedimento di soppressione di Equitalia e alla sua trasformazione in ente pubblico economico.

Pietro LAFFRANCO (FI-PdL) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Viceministro Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Pietro LAFFRANCO (FI-PdL) si dichiara insoddisfatto della risposta, evidenziando come essa, per un verso, non faccia chiarezza sulla natura giuridica del nuovo ente Agenzia delle entrate – Riscossione né sul futuro dei dipendenti, attualmente in forza di Equitalia, i quali dovranno confluire nell'Agenzia di nuova costituzione e, dall'altro, confermi che la predetta Agenzia avrà poteri eccessivamente coercitivi nei confronti dei contribuenti.

5-10316 Paglia: Dati circa le istanze di adesione alla definizione agevolata dei ruoli della riscossione.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Viceministro Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Giovanni PAGLIA (SI-SEL) si dichiara soddisfatto della risposta fornita.

5-10317 Barbanti: Correttivi al regime tributario delle società controllate estere (CFC).

Sebastiano BARBANTI (PD) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Viceministro Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Sebastiano BARBANTI (PD) si dichiara soddisfatto della risposta, prendendo atto dell'impegno del Governo a intervenire in materia.

5-10318 Villarosa: Parametri utilizzati per l'effettuazione degli stress test sulle banche italiane.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Viceministro Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) si dichiara assolutamente insoddisfatto della risposta, rilevando come il Governo avrebbe dovuto fornire specifici elementi di documentazione, che invece non ha fornito, nonché indicare con precisione i parametri utilizzati in sede di effettuazione degli *stress test*, e non possa invece limitarsi a esprimere considerazioni evasive.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.10.

INTERROGAZIONI

Giovedì 19 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 13.10.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che l'interrogazione Pisano 5-10218 è stata sottoscritta dal deputato Villarosa.

5-10216 Francesco Saverio Romano: Chiarimenti in merito all'applicazione della normativa sulla sospensione delle ritenute alla fonte ai fini delle imposte sui redditi nei confronti dei soggetti residenti nei comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, danneggiati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016.

Il Viceministro Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Giulio Cesare SOTTANELLI (SC-ALA CLP-MAIE) prende atto che il Governo riconosce la sussistenza e la rilevanza della questione sollevata dall'interrogazione, auspicando che l'Esecutivo adotti quanto prima tutte le iniziative normative necessarie per risolverla, già nell'ambito dei provvedimenti legislativi attualmente all'esame delle Camere.

5-10217 Paglia: Controlli tributari su operazioni compiute da alcuni gruppi bancari con soggetti residenti in paradisi fiscali.

Il Viceministro Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Giovanni PAGLIA (SI-SEL) si dichiara assolutamente insoddisfatto della risposta, ritenendo assolutamente inaccettabile che ogni volta che vengono chieste informazioni sul rapporto tra fisco e grandi gruppi internazionali, l'Agenzia delle entrate eviti di fornirli adducendo presunti obblighi di riservatezza.

5-10218 Pisano: Riconoscimento del carattere di ruralità a fini tributari agli immobili in cui siano collocati impianti eolici realizzati su fondi agricoli.

Il Viceministro Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) prende atto della risposta, che si riserva di approfondire.

5-10219 Petrini: Chiarimenti circa la deducibilità fiscale delle spese per interventi di manutenzione straordinaria effettuati su impianti concessi in regime di affidamento diretto.

Il Viceministro Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 9*).

Paolo PETRINI (PD) si dichiara insoddisfatto della risposta, che non appare risolutiva della questione sollevata dalla sua interrogazione.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.20.

ALLEGATO 1

5-10314 Gebhard: Assoggettamento alla sola imposta di registro in misura proporzionale della cessione a titolo oneroso, da parte di un'impresa agricola, di terreni agricoli che abbiano acquisito destinazione edificatoria.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il *question time* in esame gli Onorevoli interroganti rappresentano come la giurisprudenza costante della Corte di Cassazione escluda dall'applicazione dell'IVA la cessione da parte di un'impresa agricola di un terreno, in origine agricolo, che abbia poi acquisito la destinazione edificatoria.

Gli Onorevoli interroganti evidenziano come tale impostazione, che comporta l'assoggettamento della cessione del suolo ad imposta di registro proporzionale, sia stata da ultimo ribadita dalla recente ordinanza n. 11600 del 2016, nonché condivisa dalla Corte di Giustizia UE, la quale ritiene che l'imprenditore agricolo, che cede un terreno divenuto edificabile in base ad una modifica dei piani regolatori locali, effettua una operazione priva del requisito soggettivo dell'imposta sul valore aggiunto, a condizione che la vendita non rappresenti l'inizio di un'attività di commercializzazione fondiaria.

Tutto ciò premesso, gli Onorevoli interroganti chiedono se possa ritenersi superato l'orientamento espresso dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 18/E del 29 maggio 2013, la quale ha ritenuto imponibile la cessione di terreni « suscettibili di utilizzazione edificatoria », posti in essere da soggetti passivi Iva.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate riferisce quanto segue.

L'Agenzia ribadisce in diversi documenti di prassi (risoluzione n. 54/E del 16 marzo 2007, circolare n. 18/E del 29 maggio 2013 e risoluzione n. 137/E del 7 maggio 2002) la propria interpretazione,

avallata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. 2 ottobre 1999, n. 10943 e 2 aprile 2000, n. 3987), a tenore della quale la vendita di terreni aventi natura edificatoria deve essere assoggettata ad IVA anche se il bene appartiene ad un'impresa agricola e di fatto sia stato destinato alla produzione agricola.

La cessione dei terreni in esame, infatti, deve ritenersi inerente all'esercizio dell'impresa agricola, essendo strumentali all'esercizio dell'impresa stessa, in quanto la nozione di esercizio d'impresa non può essere limitata alla produzione o allo scambio dei soli beni oggetto dell'attività produttiva, ma deve comprendere anche le cessioni dei beni strumentali, in quanto questi ultimi sono considerati, sia dal Codice civile (articolo 2555 c.c.) che dal Testo Unico delle imposte sui redditi (l'articolo 54, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917), beni relativi all'impresa.

La stessa Corte di giustizia europea ha ritenuto che un imprenditore agricolo, che cede un terreno divenuto edificabile per un cambio di destinazione d'uso indipendente dalla sua volontà, non è, relativamente a tale cessione, soggetto passivo di imposta, qualora la stessa avvenga nell'ambito della gestione propria del patrimonio personale (cfr. cause C-180/10 e C-181/10 del 15 settembre 2011). Ad avviso dei giudici comunitari, infatti, non è sufficiente, ai fini dell'assoggettamento ad IVA, la sussistenza della qualifica di imprenditore agricolo, dovendosi piuttosto fare riferimento alla strumentalità o meno

del bene ceduto (i.e. terreno) con riferimento all'attività imprenditoriale svolta.

L'ordinanza citata dagli Onorevoli interroganti, invece, rappresenta un *revirement* della Suprema Corte, espressasi nel senso che un terreno relativo ad un'impresa agricola, ove ne venga modificata la destinazione da agricola ad edificabile, perde *ipso facto* il carattere di strumentalità rispetto all'impresa stessa, con la conseguenza che la cessione del bene non può più essere considerata avvenuta nell'esercizio dell'impresa e, quindi, è esclusa da IVA e soggetta ad imposta proporzionale di registro (Cass., sentenza n. 8327 del 2014 e n. 11600 del 2016).

In proposito il nuovo orientamento non può dirsi ancora consolidato ed inoltre resta ferma la considerazione per cui un fondo, anche se classificato come edificabile, ben può essere utilizzato (o conti-

nuare ad essere utilizzato) come bene strumentale di un'impresa agricola. Inoltre, nel caso in cui si ritenga che la nuova destinazione urbanistica di un terreno ne determini in automatico la fuoriuscita dall'ambito imprenditoriale, andrebbero valutati gli effetti dal punto di vista dell'IVA, considerando che tale fattispecie può assumere rilevanza IVA, come ipotesi di autoconsumo esterno.

Tanto rappresentato, l'Agenzia ritiene, in linea con quanto chiarito anche dall'Organo comunitario, che l'operazione di cessione a titolo oneroso di terreni agricoli, divenuti successivamente edificabili, sia soggetta ad IVA nella misura in cui gli stessi partecipino all'attività agricola del soggetto cedente; nesso di strumentalità, questo, che va acclarato caso per caso, tenuto conto dell'inserimento del bene nell'organizzazione dell'attività produttiva.

ALLEGATO 2

5-10315 Laffranco: Chiarimenti in merito al procedimento di soppressione di Equitalia e alla sua trasformazione in ente pubblico economico.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Gli Onorevoli Interroganti, prendendo spunto dalla recente approvazione del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, che, tra l'altro, ha disposto lo scioglimento delle società del Gruppo Equitalia s.p.a., a partire dal 1° luglio 2017, ad eccezione di Equitalia Giustizia, ed ha istituito un ente pubblico economico denominato « Agenzia delle Entrate Riscossione », sottoposto all'indirizzo ed alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze, chiedono di chiarire taluni aspetti connessi al « procedimento di soppressione ed immediata rinascita dell'agente della riscossione », in particolare: la possibilità di accedere alle banche dati ed alle informazioni riservate in possesso dell'Agenzia delle entrate; la effettiva natura giuridica del nuovo Ente; la procedura di assorbimento dei circa 8.000 mila dipendenti di Equitalia; nonché, infine, la chiarificazione dei nuovi poteri che vengono affidati all'ente che sarebbero tali da consentire l'adozione di pratiche vessatorie nei confronti dei cittadini contribuenti.

Al riguardo, in riferimento agli aspetti ed in particolare alle preoccupazioni segnalate dagli Onorevoli Interroganti si deve rappresentare che come esplicitato dalla normativa di riferimento, sarà lo Statuto dell'Ente di cui trattasi, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, a definire le funzioni, le competenze dell'Ente che dovrà operare secondo principi di legalità ed imparzialità, con criteri di efficienza ge-

stionale, economicità dell'attività ed efficacia delibazione, garantendo la massima trasparenza degli obiettivi dell'attività svolta e dei risultati conseguiti.

Con riguardo ai poteri riconosciuti al nuovo ente della riscossione, va osservato che le informazioni finora disponibili per Equitalia sono limitate all'identificazione dell'operatore finanziario e alla tipologia di rapporto e non comprendono invece la consistenza del rapporto stesso, con la conseguenza che:

Equitalia è inevitabilmente obbligata a pignorare tutti i rapporti di conto corrente intrattenuti anche con i diversi istituti di credito;

dal contribuente è preclusa la disponibilità di tutti i conti, a prescindere dall'importo del debito e della presenza su un singolo rapporto della somma necessaria per estinguerlo.

Adesso, le nuove norme recate dal decreto legge n. 193 del 2016 consentiranno:

al nuovo ente, di razionalizzare le azioni esecutive e di massimizzarne l'efficacia;

al debitore escusso, di non vedersi pregiudicata la disponibilità di tutti i rapporti di conto;

ai terzi pignorati, di non dover gestire inutili richieste, tenuto conto che le procedure di pignoramento sui rapporti finanziari (conti correnti) attualmente attivate hanno, per circa l'80 per cento, un esito negativo, che si stima di poter ricon-

durre, grazie alla nuova disposizione, alla percentuale fisiologica del 20 per cento.

Per quanto attiene al passaggio diretto dei dipendenti di Equitalia al nuovo Ente di riscossione, esso è espressamente previsto dal decreto istitutivo, previa «ricognizione delle competenze possedute, ai fini di una collocazione organizzativa coerente e funzionale alle esigenze dello stesso ente». Questa formulazione è stata inserita dal Parlamento in sede di conversione del decreto-legge n. 193 del 2016: la versione originaria prevedeva invece una «procedura di selezione e verifica delle competenze».

È, infine, opportuno segnalare che la normativa primaria di riferimento prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Direttore dell'Agenzia delle Entrate, presidente dell'Ente, stipulano un

atto aggiuntivo alla convenzione di cui all'articolo 59 del decreto 30 luglio 1999, n. 300, per individuare: i servizi forniti; le strategie per la riscossione; gli obiettivi da raggiungere in termini di economicità di gestione; gli indicatori per la verifica del conseguimento degli obiettivi; le modalità della vigilanza dell'Agenzia sull'operato dell'Ente; la gestione della riscossione con modalità organizzative flessibili, per tipologia di contribuenti; la tipologia di comunicazioni ed informazioni preventive volte ad evitare aggravii moratori per i contribuenti, migliorando il rapporto con l'amministrazione finanziaria.

Tale Atto, come prevede la normativa di riferimento, è trasmesso alle Camere per i pareri da parte delle commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

ALLEGATO 3

5-10316 Paglia: Dati circa le istanze di adesione alla definizione agevolata dei ruoli della riscossione.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento di sindacato ispettivo in oggetto, l'Onorevole chiede di conoscere i dati relativi alle istanze di adesione alla definizione agevolata, introdotta dall'articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016, convertito con modifi-

cazioni dalla Legge n. 225 del 2016, pervenute ad Equitalia SpA.

Al riguardo, Equitalia S.p.a. riferisce che alla data del 17 gennaio 2017, sono arrivate 155.948 domande, così suddivise a livello provinciale:

Ambito Provinciale	Numero Istanze	Ambito Provinciale	Numero Istanze
ALESSANDRIA	936	CUNEO	668
ANCONA	1.201	FERRARA	1.100
AREZZO	1.072	FIRENZE	2.778
ASCOLI PICENO ¹	928	FOGGIA ³	1.646
ASTI	324	FORLI' CESENA	1.354
AVELLINO	1.040	FROSINONE	2.050
BARI ²	4.607	GENOVA	2.220
BELLUNO	287	GORIZIA	401
BENEVENTO	838	GROSSETO	847
BERGAMO	2.066	IMPERIA	555
BIELLA	380	ISERNIA	410
BOLOGNA	2.443	L'AQUILA	1.724
BOLZANO	888	LA SPEZIA	639
BRESCIA	2.479	LATINA	2.104
BRINDISI	991	LECCE	2.127
CAGLIARI	2.433	LECCO	509
CAMPOBASSO	665	LIVORNO	1.086
CASERTA	2.236	LODI	451
CATANZARO	1.297	LUCCA	1.936
CHIETI	766	MACERATA	664
COMO	1.019	MANTOVA	752
COSENZA	2.428	MASSA CARRARA	1.460
CREMONA	655	MATERA	1.256
CROTONE	730	MILANO ⁴	10.677

¹ Il numero delle istanze è comprensivo di quelle dei comuni della provincia di Fermo.

² Il numero delle istanze è comprensivo di quelle dei comuni di Barletta, Andria, Trani, Bisceglie, Canosa di Puglia, Minervino Murge, Spinazzola della provincia BAT (Barletta-Andria-Trani).

³ Il numero delle istanze è comprensivo di quelle dei comuni di Trinitapoli, Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia della provincia BAT (Barletta-Andria-Trani).

⁴ Il numero delle istanze è comprensivo di quelle dei comuni della provincia di Monza e Brianza.

Ambito Provinciale	Numero Istanze	Ambito Provinciale	Numero Istanze
MODENA	1.861	ROMA	21.052
NAPOLI	7.339	ROVIGO	419
NOVARA	892	SALERNO	2.326
NUORO	1.344	SASSARI	2.112
ORISTANO	498	SAVONA	1.041
PADOVA	2.074	SIENA	933
PARMA	1.231	SONDRIO	390
PAVIA	1.169	TARANTO	1.446
PERUGIA	2.475	TERAMO	518
PESARO URBINO	532	TERNI	834
PESCARA	728	TORINO	4.346
PIACENZA	1.236	TRENTO	1.137
PISA	1.718	TREVISO	1.793
PISTOIA	1.440	TRIESTE	669
PORDENONE	620	UDINE	1.112
POTENZA	1.672	VARESE	1.681
PRATO	899	VENEZIA	1.535
RAVENNA	1.013	VERBANIO CUSIO OSSOLA	259
REG AUTONOMA VALLE D'AOSTA	441	VERCELLI	281
REGGIO DI CALABRIA	1.887	VERONA	1.796
REGGIO NELL'EMILIA	1.478	VIBO VALENTIA	557
RIETI	752	VICENZA	2.064
RIMINI	920	VITERBO	1.305
		Totale	155.948

Per quanto riguarda invece la suddivisione per enti creditori, Equitalia segnala che, sulla base dell'analisi effettuata sulle istanze di definizione agevolata ricevute al 31 dicembre 2016, il 72 per cento dei carichi indicati sono relativi alle Agenzie fiscali, il 20

per cento all'Inps, il 3 per cento a comuni e aziende di servizi comunali, il 2 per cento a ordini professionali, altri enti previdenziali, camere di commercio, regioni e consorzi e il restante 3 per cento a altri enti quali Inail, ministeri, prefetture, eccetera.

ALLEGATO 4

5-10317 Barbanti: Correttivi al regime tributario delle società controllate estere (CFC).**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'Interrogazione in esame gli Onorevoli interroganti evidenziano come le recenti modifiche normative abbiano ampliato l'ambito applicativo della disciplina sulle *Controlled Foreign Companies* (di seguito, disciplina CFC) con conseguenti effetti distorsivi.

In particolare, gli Onorevoli interroganti sollecitano chiarimenti interpretativi in merito all'applicazione del comma 4 dell'articolo 167, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 come riformulato dalla legge 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015), in virtù del quale « I regimi fiscali, anche speciali, di Stati o territori si considerano privilegiati laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia ».

A parere degli Onorevoli interroganti la nuova formulazione dell'articolo 167, comma 4, del TUIR rischia di pregiudicare gli investimenti effettivi all'estero dei contribuenti italiani, soprattutto se localizzati in Paesi con situazioni economiche arretrate o svantaggiate che, di frequente, offrono degli incentivi fiscali per favorire tali investimenti.

Infatti, in caso di mancata dimostrazione delle esimenti previste dalla disciplina CFC, gli utili conseguiti dalle società controllate estere potrebbero essere trattati a tassazione in Italia o al momento della realizzazione o, successivamente, al momento della distribuzione, con un notevole aggravio del carico fiscale complessivo gravante sui medesimi.

Inoltre, un'applicazione restrittiva di detta norma andrebbe a colpire non solo i dividendi prodotti dal 2015, ma anche realizzati in anni precedenti quando era pacifico che lo Stato o il Territorio era « *white list* » e non trovava applicazione la disciplina del cosiddetto « rimpatrio dei dividendi ».

Pertanto, gli Onorevoli interroganti chiedono dei correttivi diretti alle distorsioni segnalate diretti a chiarire che il prelievo integrale sui dividendi debba gravare sulle sole distribuzioni che hanno riguardo ai dividendi derivanti da utili prodotti dalle società controllate solo a partire dal periodo di imposta 2015.

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Le nuove disposizioni di cui all'articolo 167 del T.U.I.R. sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2016 e prevedono una disciplina delle cosiddette *controlled foreign companies* fondata sul solo criterio – oggettivo – del livello di tassazione cui è soggetta la controllata estera nel Paese o Territorio in cui è localizzata.

Tale criterio vale sia per il regime ordinario della *corporate tax* sia per i regimi speciali.

Alla luce del comma 4 della cennata disposizione è considerato basso livello di tassazione quello inferiore del 50 per cento a quello applicato in Italia.

In merito a detta disposizione deve osservarsi che, come affermato anche dall'Agenzia delle entrate nella circolare

n. 35/E del 4 agosto 2016, contenente i chiarimenti delle modifiche normative che hanno interessato la disciplina delle *controlled foreign companies*, il criterio di individuazione di un Paese o territorio che connota un regime come privilegiato, basato sul livello nominale di tassazione inferiore al 50 per cento di quello previsto in Italia, è chiaramente ispirato a ragioni di semplificazione « che consente un rinvio mobile al livello impositivo vigente nel Paese interessato nei diversi periodi d'imposta, garantendo in tal modo, l'automatica corrispondenza tra l'applicazione della disciplina delle *controlled foreign companies*, e l'assoggettamento a un regime fiscale privilegiato, senza attendere l'aggiornamento della *black list* ad opera di un apposito decreto ministeriale ».

Le recenti modifiche normative tuttavia non hanno riguardato il contenuto delle due circostanze esimenti, previste nel comma 5 dell'articolo 167 del TUIR, rilevanti ai fini della disapplicazione della disciplina delle *controlled foreign companies*.

Pertanto, tenuto conto anche della prassi applicativa dell'Agenzia delle entrate, si evidenzia che gli investimenti esteri che si concretano in reali insediamenti industriali o commerciali, con l'assunzione di dipendenti *in loco*, l'acquisto di sede, impianti e attrezzature, soddisfano, in linea di principio, i requisiti necessari alla dimostrazione dello svolgimento di un'attività economica effettiva nel territorio di localizzazione e, dunque, alla disapplicazione della disciplina antielusiva in esame.

Inoltre, i nuovi criteri di individuazione degli Stati o territori a fiscalità privilegiata hanno inciso sulla soglia di congruità del carico fiscale estero rispetto a quello italiano, ampliando la possibilità di dimostrazione della seconda esimente, accordata al soggetto residente, concernente la circostanza che « dalle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati a fiscalità privilegiata ».

L'Amministrazione finanziaria, in particolare, con la circolare 4 agosto 2016, n. 35/E, ha adeguato la precedente prassi in materia riconoscendo la sufficienza di un carico fiscale estero almeno pari al 50 per cento di quello che sarebbe stato scontato in Italia e rendendo, in tal modo, più accessibile la prova richiesta al contribuente.

Infine, con riferimento agli utili progressi, prodotti anteriormente alla modifica dell'articolo 167, comma 4, del TUIR, quando le società partecipate non erano considerate residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata secondo la disciplina vigente *ratione temporis*, si rappresenta che l'Agenzia delle entrate, con la citata circolare n.35/E, ha chiarito che, al fine di stabilire se i predetti utili provengano o meno da un paradiso fiscale, assume rilevanza, indipendentemente dalla precedente qualificazione, il criterio vigente al momento della loro percezione perché è in tale momento che si verifica il presupposto impositivo in capo al soggetto residente.

Pertanto, deve sottolinearsi che non è possibile in via interpretativa circoscrivere l'applicazione dei nuovi criteri di individuazione dei regimi fiscali privilegiati, anche speciali, agli utili prodotti a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, come auspicato dagli Onorevoli interroganti.

Sono comunque allo studio presso i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria gli opportuni approfondimenti sulle modalità di applicazione del regime di integrale concorrenza alla formazione della base imponibile del socio italiano agli utili provenienti da società estere, che nel periodo di imposta di maturazione degli stessi non erano considerate dal legislatore residenti o localizzate in Stati o territori a fiscalità privilegiata, ma che sono successivamente diventati tali in base alle norme sopravvenute vigenti al momento della distribuzione dei predetti utili.

ALLEGATO 5

5-10318 Villarosa: Parametri utilizzati per l'effettuazione degli *stress test* sulle banche italiane.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione in oggetto gli interroganti chiedono al Ministro dell'Economia e delle Finanze di sapere « se per la valutazione delle banche italiane che hanno partecipato agli *stress test* siano stati utilizzati parametri differenti, con indicazione ed esibizione in ogni caso della documentazione ufficiale contenente i dati, indici e/o parametri utilizzati dalle autorità di vigilanza per valutare gli "scenari avversi" ..., nonché delle perizie effettuate sulle 4 banche messe in risoluzione dal Governo in data 22 novembre 2015 e sulla banca MPS ».

Al riguardo, la Banca d'Italia, sentita in proposito, ha fatto presente che lo *stress test* coordinato dall'EBA ipotizzava, per ciascun Paese, due scenari macroeconomici: uno di base, ripreso dalle previsioni della Commissione europea formulate (per ciascun Paese) nell'autunno 2015, e uno avverso, costruito come deviazione (differente da Paese a Paese) rispetto a quello di base.

Nello scenario avverso si ipotizzava, per l'Italia, una caduta del PIL reale nel triennio 2016-2018 di quasi sei punti percentuali rispetto alle previsioni dello scenario di base. In base a tale scenario, nel 2018 il livello del prodotto sarebbe stato di circa 10 punti percentuali inferiore a quello osservato all'inizio della crisi finanziaria (2007). Lo scenario avverso ipotizzava inoltre un aumento, nel triennio, del rendimento dei titoli di Stato italiani a lungo termine di circa 100 punti base, che avrebbe comportato una svalutazione del 12 per cento di tali titoli.

Tali scenari erano uguali per tutte le banche, ma i risultati prodotti hanno ri-

flesso la differente dislocazione geografica e composizione degli attivi. Allo scenario macroeconomico avverso si aggiungevano una serie di assunzioni metodologiche che avrebbero prodotto effetti particolarmente negativi per le banche in ristrutturazione o già caratterizzate da condizioni di debolezza.

I risultati dello *stress test* costituiscono, con modalità non automatiche, uno degli elementi utilizzati dall'autorità di vigilanza – la Banca Centrale Europea – per la quantificazione dei requisiti di capitale di Secondo Pilastro, da richiedere a ciascun intermediario, in esito al Processo di revisione e controllo prudenziale (SREP). Le decisioni sugli esiti dello SREP sono state formalmente assunte alla fine del 2016 e sono operative dall'inizio del 2017.

Con riferimento al rispetto del principio del « *no creditor worse off* » nella risoluzione delle quattro banche la Banca d'Italia ha fatto presente che il valutatore indipendente (nominato ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 180 del 2015, che ha recepito la direttiva europea 2014/59/UE, c.d. « BRRD ») nella propria valutazione, redatta ai sensi dell'articolo 88 del citato decreto, ha stimato che il trattamento che ciascuna categoria di azionisti e creditori avrebbe ricevuto, se gli istituti fossero stati liquidati secondo la liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal Testo Unico Bancario, non sarebbe risultato migliore rispetto a quello attribuito per effetto delle azioni di risoluzione.

Tale conclusione ha confermato gli esiti della valutazione, condotta in conformità

all'articolo 24 del citato decreto, posta alla base del provvedimento di risoluzione.

Riguardo a MPS, l'istituto ha infine precisato che l'ammontare di capitale « precauzionale » (*precautionary recapitalization*) che una banca può chiedere allo Stato è quello necessario a coprire il fabbisogno patrimoniale che deriva dallo scenario avverso di una prova di *stress*.

Nel caso della Banca Monte dei Paschi di Siena, tale fabbisogno è stato determinato dalla BCE in 8,8 miliardi, par-

tendo dall'esito della prova di stress nello scenario avverso (per il Monte dei Paschi un coefficiente relativo al patrimonio di vigilanza di migliore qualità – CET1 ratio – negativo e pari a -2,44 per cento) e calcolando l'ammontare di capitale necessario a riportare il CET1 ratio all'8 per cento e il Total capital ratio all'11,5 per cento.

Tale decisione è stata assunta in una apposita riunione dal Consiglio di vigilanza della BCE.

ALLEGATO 6

5-10216 Francesco Saverio Romano: Chiarimenti in merito all'applicazione della normativa sulla sospensione delle ritenute alla fonte ai fini delle imposte sui redditi nei confronti dei soggetti residenti nei comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, danneggiati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame gli onorevoli interroganti chiedono al Governo di intervenire al fine di risolvere le incertezze interpretative connesse all'applicazione dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 186, convertito con modificazione dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 recante « Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 ».

In particolare, gli onorevoli segnalano che il comma 1-*bis* prevede la possibilità di sospendere, a richiesta degli interessati, l'applicazione delle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente solo per i soggetti residenti nei comuni del cratere sismico, i cui sostituti d'imposta siano, a loro volta, fiscalmente domiciliati nei medesimi comuni.

Detta formulazione a parere degli interroganti determina una disparità di trattamento ingiustificata tra lavoratori dipendenti che risiedono nello stesso comune.

Il successivo comma 1-*ter* dispone che « nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, le disposizioni di cui al comma 1-*bis* si applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del presente decreto ».

Al riguardo, si fa presente che le problematiche interpretative segnalate dagli onorevoli interroganti sono conosciute dal Governo e sono allo studio ipotesi di riformulazione del dettato normativo volte a garantire un'equa e non discriminatoria applicazione del beneficio fiscale previsto dai commi 1-*bis* e 1-*ter* dell'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito dalla legge n. 229 del 2016, per tutti i lavoratori dipendenti destinatari del beneficio fiscale, indipendentemente dal luogo in cui siano fiscalmente domiciliati i loro sostituti d'imposta.

ALLEGATO 7

5-10217 Paglia: Controlli tributari su operazioni compiute da alcuni gruppi bancari con soggetti residenti in paradisi fiscali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento di sindacato in esame gli Interroganti rilevano che taluni gruppi bancari internazionali avrebbero convogliato in paradisi fiscali quote dei loro guadagni e « gonfiato di profitti filiali registrate nei più aggressivi di questi paradisi ».

In particolare, gli onorevoli interroganti chiedono se « l'Agenzia delle Entrate conferma l'esattezza dei dati su cui si fonda l'analisi del sopraccitato articolo del settimanale *L'Espresso* e se ritenga che gli stessi dati siano compatibili con l'ordinamento tributario italiano e se non intenda attivare controlli specifici in proposito.

Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate riferisce quanto segue.

Preliminarmente si fa presente che alcuni dei paesi esteri menzionati nell'articolo del settimanale *L'Espresso* appartengono all'Unione europea e, pertanto, con riferimento agli stessi vige il principio di libertà di stabilimento (articolo 54 TFUE).

La libertà di stabilimento dovrà comunque essere esercitata in conformità a quanto previsto nella direttiva in materia di dividendi e interessi infragruppo, finalizzata ad evitare arbitraggi fiscali, e, da ultimo, in conformità alle disposizioni anti-abuso di cui alla direttiva ATAD 2016/1164 del 12 luglio 2016, di recepimento a livello comunitario dei recenti orientamenti emersi in sede OCSE, nell'ambito del progetto in materia di *Base Erosion and Profit Shifting* (cosiddetto BEPS).

In ogni caso, l'ordinamento tributario interno prevede specifiche discipline a presidio della corretta imposizione dei redditi riconducibili ai soggetti residenti

nel territorio dello Stato, sia con riferimento agli altri Paesi dell'Unione Europea, attraverso il recepimento delle direttive UE, nonché in relazione ai soggetti residenti in paesi qualificabili come « paradisi fiscali ».

In particolare, a fronte della produzione a livello mondiale di redditi da parte di gruppi multinazionali e della possibile imputazione degli stessi a entità del gruppo ubicate in Paesi a fiscalità privilegiata, la corretta allocazione in Italia dei redditi prodotti è principalmente garantita dalla normativa in materia di prezzi di trasferimento e da quella in materia di attrazione in Italia dei redditi prodotti in Stati a fiscalità di vantaggio (cosiddetta *CFC legislation*), entrambe allineate ai migliori standard internazionali.

Con riguardo, infine, alle attività di controllo di competenza dell'Agenzia delle entrate, la medesima rappresenta che i dati e le informazioni contenuti nell'articolo in questione e quelli resi disponibili dai gruppi bancari in ottemperanza agli obblighi normativamente previsti, sono ordinariamente presi in considerazione ai fini dell'analisi di rischio, della selezione e dell'espletamento dei controlli fiscali. Ogni iniziativa in merito non può, né potrebbe, essere oggetto di divulgazione in quanto coperta da obbligo di riservatezza.

Quanto al trattamento tributario e sanzionatorio da adottare qualora fossero riscontrate irregolarità si applicherà la disciplina prevista per le specifiche violazioni eventualmente contestate e/o accertate.

ALLEGATO 8

5-10218 Pisano: Riconoscimento del carattere di ruralità a fini tributari agli immobili in cui siano collocati impianti eolici realizzati su fondi agricoli.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame gli onorevoli interroganti chiedono al Governo chiarimenti interpretativi in merito al trattamento fiscale da applicare alla produzione di energia elettrica mediante impianti eolici installati in immobili appartenenti ad imprese agricole, e se la cessione di detta energia possa essere considerata attività connessa alle attività dell'imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 c.c., comma terzo.

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, così come modificato e integrato da disposizioni successive, stabilisce, tra l'altro, che « ... la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti (...) fotovoltaiche (...) effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario ... ».

Con la circolare 6 luglio 2009, n. 32/E dell'Agenzia delle entrate al fine di rispettare la *ratio* della norma appena citata, sono stati individuati specifici criteri di connessione con l'attività agricola svolta sul fondo, in modo da concretizzare, come per le altre attività connesse, un significativo rapporto con l'attività agricola stessa, recependo i requisiti indicati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, necessari per poter qualificare la produzione di energia in parola come produttiva di reddito agrario.

Con successiva circolare 19 dicembre 2013, n. 36/E, l'Agenzia con riferimento agli impianti fotovoltaici ha precisato

quando gli stessi costituiscono beni mobili o beni immobili ed è stato altresì chiarito il trattamento fiscale degli stessi ai fini delle imposte dirette e indirette a seconda della loro natura mobile o immobile.

Nella stessa circolare è stato chiarito, altresì, che in relazione ad alcune tematiche riguardanti anche investimenti nell'eolico, le soluzioni prospettate con riferimento al fotovoltaico sono applicabili, per quanto compatibili, anche a questi ultimi investimenti.

Viene osservato che le indicazioni fornite ai fini delle imposte dirette e indirette con riferimento ad alcune operazioni aventi ad oggetto gli impianti fotovoltaici, come ad esempio quelle relative alla costituzione di un diritto di superficie per la successiva costruzione di un impianto fotovoltaico, valgono anche nel caso in cui venga costruito un impianto eolico.

Tanto premesso, tuttavia, l'Agenzia evidenzia che non è possibile operare in via interpretativa l'equiparazione del trattamento fiscale auspicata dall'onorevole interrogante dal momento che non vi è alcuna norma che stabilisca che la produzione di energia derivante da impianti eolici costituisca un'attività agricola connessa così come è stato previsto dal citato articolo 1, comma 423, della legge n. 266 del 2005 per la produzione di energia da fonte fotovoltaica.

In assenza di apposita previsione normativa, deve ritenersi, dunque, che non è possibile estendere alla produzione di energia da fonte eolica i criteri di connessione legislativamente previsti con specifico riferimento alla produzione di energia fotovoltaica da parte di imprenditori agricoli.

ALLEGATO 9

5-10219 Petrini: Chiarimenti circa la deducibilità fiscale delle spese per interventi di manutenzione straordinaria effettuati su impianti concessi in regime di affidamento diretto.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione in esame l'onorevole interrogante rileva che l'articolo 108, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), concernente il trattamento fiscale di alcune spese a carattere pluriennale, è interpretato e, dunque, applicato dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate in modo non omogeneo, non tenendo, fra l'altro, conto della peculiarità della fattispecie delle spese di manutenzione straordinaria su impianti condotti in concessione, e di conseguenza chiede le iniziative che si intendono assumere al fine di individuare una soluzione che dissolva i dubbi interpretativi e riconduca ad omogeneità i comportamenti discordanti.

Il caso da cui traggono spunto le considerazioni dell'Interrogante, riguarda la società Tennacola Spa, società di capitali interamente pubblica concessionaria degli impianti relativi al servizio idrico integrato per la gestione del ciclo completo delle acque, per il fatto di aver capitalizzato, ossia iscritto nell'attivo dello stato patrimoniale e, quindi, ammortizzato (in 5 quote costanti) i costi di manutenzione straordinaria da essa sostenuti sulle infrastrutture che gestisce.

Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate riferisce quanto segue.

La società Tennacola Spa, che redige il bilancio secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS), ha iscritto tali spese « in bilancio, nell'attivo dello stato patrimoniale, sotto la voce "altre immobilizzazioni immateriali" », operando l'ammortamento in cinque quote costanti, a partire dall'esercizio in cui sono state sostenute e nei successivi quattro.

Al riguardo, l'interrogante, rappresenta che l'Amministrazione finanziaria non ha reputato corretta la scelta effettuata dagli amministratori della società, attenendosi strettamente a criteri civilistici d'imputazione e ai principi contabili dell'O.I.C. nn. 16 e 24 », riprendendo a tassazione « i maggiori costi dedotti nel periodo minore tra quello di utilità futura delle spese sostenute e quello residuo della locazione tenuto conto dell'eventuale periodo di rinnovo se dipendente dal conduttore ».

In proposito l'Agenzia, per quanto di competenza, pur evidenziando l'esiguità delle informazioni contenute nell'interrogazione, rappresenta che, per le imprese IAS/IFRS adopter (quale è la società di cui trattasi), ai sensi dell'articolo 83 del TUIR, « valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti da detti principi contabili » (cosiddetto principio di « derivazione rafforzata »). In altri termini, i componenti di reddito assumo rilevanza fiscale così come correttamente rappresentati nel bilancio IAS/IFRS compliant (vedi anche circolare n. 7/2011).

Pertanto, con specifico riferimento alla fattispecie in esame, si ritiene che il trattamento fiscale delle « spese di manutenzione straordinaria sulle infrastrutture » debba necessariamente « derivare » da una valutazione sul corretto trattamento contabile delle spese stesse, individuato secondo le regole previste dai richiamati principi contabili internazionali IAS/IFRS.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-09494 Blažina: Sulle polemiche sull'insegnamento dello sloveno in alcune scuole del Friuli Venezia Giulia	43
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	46
5-09786 Sgambato: Sul diritto allo studio di un minore affetto da patologie di carattere allergico	44
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	48
5-10006 Vacca: Sull'invito rivolto ad alcune scuole dell'Abruzzo a partecipare all'evento del 10 novembre 2016 nell'ambito della XIV edizione del Festival delle letterature di Pescara	44
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	49
5-07616 Ricciatti: Sul rilancio del turismo culturale nella provincia di Pesaro e Urbino e nei territori circostanti	44
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	51

COMITATO RISTRETTO:

Agevolazioni in favore delle <i>start-up</i> culturali nonché modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di raccolta di capitali tra il pubblico per la valorizzazione e la tutela dei beni culturali. C. 2950 Ascani	44
---	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla bigliettazione dello spettacolo dal vivo.

Audizione di rappresentanti di <i>Barley Arts</i> , di <i>Trident Music</i> e <i>Ticketone</i> (Svolgimento e conclusione)	45
--	----

INTERROGAZIONI

Giovedì 19 gennaio 2017. — Presidenza del vicepresidente Bruno MOLEA. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Gabriele Toccafondi, e la sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Ilaria Carla Anna Borletti dell'Acqua.

La seduta comincia alle 9.30.

5-09494 Blažina: Sulle polemiche sull'insegnamento dello sloveno in alcune scuole del Friuli Venezia Giulia.

Il sottosegretario Gabriele TOCCAFONDI risponde all'interrogazione nei termini riportati (vedi allegato 1).

Tamara BLAŽINA (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta che non fornisce chiarimenti sufficienti. Si aspettava, infatti, una posizione

più ferma da parte del Governo, che attestasse che lo sloveno è una lingua comunitaria. Peraltro, il suo insegnamento nelle scuole italiane è tutelato dalla legge n. 36 del 2001 che prevede l'insegnamento dell'italiano nelle scuole slovene dei tre comuni bilingui della vicina Slovenia. Auspica un intervento più incisivo da parte del Governo, anche per scongiurare l'abbandono delle scuole che rinunciano all'insegnamento dello sloveno da parte dei ragazzi interessati allo studio di quella lingua.

5-09786 Sgambato: Sul diritto allo studio di un minore affetto da patologie di carattere allergico.

Il sottosegretario Gabriele TOCCA-FONDI risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 2*).

Irene MANZI (PD), in qualità di cofirmataria, si dichiara solo parzialmente soddisfatta a fronte di una risposta che illustra una situazione totalmente divergente da quella che era stata descritta e rispetto alla quale si chiedevano delucidazioni. Ringrazia comunque il Governo per essersi fatto carico del problema e si riserva, insieme alla collega Sgambato, di continuare a seguire gli sviluppi della questione.

5-10006 Vacca: Sull'invito rivolto ad alcune scuole dell'Abruzzo a partecipare all'evento del 10 novembre 2016 nell'ambito della XIV edizione del Festival delle letterature di Pescara.

Il sottosegretario Gabriele TOCCA-FONDI risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 3*).

Gianluca VACCA (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta i cui contenuti trova davvero imbarazzanti. Il fatto evidenziato nell'interrogazione, che ha avuto ampio risalto sui mezzi di informazione, ha suscitato un vero e proprio scandalo: con il pretesto di un'occasione culturale si è offerta all'allora Presidente del Consiglio Renzi una comoda passerella in campagna referendaria. La risposta del

Governo mira semplicemente a minimizzare la questione, con evidenti fini di copertura, e non contiene alcuna rassicurazione volta ad evitare che un fatto così grave possa ripetersi. Rispetto a tale atteggiamento, ritiene totalmente inutile lo svolgimento di interrogazioni.

5-07616 Ricciatti: Sul rilancio del turismo culturale nella provincia di Pesaro e Urbino e nei territori circostanti.

Bruno MOLEA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita dal circuito chiuso.

La sottosegretaria Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA, risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 4*).

Irene MANZI (PD), replicando in qualità di cofirmataria, si dichiara soddisfatta della risposta e ne condivide le osservazioni. In particolare, apprezza la sensibilità del Ministero che si fa parte attiva nel mettere allo studio soluzioni che contemperano le esigenze di attrazione turistica nei territori d'origine delle opere con quelle della loro tutela.

Bruno MOLEA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.45.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 19 gennaio 2017.

Agevolazioni in favore delle *start-up* culturali nonché modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di raccolta di capitali tra il pubblico per la valorizzazione e la tutela dei beni culturali.

C. 2950 Ascani.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 10 alle 11.40.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 19 gennaio 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

La seduta comincia alle 14.15.

Sulla bigliettazione dello spettacolo dal vivo.

Audizione di rappresentanti di *Barley Arts*, di *Trident Music* e *Ticketone*.

(Svolgimento e conclusione).

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è assicurata anche mediante la diretta *web-tv*.

Claudio TROTTA, *fondatore di Barleys Arts*, Stefano LIONETTI, *Amministratore delegato di TicketOne* e Maurizio SALVADORI, *Presidente di Trident Music*, svolgono una relazione sui temi dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Sergio BATTELLI (M5S), Roberto RAMPI (PD) e Lorenza BONACCORSI (PD).

Stefano LIONETTI e Claudio TROTTA forniscono alcuni chiarimenti.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti. Dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

5-09494 Blaž ina: Sulle polemiche sull'insegnamento dello sloveno in alcune scuole del Friuli Venezia Giulia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'On.le interrogante segnala l'esistenza di polemiche suscitate in provincia di Trieste dall'organizzazione sindacale Gilda a proposito dell'introduzione dell'insegnamento curricolare della lingua slovena negli istituti comprensivi ed auspica che l'amministrazione promuova azioni finalizzate a smorzare dette controversie fornendo ai soggetti coinvolti le corrette indicazioni atte a dirimere il caso.

Corre l'obbligo evidenziare in premessa la congruità del richiamo all'articolo 12, commi 3 e 4, della legge 23 febbraio 2001, n. 36, recante « Norme per la tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia », che appunto prevede la diffusione dell'insegnamento della lingua slovena nelle scuole italiane, come d'altronde previsto per l'insegnamento dell'italiano nelle scuole slovene dei tre comuni bilingui della vicina Slovenia.

Come risulta dalle informazioni acquisite dal competente Ufficio scolastico regionale, la questione ha preso spunto da una nota indirizzata il 1° giugno 2016 dalla citata organizzazione sindacale all'U.S.R., all'Ambito territoriale di Trieste, all'ufficio III dell'U.S.R. e al coordinatore nazionale della medesima Federazione sindacale, con la quale si paventava la possibilità che l'insegnamento dello sloveno quale seconda lingua comunitaria potesse determinare la perdita del posto da parte di docenti titolari in altra lingua straniera nel corrispondente organico provinciale.

L'organizzazione sindacale riceveva riscontro dapprima dal dirigente dell'Ambito territoriale di Trieste (che, per inciso,

coincide con l'Ufficio III dell'U.S.R. al quale compete la gestione del personale scolastico) con una nota del 3 giugno 2016 indirizzata anche ai dirigenti scolastici degli istituti comprensivi della provincia, nella quale si richiamavano le norme in materia di organici di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 1999. Successivamente, i dirigenti scolastici degli istituti « Iqbal Masih » di Trieste e « Giovanni Lucio » di Muggia, rispettivamente in data 27 giugno e 16 agosto 2016, riferivano circa la situazione all'interno delle loro scuole.

Infine, in data 31 agosto 2016 la segreteria provinciale di Trieste della Gilda-Unams presentava una diffida ai dirigenti scolastici dei due istituti sopra citati, all'U.S.R. e al MIUR chiedendo che, nelle scuole citate, la lingua slovena non venisse inserita tra le discipline curricolari e che le famiglie venissero indirizzate alla scelta di una delle quattro lingue comunitarie sulle quali sono strutturati gli organici.

Con riferimento alla descritta diffida, il dirigente scolastico dell'Istituto « Iqbal Masih » precisava con nota del 12 settembre 2016 che dall'insegnamento dello sloveno quale seconda lingua comunitaria – avviato in una prima classe nell'anno scolastico 2009/10 determinando stabilmente la strutturazione della scuola su 5 sezioni dalle 4 precedenti – nessun docente titolare nell'organico di diritto provinciale aveva visto intaccata la propria posizione e, soprattutto, che era stata evitata la legittima iscrizione di alunni residenti a Trieste nelle scuole della vicina Slovenia,

fenomeno che fino ad allora era invece in costante crescita, con particolare riferimento alla scuola primaria.

Tutto ciò posto, l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli – Venezia Giulia si riserva ogni utile iniziativa allo scopo di riaprire il dialogo con le istituzioni scolastiche e le comunità interessate, salvaguardando anche la correttezza dei rapporti sindacali.

Nel corso di tali operazioni verranno difatti approfonditi con ogni cura gli aspetti tecnici del problema, in particolare la sostenibilità e la programmazione dell'organico sullo sfondo delle novità e delle potenzialità connesse all'organico funzio-

nale, tenendo nella dovuta considerazione i delicati aspetti culturali e sociali sottesi alla tematica in argomento.

Si informa, per completezza, che in data 20 dicembre 2016 l'Ufficio scolastico regionale ha fornito, con nota n. 13572, agli istituti comprensivi della provincia di Trieste indicazioni sull'insegnamento della seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di I grado, invitando i dirigenti scolastici da una parte a tener conto della libertà di scelta delle famiglie, dall'altra a considerare gli specifici vincoli normativi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009.

ALLEGATO 2

5-09786 Sgambato: Sul diritto allo studio di un minore affetto da patologie di carattere allergico.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione a quanto segnalato dall'On.le interrogante, si forniscono gli elementi informativi acquisiti dall'Ufficio scolastico regionale per la Campania.

Nello specifico, i genitori dell'alunno citato nell'interrogazione hanno presentato, all'atto dell'iscrizione, una documentazione medica attestante una mera allergia al latte e ai suoi derivati. Solo nei primi giorni di settembre i genitori hanno poi comunicato che tale allergia non era limitata al rischio di ingestione, ma anche a quello di contaminazione e di inalazione. Questa situazione veniva anche confermata dall'allergologa che teneva in cura il ragazzo.

Stante le dichiarazioni della famiglia e del medico curante, il problema appariva grave in quanto, in caso d'insorgenza di una probabile crisi, si sarebbe reso necessario un pronto intervento medico per praticare una iniezione di adrenalina.

L'Istituzione scolastica ha preso atto di non essere in grado di garantire la sicurezza dell'alunno che sarebbe stato esposto, sia da convittore che da semiconvittore, al rischio continuo di shock anafilattico per ben tre volte nell'arco della giornata in occasione della preparazione,

della somministrazione e, ovviamente, della consumazione giornaliera dei pasti agli alunni, che il Convitto fornisce nel numero di oltre 100 a colazione, 800 a pranzo e 100 a cena.

Va sottolineato, al riguardo, che il Convitto non annovera nei suoi ruoli personale adeguato a fronteggiare una situazione di gravità per tutto l'arco delle 24 ore, né è fornito di personale medico ma unicamente di un infermiere nominato per 6 ore giornaliere.

Tutto ciò posto, il Dirigente scolastico ha invitato i genitori dell'alunno al fine di illustrare loro le difficoltà sopra descritte. In tale circostanza sono stati loro indicati altri due licei di Napoli ad indirizzo sportivo, entrambi facilmente raggiungibili dalla residenza del minore, che avrebbero consentito allo stesso di seguire serenamente il percorso scolastico richiesto, senza metterne a repentaglio la salute.

Non si è verificata pertanto alcuna discriminazione da parte del Convitto Nazionale « Vittorio Emanuele II » di Napoli che, peraltro, tra convittori e semiconvittori, ospita diversi alunni allergici affetti da intolleranze, celiaci o vegetariani.

ALLEGATO 3

5-10006 Vacca: Sull'invito rivolto ad alcune scuole dell'Abruzzo a partecipare all'evento del 10 novembre 2016 nell'ambito della XIV edizione del Festival delle letterature di Pescara.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito a quanto rappresentato dall'On.le interrogante, l'Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo ha fornito una dettagliata relazione dalla quale emergono i chiarimenti che si espongono di seguito.

Si sottolinea, in premessa, che il #FLA Pescara Festival è un appuntamento annuale che vede da sempre protagoniste le scuole della Regione con una significativa partecipazione degli studenti agli eventi che animano il Festival stesso. Si tratta di una manifestazione di grande rilevanza culturale in cui letteratura, musica, teatro, giornalismo, reading, poesia, sono raccomandati, interpretati e resi disponibili ad un ampio pubblico da parte di autori e giornalisti. In considerazione di tutto ciò, esso rappresenta per le scuole del territorio un'importante opportunità educativa e formativa.

Come nelle passate edizioni, anche quest'anno l'U.S.R. per l'Abruzzo ha diffuso e promosso l'iniziativa, al fine di sensibilizzare la partecipazione delle scuole abruzzesi al nutrito programma di eventi previsti. A tal fine, a fronte della richiesta pervenuta dal soggetto organizzatore dell'evento, in data 3 novembre 2016 lo stesso U.S.R. ne ha dato informazione a mezzo pubblicazione sul proprio sito web.

L'Ufficio, inoltre, in considerazione dell'alto numero di adesioni da parte delle scuole, ha collaborato agli aspetti organizzativi e logistici inerenti alla partecipazione delle scuole alla giornata di apertura del Festival. Tale collaborazione si è resa opportuna per garantire che la

partecipazione degli alunni potesse svolgersi nel modo più regolare possibile, anche e soprattutto per gli aspetti che attengono alla sicurezza e all'incolumità degli stessi.

Sempre con riferimento agli aspetti organizzativi e logistici, l'Ufficio IV dell'U.S.R. – Ambito territoriale per le province di Pescara e Chieti – ha inviato una mail interna con la quale si sono fornite alle scuole apposite indicazioni per la partecipazione alla giornata di apertura del #FLA, in considerazione della prevedibilmente notevole affluenza all'interno del Teatro Circus da parte non soltanto degli studenti, ma anche della cittadinanza, per la presenza del Presidente del Consiglio dei Ministri.

In merito alle questioni sollevate nell'interrogazione riferite all'attestato, l'Ufficio scolastico regionale ha chiarito che chi ha rilasciato lo stesso è stato il soggetto organizzatore e non l'U.S.R. medesimo, e che l'attestato ha riguardato la mera partecipazione all'evento e non anche i crediti. Difatti, il compito del riconoscimento dei crediti non compete né ai soggetti organizzatori né all'Amministrazione scolastica, bensì spetta al consiglio di classe che, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale n. 49/2000, che rinvia per alcuni aspetti al d.P.R. n. 323/1998, deve attenersi ai criteri stabiliti dal collegio dei docenti e agli obiettivi formativi ed educativi dell'indirizzo di studio.

L'articolo 1 di tale decreto stabilisce che le esperienze che danno luogo all'acquisizione dei crediti formativi sono

quelle realizzate al di fuori della scuola di appartenenza e consistenti in attività culturali, artistiche, ricreative, di formazione professionale, di lavoro e attività attinenti all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione e allo sport.

Tutto ciò posto, preso atto che la partecipazione di studenti e accompagnatori è stata del tutto spontanea e che l'adesione

delle scuole è risultata quanto mai folta, si evince che non vi è stato alcun condizionamento o pressione nella vicenda da parte dell'U.S.R. il quale, si ribadisce, ha unicamente collaborato con il soggetto organizzatore della manifestazione per garantire una corretta gestione e un adeguato coinvolgimento di studenti e insegnanti.

ALLEGATO 4

5-07616 Ricciatti: Sul rilancio del turismo culturale nella provincia di Pesaro e Urbino e nei territori circostanti.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole Ricciatti, unitamente ad altri Onorevoli colleghi mi chiede quali iniziative si intendano assumere per riportare nel Montefeltro alcune opere d'arte, nate in quel territorio ed ora presenti nelle principali collezioni museali d'Italia, così da rafforzarne l'attrattività turistica.

A tale proposito permettetemi di rammentare che la richiesta, pur comprensibile, riferita al patrimonio artistico del Montefeltro, è assimilabile a tantissimi altri casi – si pensi, tra le altre, al mosaico d'Orfeo scoperto a Cagliari nel 1762 e da allora esposto nel Museo archeologico di Torino, o alle Tavole di Heraclea scoperte a Policoro e custodite presso il Museo archeologico di Napoli – che hanno visto per ragioni diverse opere d'arte venire collocate in sedi museali anche distanti dal luogo d'origine, sedi peraltro che ne hanno consentito la conoscenza e la valorizzazione.

È questo il processo attraverso il quale si sono formate nella storia – per il confluire di filoni e percorsi diversi – le grandi collezioni museali di importanza internazionale, quale indubbiamente è la Pinacoteca di Brera o la Galleria degli Uffizi, assimilabili per la ricchezza e la varietà delle collezioni che le hanno formate ad altri grandi musei europei quali il Louvre, il British o i Vaticani.

Le competenti Direzioni generali del Ministero, riflettendo un consolidato orientamento culturale e scientifico, hanno sempre ritenuto inopportuno rimettere in discussione l'integrità delle collezioni storizzate, sia pubbliche che private, i cui processi formativi rappresentano essi

stessi un valore da tutelare, e pertanto si sono sempre espresse a favore di una conservazione integrale delle stesse.

Si tratta di valutazioni espresse al più altro livello tecnico scientifico, dalle quali non si può prescindere.

Tuttavia, tale indicazione può essere integrata dalla considerazione che la crescente sensibilità delle comunità locali verso il patrimonio culturale originato nei loro territori – sensibilità cui il presente così come altri atti di sindacato ispettivo danno testimonianza – rappresenta anch'essa un valore meritevole di attenzione e di risposta. A tal fine, desidero far presente all'Onorevole interrogante che già ora il Codice dei Beni Culturali e le stesse buone prassi museali soccorrono, offrendo strumenti per conciliare le diverse istanze.

Si possono, infatti, mettere allo studio ipotesi di prestito temporaneo per progetti espositivi e didattici di qualità, fondate sulla collaborazione fra Musei, ferma restando naturalmente la prioritaria esigenza di tutela delle opere stesse.

Poiché l'onorevole interrogante richiama anche il fattore turismo, fondamentale per la zona, vorrei far presente che uno degli obiettivi del Piano strategico del turismo 2017-2022, proprio in questi giorni all'esame delle competenti Commissioni parlamentari, è quello di individuare le scelte strategiche per i prossimi anni puntando sul rinnovamento e sull'ampliamento dell'offerta turistica, valorizzando quelle destinazioni che, pur essendo caratterizzate dalla presenza di un importante patrimonio culturale, non sono inserite nei circuiti turistici tradizionali.

Per la valorizzazione e promozione di questi luoghi, componente determinante dell'offerta turistica italiana, il Ministro Franceschini ha firmato lo scorso 2 dicembre il decreto ministeriale n. 555 che indice per il 2017 l'Anno dei Borghi in Italia.

Il nostro intento, tra le altre cose, è quello di redigere un elenco aggiornato dei borghi turistici d'Italia su base regionale, con il coinvolgimento delle Regioni, di altri Enti territoriali e locali, di Università e istituti scientifici, di Associazioni di utenti, degli operatori del settore culturale e turistico e del terzo settore, da inserire nell'Atlante dei Borghi d'Italia. Di identificare i Borghi sensibili allo sviluppo del turismo sostenibile e lento da proporre

anche per una possibile integrazione con il Piano di digitalizzazione del MiSE, secondo il protocollo sottoscritto a settembre 2016 per la diffusione di piattaforme digitali al servizio del turista sul territorio italiano.

Come è noto oggi la promozione e la valorizzazione viaggiano soprattutto online, è importante anche metterci al passo coi tempi: la maggior parte delle prenotazioni avviene sul web che è lo strumento principale per intercettare il mercato internazionale e per dare quindi un contributo all'implementazione dei flussi turistici in territori ricchi di storia, di arte, di cultura e di tradizioni come il Montefeltro.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Decreto-legge 243/2016: Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno. C. 4200 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	53
--	----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori. COM(2016) 283 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	55
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di documento finale</i>)	62

ATTI DEL GOVERNO:

Schema del piano strategico di sviluppo del turismo in Italia, per il periodo 2017-2022. Atto n. 372 (<i>Esame e rinvio</i>)	56
ALLEGATO 2 (<i>Nota depositata dalla sottosegretaria di Stato ai beni e alle attività culturali e al turismo, Dorina Bianchi</i>)	66

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 19 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 9.35.

Decreto-legge 243/2016: Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno.

C. 4200 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(*Seguito esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 gennaio 2017.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri ha svolto la relazione, in sostituzione del relatore Vico impegnato a partecipare alle audizioni che, anche nella giornata odierna, si stanno svolgendo presso la Commissione Bilancio.

Andrea VALLASCAS (M5S), in attesa dell'arrivo del relatore Vico, chiede di sospendere brevemente la seduta.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, accede quindi alla richiesta del deputato Vallascas e sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 9.40, è ripresa alle 10.20.

Davide CRIPPA (M5S) lamenta l'incongruenza che le questioni relative al com-

pletamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del gruppo Ilva siano trattate in sede primaria dalla Commissione Bilancio dal momento che, nel corso della presente legislatura (ma anche in quella precedente), queste materie sono state sempre assegnate alla Commissione Attività produttive. Lamenta altresì che la decisione di rinviare al prossimo 25 gennaio la deliberazione della proposta di parere vanificherà l'obiettivo di dare indicazioni efficaci alla Commissione Bilancio che ha fissato il termine per la presentazione degli emendamenti nella giornata del prossimo 23 gennaio. La deliberazione della proposta di parere nella giornata odierna avrebbe infatti consentito di recepire nelle proposte emendative il contenuto di eventuali osservazioni o condizioni.

Gianluca BENAMATI (PD) condivide l'osservazione del collega Crippa in merito all'assegnazione alla Commissione Bilancio di una materia da sempre trattata dalla Commissione Attività produttive. Da questo punto di vista ritiene opportuna la partecipazione del relatore Vico alle audizioni in corso presso la V Commissione e ricorda che il presidente Epifani, su indicazione dell'ufficio di presidenza della Commissione, ha scritto alla Presidente della Camera chiedendo la riassegnazione del provvedimento in esame alla competenza congiunta delle Commissioni V e X.

Marco DA VILLA (M5S) precisa che la deliberazione della proposta di parere è stata rinviata alla prossima settimana su richiesta del gruppo PD.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ricorda che lo scorso 11 gennaio, su richiesta dei rappresentanti dei gruppi in Commissione, ha inviato una lettera alla presidente Boldrini con la richiesta di modificare l'assegnazione del provvedimento in esame, in considerazione del fatto le disposizioni recate dall'articolo 1 del decreto, che integra i contenuti del programma finalizzato al trasferimento dei complessi aziendali del gruppo ILVA, in-

vestono direttamente materia che è stata più volte oggetto di attenzione da parte della Commissione Attività produttive. Nella medesima lettera ha sottolineato come nella legislatura in corso la Commissione abbia esaminato in sede referente, congiuntamente alla Commissione VIII, altri sei provvedimenti d'urgenza relativi alla complessa situazione industriale dell'Ilva, ritenendo conseguentemente opportuno che della materia e dei relativi sviluppi normativi essa fosse coerentemente investita in via primaria anche in questa occasione. Come già comunicato ai colleghi, sottolinea che la Presidente Boldrini, rispondendo anche ad una analoga richiesta del Presidente della Commissione Ambiente, non ha ritenuto di modificare l'assegnazione del provvedimento rilevando che esso reca interventi in materie diverse, riconducibili – oltre che alla competenza della Commissione Bilancio – alle specifiche competenze di almeno altre cinque Commissioni permanenti (VII, VIII, X, XI e XII); i predetti interventi sono unificati dalla comune finalità di fronteggiare specifiche « situazioni critiche » in alcune aree del Mezzogiorno, anche tramite lo stanziamento di apposite risorse finanziarie. La Presidente ha pertanto ritenuto di confermare l'assegnazione già effettuata in coerenza sia con le previsioni della circolare del 16 ottobre 1996, che attribuisce alla Commissione Bilancio la competenza sulla materia degli interventi nelle aree depresse, sia con la prassi costante secondo la quale i provvedimenti plurisettoriali, che non possono essere ricondotti alla competenza per materia di una o due Commissioni, sono assegnati alla I Commissione se le norme da essi recate hanno carattere ordinamentale, ovvero alla V Commissione se – come nel caso in esame – hanno carattere prevalentemente economico-finanziario.

Con riferimento alla questione sulla deliberazione della proposta di parere, ricorda che nell'ufficio di presidenza di ieri non è stata sollevata nessuna obiezione alla proposta del gruppo PD di procedere alla sua votazione nella prossima settimana.

Nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.30.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Giovedì 19 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 9.40.

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori.
COM(2016) 283.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 novembre 2016.

Chiara SCUVERA (PD), *relatrice*, illustra la proposta di documento finale (*vedi allegato 1*).

Davide CRIPPA (M5S) osserva che nella proposta di documento finale manca la parte relativa alle sanzioni da attuare nell'interesse dei consumatori. Ritiene invece che questo aspetto dovrebbe essere sottolineato con forza nella proposta di documento che sarà trasmessa alle istituzioni europee, anche alla luce dei recenti avvenimenti relativi ai test di omologazione di autovetture che producono emissioni inquinanti di ossidi di azoto. Ricorda che alcuni giorni fa il tribunale di Hildesheim, località in bassa Sassonia, ha condannato la casa automobilistica Volkswagen a rimborsare a un cliente le somme per l'acquisto di un'auto coinvolta nel « dieselgate » e osserva che in Italia nulla è stato fatto al riguardo. Sottolinea quindi la necessità di un'uniformità e una coerenza normativa a livello europeo nella materia della tutela dei consumatori in

modo da consentire sanzioni omogenee all'interno dei Paesi dell'Unione. A questo fine, in Italia sarebbe soprattutto necessario introdurre una normativa sulla *class action*.

Ritiene ultronea l'osservazione alla lettera a) della proposta di documento in cui si segnala l'esigenza che il Governo italiano continui a partecipare attivamente alle ulteriori fasi negoziali in quanto ciò rientra nelle sue competenze. Osserva invece che si dovrebbe inserire una condizione volta a prevedere un omogeneo sistema sanzionatorio delle frodi diffuse perpetrate a danno dei consumatori europei, in mancanza del quale sarebbe del tutto vanificata l'efficacia di una modifica del sistema di cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori.

Gianluca BENAMATI (PD) osserva che l'aspetto evidenziato dal collega Crippa sulla possibilità di un diverso sistema sanzionatorio delle frodi commerciali – derivante dai diversi ordinamenti civili e penali dei singoli Paesi – all'interno del territorio europeo rappresenta un dato di fatto che, tuttavia, non attiene all'efficacia della cooperazione tra le diverse autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori. Sottolinea che l'atto in esame riguarda l'operatività delle Autorità nazionali, mentre l'approfondimento sulle singole legislazioni nazionali – pur condivisibile nel merito – non è oggetto della proposta di regolamento in esame. Condivide quindi i contenuti della proposta di documento presentata dalla collega Scuvera incentrata sui contenuti dell'atto in esame. Osserva infine che l'ordinamento italiano, pur carente di alcuni strumenti quali la *class action*, presenta un buon livello di tutela dei consumatori.

Chiara SCUVERA (PD), *relatrice*, nel ringraziare i colleghi intervenuti, ritiene che la questione della normativa sostanziale per la tutela dei consumatori posta dal collega Crippa richiami la l'importanza di realizzare un'efficace integrazione eu-

ropea a livello economico e sociale in grado di consentire un sistema omogeneo di tutela dei consumatori nei singoli Stati membri. Rileva tuttavia che l'oggetto della proposta di regolamento è il coordinamento tra le autorità competenti sulle misure di esecuzione per le violazioni sulla normativa sostanziale a tutela del consumatore. Osservato che la proposta di regolamento in esame risponde al duplice obiettivo di superare le significative discrasie e differenze tuttora esistenti nell'assetto giuridico della materia fra i diversi Paesi membri e di promuovere una maggiore cooperazione tra le autorità nazionali competenti nel settore, rileva che le forme di coordinamento tra le autorità competenti ad eseguire quella normativa sono ancora insufficienti ad assicurarne l'efficacia. Concorda con il collega Crippa che si debba sottolineare con maggiore convinzione la necessità di armonizzazione dei sistemi giuridici e sanzionatori. Si riserva di valutare l'inserimento della condizione proposta dall'onorevole Crippa sull'efficacia della tutela dei consumatori. Ritiene invece di mantenere l'osservazione alla lettera a) della proposta di documento – pur nella consapevolezza che si tratta chiaramente di una competenza del Governo – al fine di sottolineare che la riforma è volta al rafforzamento della cooperazione tra autorità nazionali evitando sovrapposizioni e interferenze di competenze che potrebbero irrigidire il sistema. Assicura che terrà conto delle osservazioni e integrazioni che saranno proposte dai colleghi al documento presentato.

Marco DA VILLA (M5S) chiede di chiarire i soggetti cui sarà trasmesso il documento in esame. Osserva altresì che nell'audizione dei rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico era emersa l'esigenza di armonizzare il sistema sanzionatorio a livello europeo. Ritiene pertanto importante richiamare questo aspetto nella proposta di documento finale.

Gianluca BENAMATI (PD) ricorda che già in altre occasioni si è chiarito che il

Governo, gestendo la fase negoziale, è tra i destinatari del documento che sarà deliberato dalla Commissione. Ritiene sì possa inserire nelle premesse l'auspicio e l'opportunità di un sistema sanzionatorio armonizzato a livello europeo.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, fa presente che il documento finale che sarà approvato dalla Commissione, sarà trasmesso ai sensi dell'articolo 127, comma 2, del regolamento, al Presidente del Senato e al Presidente del Consiglio. Sarà altresì trasmesso, come di consueto, al sottosegretario di Stato con delega agli affari europei, al Presidente del Parlamento europeo, al Presidente della Commissione europea e al Presidente del Consiglio dell'Unione europea.

Nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.20.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 19 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI. — Interviene la sottosegretaria di Stato ai beni e alle attività culturali e al turismo, Dorina Bianchi.

La seduta comincia alle 10.40.

Schema del piano strategico di sviluppo del turismo in Italia, per il periodo 2017-2022.

Atto n. 372.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema in oggetto.

Ignazio ABRIGNANI (SC-ALA CLP-MAIE), *relatore*, illustra i contenuti del Piano strategico per lo sviluppo del turismo per il periodo 2017-2022 è adottato ai sensi dell'articolo 34-*quinquies* del decreto-legge n. 179/2012, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012,

n. 221. Si tratta del primo Piano strategico per il turismo presentato alle Camere per l'espressione del parere.

Il Piano, finalizzato a promuovere un'azione coordinata e un indirizzo strategico nel settore turistico, è stato approvato all'unanimità, il 14 settembre 2016, dal Comitato permanente per lo sviluppo del turismo, con il coordinamento della Direzione Generale Turismo del MiBACT e con la partecipazione delle istituzioni pubbliche, degli operatori di settore, degli *stakeholders* e delle comunità. Il successivo 15 settembre, la Conferenza Stato regioni ha espresso parere favorevole sul Piano che, come evidenziato dalla Conferenza medesima, rappresenta un documento pienamente condiviso da tutti gli operatori del settore, predisposto con l'apporto dei diversi livelli istituzionali pubblici coinvolti e dei rappresentanti delle categorie private. In relazione a ciò, è utile sottolineare che il PST, caratterizzato da un orizzonte temporale di sei anni (2017-2022), declina, a livello nazionale, un nuovo « sistema organizzato » per il miglioramento della competitività turistica dell'Italia: le amministrazioni competenti, centrali e regionali, e tutti gli operatori del turismo italiano, pubblici e privati, hanno contribuito, attraverso una pluralità di strumenti di condivisione, sia di confronto diretto, sia di natura digitale, alla definizione del Piano e alle sue fasi successive, attraverso un metodo aperto e partecipato. Strumento centrale di tale strategia è costituito dall'attivazione di tavoli di concertazione interistituzionali permanenti fra Amministrazioni centrali (MIT; MATTM; MiSE; MAECI; MIPAAF; MIUR), regioni, altri enti territoriali e *stakeholder* su argomenti di specifico interesse per il settore, nonché rappresentanze economiche e altri attori che condividono responsabilità ed esprimono interessi collettivi o imprenditoriali nel campo delle politiche del turismo e della valorizzazione.

Il Piano, come già evidenziato, intende promuovere una nuova modalità di fruizione turistica del patrimonio del Paese, basata sul rinnovamento e ampliamento dell'offerta turistica delle destinazioni

strategiche e sulla valorizzazione di nuove mete e nuovi prodotti, per accrescere il benessere economico, sociale e sostenibile e rilanciare così, su basi nuove, la *leadership* dell'Italia sul mercato turistico internazionale. A tale fine, esso segue una struttura logica articolata in 4 obiettivi generali:

innovare, specializzare e integrare l'offerta nazionale (al fine di renderla sostenibile e competitiva);

accrescere la competitività del sistema turistico (al fine di creare le condizioni favorevoli per il consolidamento e il rilancio della filiera allargata del turismo);

sviluppare un *marketing* efficace e innovativo (al fine di omogeneizzare gli standard di qualità percepita dai mercati e veicolare il complesso dei valori distintivi dell'offerta nazionale in maniera coordinata sia verso i *target* interni che verso quelli internazionali);

realizzare una *governance* efficiente e partecipata nel processo di elaborazione e definizione del piano e delle politiche turistiche. A tal proposito la nuova ENIT è il principale soggetto attuatore del Piano strategico.

Per l'individuazione delle linee di intervento e delle azioni secondo le quali si sviluppano, il Piano identifica tre principi trasversali: sostenibilità, innovazione e accessibilità/permeabilità (fisica e culturale) quali elementi strategici che agiscono in modo trasversale su tutti gli obiettivi e gli interventi del PST. Tali principi potranno essere tradotti in criteri guida per la valutazione del merito delle azioni che verranno definite e implementate dai programmi annuali nel quadro di riferimento costituito dal Piano. In particolare, la sostenibilità nel turismo è declinata non solo in termini strettamente ambientali ma anche con riferimento allo sviluppo economico, alla mobilità intermodale e dolce, alla sostenibilità economica e territoriale,

alla fruizione del patrimonio, alla creazione e all'innovazione di prodotti turistici, all'uso delle risorse finanziarie, all'autenticità e identità.

L'innovazione afferisce all'introduzione di nuovi fattori che comportino benefici, tangibili e intangibili, per tutti i portatori di interesse del settore turistico. In questo senso, l'innovazione interessa una vasta area di ambiti che vanno dalle destinazioni turistiche, ai prodotti, alle tecnologie, ai processi, ai modelli di business e organizzativi, ai profili professionali e agli strumenti e alle pratiche manageriali, estendendosi a marketing, comunicazione, processi operativi, qualità dei servizi e dei prodotti.

All'innovazione del processo organizzativo e del prodotto si collega la sfida della digitalizzazione, considerata la frontiera di un cambiamento irreversibile all'interno del quale operare. In tal senso assume particolare rilevanza la Strategia per la crescita digitale 2014-2020 promossa dal Governo italiano, nonché il lavoro svolto dallo stesso MiBACT con il laboratorio TdLAB, sintetizzato nel Piano Strategico per la Digitalizzazione del Turismo Italiano, le cui indicazioni sono raccolte dallo stesso Piano in esame.

Con riguardo all'accessibilità, si fa riferimento all'esistenza di condizioni che contribuiscano a ridurre l'isolamento di territori periferici o poco serviti in cui siano presenti risorse valorizzabili; favoriscano la fruizione turistica per tutti senza distinzioni di età, salute o di altro tipo; rendano possibile ai visitatori di comprendere ed interpretare la storia, la complessità e la varietà del patrimonio visitato. Al riguardo il Piano evidenzia l'opportunità di effettuare a monte una mappatura e un'analisi dello stato attuale dell'accessibilità in Italia, basato su dati coerenti con i mercati e i target del turismo accessibile.

Gli obiettivi generali del Piano sono a loro volta articolati in:

obiettivi specifici;

linee di intervento strategico (che individuano gli ambiti operativi finalizzati

al raggiungimento di ciascun Obiettivo specifico)

azioni, che saranno inserite nell'ambito delle linee di intervento strategico e che, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del citato decreto ministeriale 8 agosto 2014, dovranno essere sistematizzate all'interno dei programmi attuativi annuali di cui al citato articolo 34-*quinquies*, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, che ne specificheranno modalità organizzative e gestionali, nonché tempistica, eventuali costi e relative fonti finanziarie, e garantiranno il perseguimento degli obiettivi specifici e generali del PST.

Per quanto riguarda gli obiettivi specifici delineati nell'ambito di ciascun obiettivo generale nonché delle principali linee di intervento, si citano di seguito quelli maggiormente significativi:

valorizzare in modo integrato le aree strategiche di attrazione turistica e i relativi prodotti anche attraverso una mappatura permanente delle destinazioni turistiche regionali e dei relativi prodotti nonché attraverso il sostegno alla qualificazione dell'offerta dei grandi attrattori e delle destinazioni turistiche mature, in ottica di sostenibilità;

valorizzare in modo integrato le destinazioni turistiche emergenti tramite la valorizzazione degli interventi regionali e dei Distretti Turistici;

ampliare, innovare e diversificare l'offerta tramite il recupero e riutilizzo sostenibile dei beni demaniali a uso turistico nonché tramite l'individuazione di nuove destinazioni e prodotti che permettano ampliamento, innovazione e diversificazione del sistema di offerta turistica nazionale (progettazione e la realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche, nonché per la progettazione e la realizzazione di ciclo stazioni);

digitalizzare il sistema turistico italiano mediante l'infrastrutturazione per la

fruizione « in mobilità » di servizi (banda larga, ultra larga, wi-fi, accesso unico);

adeguare la rete infrastrutturale per migliorare l'accessibilità e l'intermodalità tramite il Piano straordinario della mobilità turistica che è in corso di elaborazione e tramite Progetti strategici per la mobilità ai fini turistici (ciclovie nazionali, cammini, servizi ferroviari turistici, mobilità *slow*);

accrescere la cultura dell'ospitalità e sviluppare competenze adeguate alla evoluzione del mercato mediante lo sviluppo di nuove professionalità nel turismo anche ai fini del rafforzamento dell'occupabilità;

sviluppare e qualificare le imprese del turismo tramite una serie di linee di intervento quali: la definizione di misure di sostegno alle imprese del turismo e di riduzione della pressione fiscale e contributiva per l'aumento della competitività dell'offerta, gli investimenti produttivi, la sostenibilità e la destagionalizzazione; incentivi all'aggregazione degli operatori turistici e all'integrazione dei servizi anche per lo sviluppo e il consolidamento delle reti di imprese; sviluppo della cooperazione pubblico-privata per il miglioramento e l'ampliamento della gamma di prodotti turistici; potenziamento del sistema di incentivi per la digitalizzazione delle imprese del turismo;

definire un quadro normativo, regolamentare e organizzativo funzionale allo sviluppo tramite: il coordinamento normativo e raccordo operativo degli strumenti di sostegno finanziario alle imprese del turismo e dei trattamenti fiscali nel settore; tramite strumenti finalizzati all'emersione e alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro non dichiarati, irregolari e dell'evasione contributiva; tramite la definizione di un sistema nazionale di classificazione delle strutture ricettive nonché tramite la normativa e controllo per il contrasto di attività svolte in maniera abusiva e di sleale concorrenza;

rafforzare i posizionamenti e l'attrattività del brand Italia e facilitare azioni di

promozione sul mercato interno, mediante tra l'altro: la promozione unitaria e coordinamento immagine del brand Italia; la promozione integrata del *made in Italy* e delle sue filiere di eccellenza; il rafforzamento del brand Italia attraverso la promozione del patrimonio culturale immateriale; l'armonizzazione dei piani di promozione regionali in coerenza con progetti di valenza interregionale;

rafforzare la digitalizzazione dei servizi di promozione e commercializzazione tramite la differenziazione degli strumenti digitali in coerenza con i singoli mercati, e il potenziamento delle infrastrutture digitali per la commercializzazione dell'offerta;

promuovere la gestione integrata e partecipata, l'aggiornamento continuo del Piano e le scelte degli operatori in direzione della sostenibilità e dell'innovazione e ampliare l'informazione e la disponibilità di dati sul turismo in Italia;

assicurare la sorveglianza delle politiche e dei piani di sviluppo e valorizzazione turistica tramite la Costruzione di un sistema di sorveglianza sui risultati e gli impatti del PST, con relativa tabella riassuntiva dei *target* quantitativi.

In conclusione, il Piano strategico considera il turismo una straordinaria opportunità che l'Italia intende cogliere e sviluppare in un'ottica di accompagnamento agli obiettivi della strategia « Europa 2020 », quale motore di crescita economica, di sviluppo e di occupazione, nonché di rafforzamento della coesione sociale e territoriale.

In considerazione del termine di scadenza per l'espressione del parere fissato al prossimo 30 gennaio, si riserva di presentare nella seduta del prossimo mercoledì 25 gennaio una proposta di parere sull'atto in esame invitando i colleghi a fargli pervenire eventuali osservazioni e contributi. Anticipa sin d'ora che intende inserire nella proposta di parere un'osservazione che richiami il modello Industria

4.0, oggetto di una recente indagine conoscitiva della Commissione, anche con riferimento alle imprese del turismo.

Mattia FANTINATI (M5S), nel concordare con il relatore sul fatto che il turismo rappresenta un motore dell'economia del Paese, osserva che il Piano in esame appare sicuramente efficace dal punto di vista della comunicazione, ma non altrettanto sul versante dell'operatività. Sottolinea che è stato presentato a solo un anno dalla scadenza naturale della legislatura pur delineando un orizzonte sulle politiche del turismo per i prossimi sei anni. Rileva che per l'elaborazione del documento all'esame della Commissione sono stati impegnati circa un milione e mezzo di euro e auspica che siano offerti ai parlamentari e ai cittadini strumenti per misurare il ritorno di un così cospicuo investimento. Chiede quindi quali siano stati gli esiti del cosiddetto Piano Gnudi elaborato dal precedente Governo. Nel concordare sull'opportunità di investire nel digitale anche nel settore turistico, stigmatizza le operazioni sinora attuate con riferimento in particolare ai siti *Very-bello.it* e al portale *Italia.it* che hanno rappresentato un enorme spreco di denaro pubblico. Osserva infine che sarebbe stato opportuno svolgere audizioni con le categorie interessate dal Piano strategico in esame.

Ignazio ABRIGNANI (SC-ALA CLP-MAIE), *relatore*, esprime apprezzamento per l'evidente e profonda modifica nell'approccio delle politiche di rilancio del turismo da parte del Ministro Franceschini. In particolare, valuta positivamente la scelta di valorizzazione dell'immenso patrimonio culturale italiano, testimoniata dall'impostazione del decreto « Art-bonus », elemento che marca la differenza rispetto ai ministri che lo hanno preceduto. Questo approccio rappresenta, a suo giudizio, l'unica strada percorribile per il potenziamento di un settore strategico per l'economia nazionale.

Tiziano ARLOTTI (PD) osserva come il Piano strategico per lo sviluppo del turi-

simo presentato nel gennaio 2013 dal Ministro Gnudi abbia rappresentato una sorta di *masterplan* per l'elaborazione del documento in esame. In questo contesto, ritiene che il Piano strategico presentato dal Ministro Franceschini contenga l'individuazione di obiettivi assolutamente fondamentali, primo fra tutti quello della destinazione e valorizzazione del territorio e dei suoi beni culturali. Considerato l'esito del recente referendum costituzionale, ritiene debba essere rafforzato il ruolo della Conferenza Stato-regioni e della Conferenza unificata per evitare una dispersione di potenzialità e risorse destinate a obiettivi strategici del Piano in esame.

Ricorda l'importanza di misure già avviate come lo strumento dell'Art-bonus che finalmente riesce a coniugare la necessità di valorizzare contestualmente cultura e turismo così come le misure relative al *tax credit* inserite nell'ultima legge di bilancio. Altro obiettivo strategico è rappresentato dalla stagionalizzazione delle politiche di sostegno e valorizzazione del turismo e in questo senso sono state già intraprese azioni positive da regioni come il Veneto e l'Emilia-Romagna. Sottolinea più in generale che l'obiettivo di una valorizzazione del territorio debba prevedere una cabina di regia che coordini azioni e interventi. Altro elemento essenziale è rappresentato dalla digitalizzazione dell'offerta turistica sempre più richiesta dai consumatori. Esprime quindi apprezzamento per le misure di *tax credit* per la digitalizzazione di cui hanno usufruito oltre 5 mila operatori del settore e per le misure di sostegno alla ristrutturazione delle strutture ricettive.

Evidenza, altresì, la rilevanza di misure volte a contrastare il fenomeno della concorrenza sleale nel settore turistico su cui si sofferma il Piano strategico in esame. Al riguardo ritiene che la proposta di legge in materia di *home restaurant* appena licenziata dall'Assemblea della Camera dei deputati, rappresenti un primo intervento normativo che, nell'ambito della *sharing economy*, procede senz'altro in tale auspicabile direzione. Sottolinea anche la

necessità di modificare la disciplina dei *voucher* particolarmente utilizzati nei lavori stagionali ricordando che su questo tema sarà impegnata dalla prossima settimana la Commissione Lavoro.

Espresso un convinto apprezzamento per i contenuti del Piano strategico in esame, sottolinea la necessità di garantire prospettive alle attività turistiche (si tratta di circa 900 strutture ricettive) nelle aree duramente colpite dal terremoto e dagli avversi fenomeni meteorologici.

Gianluca BENAMATI (PD), dopo aver ascoltato gli interventi del relatore e dei colleghi intervenuti, ritiene opportuno svolgere alcune considerazioni di carattere politico. Sottolinea l'evidente cambio di passo che si è avuto a partire da questa legislatura in tema di politiche del turismo che sono state poste al centro dell'azione di Governo, marcando la differenza rispetto a quanto avvenuto in passato. Sottolinea quindi con soddisfazione che gli interventi in materia di valorizzazione dei beni culturali evidenziano un elemento di espansione del turismo oltre le realtà stagionali, ritenendo che questa scelta continuerà ad essere un modello per il futuro. Si tratta di interventi che uniti alle misure per la digitalizzazione, la destagionalizzazione e il *tax credit* testimoniano una nuova impostazione delle politiche sul turismo. Sottolinea che il quesito sul Titolo V posto nel recente referendum costituzionale era volto, tra l'altro, a restituire al livello centrale le funzioni di promozione e sviluppo del turismo, anche se non intende riaprire in questa sede un dibattito sugli esiti del referendum. Per tali ragioni ritiene che il Piano strategico in esame rappresenti una delle azioni messe in campo dal Governo a sostegno del turismo e un prezioso punto di partenza per le scelte future che potranno essere realizzate in linea di continuità anche da Governi successivi.

La sottosegretaria Dorina BIANCHI desidera innanzitutto ringraziare tutti coloro

che sono intervenuti nel dibattito e ribadisce la strategicità delle scelte compiute dal Ministro Franceschini nel porre al centro dell'azione del Governo le politiche di rilancio del turismo e valorizzazione dei beni culturali. Osserva che nel 2015 il contributo totale del comparto turistico all'economia italiana è stato di 171 miliardi di euro, pari al 11,8 per cento del Pil e al 12,8 per cento dell'occupazione. (elaborazioni Ciset-Irpet 2016). I dati degli arrivi complessivi (italiani e stranieri) sul territorio nazionale sono saliti del 50 per cento tra il 2001 e il 2015. Il 52 per cento degli arrivi totali è di provenienza italiana, il 70 per cento degli arrivi internazionali è di provenienza europea (Confturismo-Ciset, Cernobbio 2016). Nel biennio 2016-2018 si prevede una crescita di oltre il 3 per cento degli arrivi, grazie soprattutto al movimento extraeuropeo (+5,8 per cento) (previsioni Confturismo-Ciset, Cernobbio 2016). Riguardo agli investimenti, il flusso dovrebbe crescere con una media annua dell'1,8 per cento nei prossimi dieci anni, per attestarsi su un valore di 10,9 miliardi nel 2026 (il 3,4 per cento del totale).

Sottolinea che il MiBACT nell'elaborazione di questo Piano ha tenuto nella massima considerazione il Piano precedentemente elaborato dal ministro Gnudi. Ricorda quindi la rilevanza del lavoro svolto nell'ambito degli Stati generali di Pietrarsa per le cui risultanze rinvia alla nota che consegna agli atti della Commissione (*vedi allegato 2*). Nel comprendere alcune preoccupazioni manifestate dal deputato Fantinati in merito alla fattibilità degli obiettivi presentati, sottolinea che il Piano costituisce un punto di partenza per le iniziative attuare nei prossimi sei anni. Per un'analisi dettagliata degli obiettivi strategici e dei dati relativi alle azioni già intraprese dal Governo rinvia quindi alla nota deposita agli atti della Commissione.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.40.

ALLEGATO 1

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori. COM(2016) 283.

PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE

La X Commissione,

premesso che il mercato unico digitale rappresenta una grande opportunità per l'Europa, ma richiede anche tutele nuove per i consumatori che si confrontano con i nuovi modelli di business e affrontano diverse modalità di acquisizione di beni e servizi, come l'e-commerce, nonché armonizzazione dei sistemi giuridici nazionali e migliore cooperazione tra le istituzioni competenti;

esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento della Camera dei deputati, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori (COM(2016)283);

preso atto degli elementi di conoscenza e valutazione acquisiti nel corso delle audizioni svolte sul provvedimento;

premesso che la proposta in esame:

si inserisce tra le iniziative, tra le quali in particolare la Strategia per il mercato unico digitale (COM(2015)192), adottate dalla Commissione europea allo scopo di assicurare standard soddisfacenti di protezione dei diritti dei consumatori nel settore del commercio online;

sostituisce integralmente la disciplina vigente, contenuta nel regolamento (CE 2006/2004), di cui contestualmente dispone l'abrogazione, mediante l'adozione di una normativa molto più articolata e dettagliata;

trae origine da una specifica previsione della stessa normativa vigente la quale stabilisce esplicitamente che la Commissione europea effettui una valutazione degli esiti prodotti dalla sua applicazione e provveda, se del caso, a presentare le opportune integrazioni e correzioni. La proposta si basa, in effetti, su una valutazione esterna del funzionamento della normativa vigente avviata nel 2012, a cui hanno fatto seguito una consultazione pubblica (2013-2014), il vertice europeo dei consumatori nel 2013 e una valutazione d'impatto effettuata dalla Commissione nel 2015;

considerato che:

la radicale revisione del regolamento n. 2006/2004 discende dalla constatazione che la normativa ivi contenuta, pur avendo segnato un progresso rispetto alla situazione preesistente, si è dimostrata tuttavia insufficiente a prevenire e sanzionare le infrazioni diffuse che si verificano simultaneamente in diversi Stati membri, con particolare riguardo al commercio elettronico;

i dati a disposizione dimostrano, infatti, come il mancato rispetto delle norme che tutelano i consumatori genera la scarsa fiducia di questi ultimi – per il timore di abusi o di frodi – ed incide negativamente sulla disponibilità degli utenti ad operare con regolarità in ambito digitale effettuando acquisti su scala transnazionale. La Commissione europea denuncia, infatti, la persistenza, sui principali mercati al consumo, di un elevato

livello di non conformità (tra il 32 e il 69 per cento) con le principali norme UE a tutela dei consumatori, a dimostrazione del fatto che il regolamento vigente non è in grado di raggiungere pienamente gli obiettivi prefissati;

la proposta di regolamento in esame risponde al duplice obiettivo di superare le significative discrasie e differenze tuttora esistenti nell'assetto giuridico della materia fra i diversi Paesi membri e di promuovere una maggiore cooperazione tra le autorità nazionali competenti nel settore;

allo stesso tempo, il carattere più puntuale della nuova disciplina sembra doversi attribuire anche alla rivendicazione, da parte della Commissione europea, di più ampi poteri di intervento allo scopo di accentrare taluni procedimenti, in modo da ridurre il margine di discrezionalità dei singoli Stati membri;

la declinazione dei nuovi e più penetranti poteri alla Commissione sta tuttavia suscitando perplessità e reazioni critiche che si sono tradotte nell'adozione, da parte di alcuni Parlamenti nazionali, di pareri motivati per mancato rispetto del principio di sussidiarietà. Tra le questioni più controverse, particolare rilievo assume la previsione secondo la quale la Commissione può avviare un'azione comune senza consultare le autorità nazionali ma utilizzando le loro risorse. Tale previsione, a giudizio di molti, potrebbe determinare un *vulnus* del generale principio di leale collaborazione tra istituzioni europee e Paesi membri;

allo scopo di rafforzare i presidi a tutela degli utenti, la proposta introduce nuove tipologie di infrazioni rilevanti e include nel suo ambito di applicazione anche le cosiddette infrazioni diffuse e quelle cessate, ovvero alle infrazioni di breve durata cessate prima che possano essere messe in atto misure esecutive, ma che possono provocare un danno per i consumatori anche successivamente;

peraltro, nonostante il maggior grado di dettaglio, in talune parti il nuovo testo

potrebbe dare luogo ad incertezze interpretative. In particolare, la definizione delle infrazioni diffuse appare suscettibile di causare un'eccessiva dilatazione dell'ambito di applicazione del regolamento, per la circostanza, ad esempio, che prescinde dall'elemento soggettivo, come evidenziato da AGCM;

la proposta opportunamente amplia i poteri minimi delle autorità competenti riguardo alla conduzione di indagini e all'esecuzione, al fine di superare le differenze nelle norme procedurali nazionali e nei poteri di controllo, tra le altre cose inserendo la possibilità di effettuare acquisti campione e acquisti in forma anonima (*mystery shopping*), di adottare provvedimenti provvisori, di bloccare siti web, di comminare sanzioni e di assicurare la compensazione dei consumatori in un contesto transfrontaliero;

la proposta rafforza le regole sull'assistenza reciproca tra le autorità nazionali competenti e introduce meccanismi di coordinamento per affrontare le infrazioni diffuse, in taluni casi, tuttavia, in termini tali da imporre un utilizzo non pienamente efficiente delle risorse a disposizione delle stesse autorità, che potrebbero vedersi costrette ad istruire procedimenti che esse possono non considerare prioritari esclusivamente in ragione del principio di reciproca assistenza;

tenuto conto che:

presso il gruppo di lavoro «Consumatori» in seno al Consiglio UE, cui partecipano tutti gli Stati Membri nonché la Commissione, sono in corso negoziazioni sulla proposta di Regolamento in esame, lavori cui sta contribuendo anche l'Italia con osservazioni presentate dal MISE in collaborazione con AGCM;

alcuni significativi progressi sono già stati conseguiti nel corso dei negoziati sinora svolti. Infatti, sulla base di proposte di compromesso avanzate dalla Presidenza slovacca, si è raggiunto un accordo su diversi aspetti che sembrano risolvere dubbi e riserve avanzati da più parti;

un primo apprezzabile progresso è stato conseguito in sede negoziale per quanto concerne la definizione più determinata della fattispecie delle violazioni diffuse, di cui all'articolo 3. Nel testo di compromesso esse si caratterizzano per il fatto di coinvolgere almeno tre Stati membri (nel testo iniziale erano soltanto due) e per essere commesse contemporaneamente dallo stesso operatore, suo agente o distributore;

i poteri e gli obblighi delle autorità competenti, di cui all'articolo 8, vengono parzialmente modificati. In linea generale, l'obiettivo, pienamente condivisibile, di assicurare più ampie garanzie a tutela dei consumatori deve essere perseguito in termini tali da assicurare l'effettività delle procedure attivabili, evitando di porre in essere strumenti e procedure di non agevole gestione concreta. Esempari, al riguardo, appaiono talune disposizioni volte a garantire l'effettività del risarcimento del danno subito dai consumatori, le quali chiamano direttamente in causa le autorità competenti tenute a determinare gli importi da corrispondere e a stabilire i maggiori profitti conseguiti da restituire. Tali obblighi potrebbero risultare di difficile adempimento, quando si tratti di effettuare quantificazioni che si riferiscono ad una platea estremamente ampia di clienti (trattandosi, peraltro, di interessi collettivi). Per tale motivo, le modifiche in discussione in sede negoziale appaiono apprezzabili in quanto dirette ad individuare soluzioni praticabili ed efficaci verso i consumatori, cercando di evitare sovrapposizioni con la tutela giurisdizionale;

i testi di compromesso hanno anche riequilibrato il riparto di poteri tra Commissione e autorità nazionali, facendo in particolare venir meno l'ipotesi di un avvio dell'azione comune senza consultare le autorità nazionali, ma utilizzandone le risorse, nel caso di infrazioni diffuse aventi carattere unionale;

rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nel-

l'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

esprime una valutazione positiva,

con le seguenti osservazioni:

a) si segnala l'esigenza che il Governo italiano continui a partecipare attivamente alle ulteriori fasi negoziali per evitare il rischio di soluzioni che possano pregiudicare i risultati già conseguiti a livello nazionale per quanto concerne l'effettività degli strumenti e delle procedure a tutela dei consumatori, con particolare riguardo all'eventualità che il supporto all'attività delle autorità nazionali competenti più deboli limiti, nella logica della cooperazione e dell'assistenza reciproca, l'efficacia dell'azione delle autorità nazionali competenti più forti e strutturate. In sostanza, il sistema di cooperazione non dovrebbe inserire elementi di novità che comportino arretramenti per l'ordinamento nazionale;

b) relativamente al riparto delle competenze tra i diversi livelli di governo, unionali e nazionali, occorre trovare un soddisfacente punto di equilibrio che si prefigga di assicurare un effettivo e concreto progresso per quanto concerne la tutela dei consumatori, senza imporre modelli troppo rigidi e non dotati della necessaria flessibilità. A tal fine, appare apprezzabile l'ipotesi, inserita come opzione nell'ultimo testo di compromesso, volta ad attribuire alla Commissione il potere di suggerire alle autorità competenti di condurre appropriate indagini nel caso in cui si abbia il ragionevole sospetto di un'infrazione diffusa a carattere unionale. Appare allo stesso modo apprezzabile l'ipotesi per cui, in presenza di una violazione diffusa, in caso di mancato accordo tra le autorità competenti su chi debba assumere il ruolo di coordinatore e qualora anche la Commissione decida di non assumere tale ruolo, le medesime autorità competenti possano decidere di perseguire le azioni di *enforcement* nazionali, usando, se del caso, il meccanismo di mutua assistenza;

c) con riferimento alle disposizioni che conferiscono alla Commissione la facoltà di adottare atti di esecuzione secondo la procedura d'esame stabilita all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011, stante la delicatezza della materia e il rilievo delle situazioni giuridiche interessate, occorre valutare il rischio di un eccesso di intervento della Commissione stessa anche con riferimento ad aspetti

che dovrebbero invece costituire oggetto di normativa di rango legislativo;

d) si rileva l'opportunità di rafforzare le forme di coinvolgimento dei consumatori, incoraggiando una cooperazione, anche informale, tra loro e le autorità competenti, attivando *feedback* delle decisioni assunte e, in generale, un dialogo più incisivo con gli *stakeholder*.

ALLEGATO 2

Schema del piano strategico di sviluppo del turismo in Italia, per il periodo 2017-2022. Atto n. 372.**NOTA DEPOSITATA DALLA SOTTOSEGRETARIA DI STATO AI BENI E ALLE ATTIVITÀ CULTURALI E AL TURISMO, DORINA BIANCHI.****Turismo, l'impianto del nuovo Piano Strategico 2017-2022.**

Rilanciare la leadership dell'Italia sul mercato turistico mondiale e rendere sempre più il turismo uno strumento di benessere economico e sociale per tutto il paese, riconoscendone, anche in questi anni di contrazione per altri settori economici, il suo valore intersettoriale per la crescita, alla luce delle previsioni positive per i prossimi anni. Questo, in sintesi, è l'obiettivo del nuovo Piano Strategico del Turismo 2017-2022 (PST), nato con il contributo puntuale di Ministeri, Regioni, Anci, sindacati, associazioni di categoria. Un documento di svolta, che delinea gli sviluppi del settore per i prossimi sei anni, puntando sulla sinergia tra i vari attori della filiera, sulla centralità della domanda per l'organizzazione dell'offerta e la selezione delle priorità di intervento, su nuovi modelli di marketing in grado di orientare, quale concreto e condiviso atto di pianificazione strategica, la programmazione degli investimenti nel settore che avverrà – secondo quanto previsto dal DM 18 agosto 2014 e dal DL 179/2012 – attraverso l'adozione annuale, da parte del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di un programma attuativo delle linee strategiche individuate nel piano e conterrà le azioni operative ritenute prioritarie.

Il Piano riprende quanto di positivo espresso nelle precedenti programmazioni di settore e valorizza le attività di analisi e indirizzo già realizzate in tema di in-

novazione e rilancio del turismo a cominciare dagli esiti dei precedenti lavori preparatori:

1. « Turismo Italia 2020 – *Leadership, Lavoro, Sud* », il Piano Strategico per lo Sviluppo del Turismo in Italia, presentato nel gennaio 2013 dall'allora Ministro per il Turismo e lo Sport, Piero Gnudi (di seguito Piano Gnudi);

2. « Il Piano Strategico per la Digitalizzazione del Turismo Italiano », dell'ottobre 2014, a cura del Laboratorio per il Turismo Digitale (TDLab), istituito con un decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo al fine di definire e favorire l'attuazione della strategia digitale per il turismo;

3. « La Carta di Pietrarsa – La nuova strategia per il Turismo Italiano » presentata nel dicembre 2015 come esito conclusivo dei lavori svoltisi in occasione della prima convocazione degli Stati Generali del Turismo a Pietrarsa.

In particolar modo, sia il Piano Gnudi sia il PST elaborano e radicano la visione per il futuro del settore turismo sull'analisi di alcuni, selezionati, elementi dello scenario internazionale che caratterizzano i modelli di domanda e di offerta, delineando scelte strategiche e obiettivi da declinare in un piano di azioni. Tra le sessanta azioni promosse dal Piano Gnudi – alcune delle quali risultano ad oggi essere già state implementate (Rilancio del Comitato Permanente per il Turismo tra Governo, Regioni e Province Autonome; Creazione di Tavoli Tecnici permanenti

con Regioni e Associazioni per implementare il Piano Strategico; Trasformazione del mandato e dell'organizzazione dell'Agenzia Nazionale del Turismo (ENIT), allineandoli a quelli delle migliori agenzie internazionali, inserendo risorse con competenze specifiche; Incremento connettività e intermodalità; Supporto alla creazione di Reti d'Impresa turistiche; etc.) – numerose hanno trovato nelle linee di intervento del PST un sostanziale accoglimento dal punto di vista delle finalità e potranno essere promosse nell'ambito dei Piani attuativi annuali, già a partire dal 2017; a titolo esemplificativo: creazione di una « Fabbrica dei Prodotti » (il Catalogo Italia previsto nel PST) che selezioni, costruisca e promuova i prodotti turistici prioritari (anche multi-regionali); Rilancio del portale Italia.it e utilizzo dei social media in collaborazione con le Regioni; Iniziative volte al miglioramento della distribuzione e della qualità dei flussi turistici nelle città top e a favorire la loro destagionalizzazione e sostenibilità turistica; Sviluppo del Turismo congressuale; Incentivazione e sostegno al consolidamento del ricettivo; e altro.

Parimenti, in piena coerenza con quanto definito dal TDLAB e dalla Strategia per la crescita digitale 2014-2020, nonché dalle linee guida per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico rilasciate dall'AgID, il PST promuove la creazione di ecosistemi digitali turistici con l'obiettivo primario di convogliare e correlare le risorse digitali esistenti sul web, cui associare i servizi onLine al fine di renderle fruibili pubblicamente, attraverso precise politiche di accesso e di condivisione degli strumenti necessari per rendere omogenea l'offerta italiana e rafforzare il brand nazionale.

Il PST 2017-2022 si basa su un metodo aperto e di partecipazione, avviato con gli Stati Generali del Turismo a Pietrarsa (Napoli) a ottobre 2015 e ad aprile 2016: grazie ad esso oggi l'Italia del turismo si è dotata di una cornice unitaria, in cui istituzioni e operatori possono agire condividendo strategie e obiettivi.

Preso atto che si tratta di un settore a forte carattere trasversale sul quale incide l'azione di più amministrazioni pubbliche sia di livello centrale che territoriale, il PST non si configura quale mero atto documentale ma definisce un vero e proprio metodo di lavoro dinamico, condiviso fra tutti gli operatori del settore, i quali sono chiamati ai diversi livelli di responsabilità ad attuarlo e che sarà alimentato, in modalità « revisione continua » e aggiornato attraverso i seguenti strumenti:

tavoli di concertazione permanenti istituiti presso il Ministero dei Beni culturali con gli altri Ministeri coinvolti, le amministrazioni regionali e l'ANCI per concordare *policy* di settore, strumenti normativi e finanziari di intervento;

spazi strutturati di ascolto e lavoro con gli operatori ed i lavoratori del settore;

la creazione di un « cruscotto informativo » per monitorare costantemente il posizionamento competitivo dell'Italia, definito in collaborazione con l'ISTAT, gli Osservatori regionali e l'Osservatorio Nazionale del Turismo;

implementazione di sistemi di comunicazione digitali per la consultazione permanente degli stakeholder (tra queste, la piattaforma partecipativa « idee per il turismo accessibile » dal sito <http://pst.beniculturali.it>) al fine di garantire la trasparenza e la partecipazione;

adozione di un sistema di indicatori di monitoraggio per il miglioramento del Piano stesso.

Il complesso di tali strumenti permetterà di rivedere in modo condiviso le strategie di medio periodo con l'aggiornamento biennale del PST 2017-2022, come stabilito dalla norma e di definire in coerenza i programmi attuativi annuali.

« Attraverso un metodo aperto e condiviso – ha dichiarato il Ministro Franceschini – il processo di elaborazione del Piano ha visto un intenso confronto tra Ministero dei Beni culturali e del Turismo,

Regioni, altre Amministrazioni centrali, Comuni, rappresentanze economiche e attori che condividono responsabilità ed esprimono interessi collettivi o imprenditoriali nel campo delle politiche del turismo. È stata attivata anche una piattaforma aperta al contributo dei cittadini e degli operatori. Il turismo è in crescita e dobbiamo affrontare in modo strategico questo tema organizzando le informazioni e la conoscenza dell'immenso patrimonio dei nostri territori, in modo da limitare la congestione delle destinazioni mature e permettendo ai nostri visitatori di vivere esperienze autentiche ed identitarie, vero valore unico dell'Italia. Pensare ad uno sviluppo durevole e sostenibile del turismo significa porre attenzione alla crescita qualitativa dell'offerta, ponendo al centro i nostri ospiti e le persone che lavorano nel turismo».

I dati del turismo italiano.

Il Piano Strategico intende valorizzare il potenziale del turismo in termini di crescita economica: nel 2015 il contributo totale del comparto turistico all'economia italiana è stato di 171 miliardi di euro, pari al 11,8 per cento del Pil e al 12,8 per cento dell'occupazione. (elaborazioni CISET-Irpet 2016).

I dati degli arrivi complessivi (italiani e stranieri) sul territorio nazionale sono saliti del 50 per cento tra il 2001 e il 2015. Il 52 per cento degli arrivi totali è di provenienza italiana, il 70 per cento degli arrivi internazionali è di provenienza europea (Confturismo-CISET, Cernobbio 2016).

Nel biennio 2016-2018 si prevede una crescita di oltre il 3 per cento degli arrivi, grazie soprattutto al movimento extraeuropeo (+5,8 per cento) (previsioni Confturismo-CISET, Cernobbio 2016).

Riguardo agli investimenti, il flusso dovrebbe crescere con una media annua dell'1,8 per cento nei prossimi dieci anni, per attestarsi su un valore di 10,9 miliardi nel 2026 (il 3,4 per cento del totale).

Secondo il Country Brand Index (Future brand 2014-2015), turismo e cultura

si confermano, per l'Italia, quali principali fattori di attrattività e riconoscibilità.

La metodologia di elaborazione del Piano tra partecipazione e iterazione.

Il processo di costruzione del Piano Strategico del Turismo si è articolato in 6 linee di attività:

A) Sessioni del Comitato Permanente. Le sessioni del Comitato sono 6: Visione, Normativa, Offerta, Impresa, Marketing e Governance. I lavori sono iniziati a marzo 2016 e si sono sviluppati attraverso 16 incontri delle suddette sessioni. Hanno analizzato criticità, potenzialità ed individuato le linee strategiche di intervento che sono state riversate nel Piano previa condivisione ed approvazione da parte del Comitato permanente in occasione degli 8 incontri che ha tenuto sino ad oggi.

B) Stati Generali del Turismo di Pietrarsa. Il MiBACT ha aperto alcuni momenti di riflessione e confronto diretto con le Regioni e gli operatori del settore. Tra questi, si segnalano gli Stati Generali del Turismo Sostenibile (Pietrarsa, ottobre 2015) e gli Stati Generali del Turismo (Pietrarsa, aprile 2016).

Alcuni numeri di Pietrarsa 2016:

28 tavoli di lavoro;

Oltre 400 partecipanti ai tavoli

200 rappresentanti di Istituzioni;

C) Sito internet, piattaforma partecipativa e canali social. Oltre al sito dedicato www.pst.beniculturali.it (10.494 visitatori diversi, 44.486 visite, 698.724 accessi e 101.376 pagine viste in 3 mesi), a conclusione di Pietrarsa è stata attivata una piattaforma partecipativa – accessibile dalla sezione «Il Processo» del sito www.pst.beniculturali.it – destinata a ospitare la consultazione on line per la costruzione del Piano e creare così un dibattito aperto e partecipativo, a livello nazionale, sul futuro del turismo in Italia. Lo strumento, da aprile 2016, ha raccolto:

81 idee (la raccolta di nuove idee si è momentaneamente chiusa il 30 giugno u.s.);

880 membri iscritti.

Tutte le proposte inviate e i dati emersi sinora dalla discussione pubblica sono stati analizzati al fine di individuare i temi emersi con maggiore frequenza, le indicazioni più rilevanti, nonché selezionare alcune azioni da promuovere nell'ambito dei piani attuativi annuali.

È inoltre stata svolta, per circa 2 mesi (30 maggio – 15 luglio), un'intensa attività di animazione sui principali canali social del MiBACT (Facebook e Twitter).

D) Azioni. Sono già in corso alcune iniziative di particolare rilievo strategico avviate in coerenza con le linee del PST e di concerto con alcune Amministrazioni centrali e stakeholder del settore.

E) Tavoli con Amministrazioni centrali. Il processo di costruzione del PST è stato occasione per sperimentare percorsi di collaborazione inter-istituzionale tra i vari componenti dell'Amministrazione Governativa centrale, finalizzati a definire fattori critici e priorità comuni da presidiare congiuntamente e individuare strumenti da attuare in modo coordinato. A integrazione – e ulteriore qualificazione e formalizzazione del suddetto processo – del contributo già fornito in qualità di componenti del Comitato permanente, sono già stati avviati tavoli di lavoro con MATTM, MIT, MiSE, MAECI, MIPAAF e MIUR che hanno consentito, tra gli altri, una finalizzazione operativa nella definizione di accordi inter-istituzionali (alcuni dei quali già sottoscritti: tra MiSE-MiBACT e AGID e tra MiSE, MiBACT e Regioni, per il tramite della Conferenza Stato-Regioni). La sottoscrizione dei suddetti protocolli d'intesa ha già avviato alcune iniziative concrete quali, a titolo esemplificativo, da gennaio 2017, la sperimentazione – promossa nell'ambito dell'accordo tra MiSE-MiBACT e AGID – di una rete wi-fi diffusa e federata con un sistema di accesso unico presso città d'arte

e siti Unesco, aree balneari di grande attrazione, luoghi di porte di accesso all'Italia (aeroporti, porti e autostrade). Al fine di armonizzare le rispettive policy e favorire la partecipazione (diretta o indiretta) delle singole Amministrazioni centrali al raggiungimento degli obiettivi del PST, nella fase attuativa tali tavoli sono resi permanenti e implementati per mettere a sistema iniziative su scala nazionale.

F) Tavoli con Regioni e stakeholder pubblici e privati. Alcuni temi di rilevanza nazionale sono attualmente già in corso di approfondimento con le Regioni e i principali stakeholder pubblici e privati del settore.

G) Indagine con Regioni per catalogo destinazioni/incrocio target domanda promozione.

Il suddetto processo, oltre che a contribuire alla redazione del PST, ha promosso il tema fondamentale dell'integrazione e del coordinamento tra le politiche che direttamente e indirettamente investono il turismo.

Visione, obiettivi e linee di intervento del Piano.

Il Piano promuove una visione declinata in:

- territorio e patrimonio;
- competitività e lavoro;
- il turista al centro;
- integrazione e interoperabilità.

Quattro gli obiettivi generali, articolati in 13 obiettivi specifici e 52 linee di intervento: il PST definisce in maniera puntuale i percorsi da intraprendere nei prossimi sei anni.

Uno degli obiettivi fondamentali è l'ampliamento e l'arricchimento delle destinazioni e dei prodotti e la distribuzione dei flussi grazie al vastissimo potenziale dell'offerta ancora inesplorata.

Nella visione del Piano, infatti il patrimonio dell'Italia – culturale, ambientale,

paesaggistico, delle tradizioni, della creatività, dello stile e della moda, del design, del *Made in Italy*, dell'agroalimentare – sarà pienamente valorizzato a fini di turismo integrato, promuovendo esperienze di visita uniche ed autentiche, costruendo prodotti turistici e qualificando quelli già maturi e trainanti – a partire dal balneare, montano e termale, grandi attrattori del nostro Paese – secondo le specificità di ciascun territorio e paesaggio.

A tale intento è dedicato il primo degli obiettivi specifici (A.1) « Valorizzare in modo integrato le aree strategiche di attrazione turistica e i relativi prodotti » e le relative Linee di intervento sottolineando come le destinazioni mature, rappresentate dai Poli strategici e di forte attrazione come le grandi città d'arte e le aree caratterizzate da un'offerta balneare, montana e termale *in primis*, costituiscano il primo attrattore dei flussi di turismo in quanto, indipendentemente dalla loro dimensione, sono caratterizzate dalla densità di patrimonio culturale stratificato, eredità della lunga e ininterrotta storia di tali luoghi. Tali destinazioni rappresentano, ai fini dell'ampliamento dell'offerta, un riferimento per i contesti allargati culturali e territoriali.

Le componenti tradizionali ed apprezzate dell'offerta turistica saranno, inoltre, integrate da nuovi prodotti e nuove destinazioni, per aumentare l'attrattività del nostro Paese come meta di eccellenza.

Questa strategia viene perseguita attraverso: la creazione di forme di percorrenza alternative (vie e cammini) quali strumenti di conoscenza capillare e ramificata della storia e del patrimonio diffuso dell'Italia; la crescita di attrattività del sistema dei Siti Unesco e delle città della cultura, in modo tale da qualificare il nostro Paese come leader dell'Europa delle città; la fruizione responsabile di contesti paesaggistici diffusi quali i parchi naturali e marini, la montagna e le aree rurali, anche attraverso il recupero a fini di ricettività di qualità del patrimonio demaniale dismesso quali fari e case cantoniere e stazioni. In questa visione, il paesaggio riveste un ruolo fondamentale nella stra-

tegia di valorizzazione turistica sostenibile come elemento unificatore degli elementi di attrazione materiali ed immateriali.

I grandi « *landmark* » italiani del turismo balneare e delle grandi città d'arte si integrano con le aree limitrofe divenendo sempre più le « porte di accesso » ad altri territori emergenti, dalla grande capacità attrattiva ancora non espressa: l'ampia rete delle medie città d'arte, ricche di patrimonio, ma anche luoghi di produzione di cultura contemporanea e potenziali incubatori di nuova imprenditorialità e occupazione diffusa, aree protette e paesaggi, aree rurali ed interne, in cui l'esperienza turistica si connette con altri comparti come l'enogastronomia, il *Made in Italy*, l'artigianato di eccellenza e i saperi locali. Il catalogo delle destinazioni e dei prodotti turistici, realizzato con le Regioni, consente di avere costantemente aggiornato cosa il nostro Paese può offrire, permettendo una efficace connessione tra le analisi sulla domanda e la scelta delle migliori azioni di promozione, sia nazionali che regionali.

Per quanto riguarda il secondo obiettivo portante del piano individuato nell'aumento della competitività del settore, il PST 2017-2022, mira alla creazione di condizioni favorevoli per il consolidamento ed il rilancio della filiera allargata del turismo quale chiave per lo sviluppo del sistema paese. Tali condizioni favorevoli attengono l'adeguamento della rete infrastrutturale per migliorare l'accessibilità e l'intermodalità, attraverso la piena collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la promozione dell'innovazione, della digitalizzazione; la diffusione di nuova imprenditorialità, il miglioramento della quantità e della qualità dell'occupazione, con particolare attenzione a quella giovanile, la formazione di nuove capacità delle risorse umane del settore turistico; la semplificazione ed armonizzazione del sistema normativo, la riduzione degli oneri burocratici e fiscali; la razionalizzazione e semplificazione dei regimi di aiuto; la creazione e rafforzamento delle reti di imprese e delle filiere

allargate legate al turismo, la valorizzazione delle attività a maggior valore aggiunto.

Per quanto riguarda il terzo obiettivo portante del piano, individuato nello sviluppo di un marketing efficace e innovativo, il PST 2017-2022 promuove un approccio unitario per comunicare il brand Italia e il suo complesso di valori distintivi. Il Piano prevede l'utilizzo prioritario di strumenti online per attrarre la domanda, favorendo una gestione dinamica dei mercati in cui intervenire, dei prodotti e delle strategie per promuoverli. Il marketing di cui il Paese deve dotarsi è differenziato e specializzato, articolato su un portafoglio di prodotti e relativi target, e su un'innovativa raccolta e analisi dei dati turistici. Il rafforzamento del posizionamento e dell'attrattività del brand Italia avverrà anche facilitando azioni di promozione sul mercato interno. Sarà, inoltre, promosso l'ampliamento e la diversificazione della domanda e dei mercati e, per tale scopo, il *destination marketing* punterà su mercati e prodotti con un alto potenziale di sviluppo nel medio-lungo termine e su quelli più funzionali ad ampliare la durata dell'esperienza turistica ed ampliare l'offerta territoriale e di prodotto.

Il quarto obiettivo del PST riguarda la realizzazione di una *governance* efficiente e partecipata nel processo di elaborazione e definizione del Piano e delle politiche turistiche. Il modello di *governance* del PST, tanto più nelle sue fasi attuative, si basa su un processo dinamico e multi-livello, i cui elementi chiave sono rappresentati dal Comitato Permanente per la Promozione del Turismo in Italia; dalla piattaforma partecipativa; dai Tavoli inter-istituzionali; dagli Strumenti che garantiranno il monitoraggio e la sorveglianza sullo stato di avanzamento del Piano stesso.

Tutte le azioni previste dal Piano si ispirano a tre principi trasversali, sui quali fondare strategie e investimenti:

sostenibilità, riferita sia alla conservazione delle risorse naturali e del paesaggio, sia alla fruizione del patrimonio e all'uso delle risorse finanziarie. Una visione sostenibile del turismo favorisce la distribuzione di opportunità fra aree centrali e interne del Paese, portando occupazione e nuove imprese non solo negli attrattori già consolidati;

innovazione in una vasta area di ambiti: modelli di business, profili professionali, marketing e comunicazione digitale, qualità dei servizi e dei prodotti;

accessibilità e permeabilità, intesa come possibilità di accedere, fisicamente e culturalmente, alle risorse ambientali e culturali: mobilità sostenibile, accessibilità dei luoghi indipendentemente dall'età delle persone e dalle loro condizioni di salute, opportunità per i turisti di apprezzare a fondo la bellezza e l'unicità del patrimonio visitato.

Il PST si fonda su un grande patrimonio di idee e proposte, elaborate con un processo di ampia condivisione. Questa *governance* partecipata non esaurisce la sua funzione con l'approvazione ma nei mesi e negli anni futuri per monitorare la realizzazione degli interventi e consentire un continuo miglioramento del Piano, che è concepito come organismo « vivo » in costante evoluzione.

In tal senso, ogni anno il Ministero dei beni culturali e del turismo adotterà un programma attuativo delle linee strategiche del Piano in continuità con le azioni governative già avviate in questi mesi (quali, ad esempio, l'accesso unico wi-fi, il progetto per la valorizzazione della lirica, la valorizzazione turistica del patrimonio demaniale quali fari, stazioni dismesse e case cantoniere, l'implementazione dei percorsi ciclabili e dei cammini, e altro).

La struttura logica del Piano.



Le attività già realizzate o avviate dal MiBACT, ed in particolare dalla Direzione Generale del Turismo, nel corso del 2016 per lo sviluppo del settore.

Di seguito, alcune tra le più rappresentative azioni promosse dal Governo italiano, nel corso del 2016, ed in particolar modo dal MiBACT, per lo sviluppo del settore in ambito nazionale ed internazionale:

definite le finalità degli interventi di sostegno del settore turistico e le risorse per il potenziamento e il sostegno alla realizzazione e diffusione di servizi inno-

vativi per l'utenza, grazie a 9 Accordi di Programma;

istituiti con decreto 32 distretti turistici, di cui 2 a valenza interregionale;

recepiti e approvati con tutte le Regioni 7 progetti di eccellenza;

avviati 4 progetti su Cammini e ciclovie, in corso la mappatura dei percorsi esistenti – Atlante dei Cammini – e la ricognizione dei beni demaniali attinenti ai principali percorsi religiosi italiani, per individuare strutture pubbliche da riconvertire a fini turistici;

promosse iniziative collegate a Matera 2019, per valorizzare l'offerta turistico-culturale delle 18 Città della Cultura;

completate le graduatorie delle imprese beneficiarie del Tax Credit ristrutturazione e digitalizzazione per il 2016;

in fase di ridefinizione la normativa nazionale su guide turistiche e professioni, classificazione alberghiera e Condhotel;

in avvio la procedura di affidamento del bando per la creazione di reti d'impresa;

coordinamento con MIT e Piano straordinario per la mobilità turistica, con particolare attenzione al tema della mobilità e accessibilità delle destinazioni turistiche. Nel PST sono inseriti progetti specifici con il MIT, slow travel e recupero delle ferrovie storiche;

ampliamento delle infrastrutture digitali a banda larga ai territori italiani non ancora raggiunti e wi-fi unico nazionale, grazie al protocollo con MISE-Telecomunicazioni e accordo con AGID;

realizzazione di una Travel Library, uno strumento dinamico che, attraverso una mappa, consente al turista di identificare percorsi (cammini, ciclovie, etc.) e fruire dei luoghi della bellezza, integrando servizi sul percorso;

indetto per il 2017 «l'Anno dei Borghi d'Italia» (Direttiva del 9.11.2016) per valorizzare il patrimonio artistico, culturale, naturale e umano dei Borghi italiani attraverso azioni qualificanti quali, ad esempio, l'organizzazione di un Forum Nazionale sui Borghi, la redazione di un «Atlante dei Borghi d'Italia», la creazione di un riconoscimento annuale della qualifica di «Borgo smart»;

cooperazione Italia-Russia: 6 tavoli istituzionali nel 2016 hanno portato all'accordo bilaterale (5 ottobre) che individua alcuni indirizzi prioritari per le destinazioni minori (famiglie, sci, enogastronomia, turismo giovanile, borghi storici, pellegrinaggio) e prevede la semplificazione delle formalità per la concessione dei visti,

la promozione dell'Opera Lirica e lo scambio dei dati statistici relativi ai flussi turistici nei due paesi;

cooperazione Italia – Cina: promuovere il turismo cinese in Italia e favorire iniziative di rilievo come lo scambio dei dati sui flussi turistici, la promozione di voli diretti Italia – Cina, la diffusione dell'immagine dell'Italia attraverso la tv cinese e la facilitazione del rilascio dei visti;

cooperazione Italia – Argentina: dare impulso alla cooperazione turistica per incentivare l'incremento dei flussi legati al turismo religioso e quello di «ritorno»;

Joint Economic and Trade Commission: partecipazione alla prima sessione, che si è tenuta in Turchia, organizzata con MAECI e MISE;

Pilastro IV della strategia EUSAIR sulla Macro Regione Adriatica e Ionica: la DG Turismo è focal point del programma e riveste un ruolo di raccordo con le Regioni italiane interessate dalla Macro Regione e con le autorità di gestione dei fondi di sviluppo di riferimento;

Global Forum on Tourism Statistics: innovazione delle fonti, dei metodi di produzione e delle raccolte statistiche con l'ausilio delle nuove tecnologie, turismo culturale e sostenibile e dimensione economica del settore, sono i temi del Forum OCSE, in partnership con Eurostat, Istat, Ciset, MIBACT, ENIT e Regione Veneto;

rilancio di ENIT – Agenzia nazionale del Turismo, che con il nuovo Piano triennale 2016/2018 promuove l'incremento della spesa media turistica in Italia, aumento dei volumi dell'incoming, sviluppo turistico delle destinazioni «minori» e promozione del turismo sostenibile. Gli strumenti che saranno attivati sono: Ottimizzazione delle risorse attraverso il consolidamento dei mercati avanzati di Europa e Nord America da cui provengono l'80 per cento dei turisti e delle economie emergenti – Cina, India, Corea, Emirati Arabi, Messico, Brasile e Argentina – che rappresentano sempre più i nuovi bacini

dell'*outgoing* mondiale»; una forte strategia digitale per la Destinazione Italia basata su una stretta sinergia fra la Redazione ENIT-Italia.it, le Redazioni Regionali e le Sedi Estere dell'ENIT; lo studio dei mercati attraverso strumenti conoscitivi. Enit, nel 2016, ha già firmato due importanti protocolli d'intesa, uno con I Borghi più belli d'Italia (associazione privata che raggruppa oltre 300 piccoli centri abitati italiani, promuovendone l'eccellenza culturale, storica e artistica) e l'altro con l'Associazione Città e Siti Italiani Patrimonio Mondiale Unesco (che riunisce i comuni sedi di siti Unesco);

sottoscrizione, in data 15 luglio 2016, del Protocollo d'Intesa « Per la diffusione di piattaforme intelligenti al servizio del turista sul territorio italiano ». Attraverso tale accordo, MiBACT, Ministero dello Sviluppo Economico e Agenzia per l'Italia

Digitale si impegnano a promuovere, attivare e sviluppare processi di innovazione volti alla creazione di un ecosistema digitale del turismo in grado, da un lato, di facilitare l'accesso dei cittadini e dei visitatori al patrimonio artistico, naturale e culturale distribuito sull'intero territorio nazionale, dall'altro, di creare un ambiente fertile per il settore privato all'interno del quale sviluppare applicativi e servizi a valore aggiunto;

organizzazione di Ecosistemi Digitali, il 2 dicembre 2016 a Firenze, evento pubblico in occasione del quale è stato definito un impegno comune per lo sviluppo della digitalizzazione nella promozione turistica della Destinazione Italia e sono state elaborate le prime progettualità e azioni per l'attuazione del Piano Strategico 2017-2022 sui temi del turismo digitale.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori. C. 1041 Di Salvo (<i>Esame e rinvio</i>)	75
Modifiche alla disciplina del lavoro accessorio. C. 584 Palmizio, C. 1681 Vitelli, C. 3601 Damiano, C. 3796 Ciprini, C. 4125 D'Agostino, C. 4185 Polverini e C. 4206 Simonetti (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 4206 Simonetti</i>) ..	77
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	78

INTERROGAZIONI:

5-10068 Cominardi: Lavoratori presenti in Lombardia che hanno maturato anzianità contributive pari o superiori a 40 anni	79
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	81
5-10181 Gneccchi: Collegamento tra rischio di mortalità e svolgimento di attività lavorative gravose	79
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	85

SEDE REFERENTE

Giovedì 19 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 9.30.

Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori.

C. 1041 Di Salvo.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che, come stabilito dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione dello scorso 12 gennaio, nell'odierna seduta avrà luogo la

relazione introduttiva ed eventuali interventi nell'ambito dell'esame preliminare della proposta di legge. Dà, quindi, la parola alla relatrice per l'illustrazione della proposta di legge.

Valentina PARIS (PD), *relatrice*, osserva che, come evidenziato nella relazione illustrativa, il provvedimento è volto a superare la purtroppo diffusa prassi adottata da diversi datori di lavoro che, sotto il ricatto del licenziamento o della mancata assunzione, corrispondono ai lavoratori una retribuzione inferiore ai minimi fissati dalla contrattazione collettiva, facendo firmare loro una busta paga con la quale è, invece, attestato il pagamento di una retribuzione regolare. Fa presente, quindi, che la proposta di legge in esame si propone di garantire la corresponsione di retribuzioni conformi a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva, introdu-

cendo l'obbligo per il datore di lavoro di versare le retribuzioni attraverso gli istituti bancari o gli uffici postali.

Passando ad illustrare più analiticamente il provvedimento, che consta di cinque articoli, osserva che l'articolo 1 prevede, al comma 1, l'obbligo per il datore di lavoro di effettuare la corresponsione della retribuzione al lavoratore attraverso l'accredito diretto sul suo conto corrente, il pagamento in contanti presso lo sportello bancario o l'ufficio postale oppure l'emissione, da parte dell'istituto bancario o dell'ufficio postale, di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di comprovato impedimento, a un suo delegato. A tale riguardo, a suo avviso, dovrebbe valutarsi se sia possibile fare ricorso ad altri strumenti che consentano la tracciabilità del pagamento. Sulla base del comma 2, il datore di lavoro non può fare ricorso ad assegni o somme contanti di denaro per provvedere alla corresponsione diretta della retribuzione. Il comma 3 delinea, quindi, l'ambito di applicazione della nuova disciplina, individuando come suo perimetro di riferimento i rapporti di lavoro subordinato, di cui all'articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e della durata del rapporto, nonché quelli originati da contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto o occasionale, e i contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci. Dal punto di vista formale, rileva che la proposta di legge richiama, per definire i contratti di collaborazione, gli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo n. 276 del 2003, successivamente soppressi dal decreto legislativo n. 81 del 2015, in attuazione delle deleghe di cui alla legge n. 183 del 2014. Quanto all'ambito di applicazione della nuova disciplina, osserva, altresì, che, sulla base dell'articolo 4, le disposizioni del provvedimento non si applicano ai datori di lavoro non titolari di partita IVA nonché ai titolari di rapporto di lavoro domestico o di cura familiare. Segnala, infine, che, sulla base del comma 4 dell'articolo 1, la firma della busta paga

apposta dal lavoratore non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione. Al riguardo, osserva che anche recenti pronunce giurisprudenziali confermano che la mera firma della busta paga da parte del lavoratore non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione da parte del datore di lavoro. La firma per ricevuta del dipendente può, peraltro, costituire elemento da valutare ai fini della prova dell'adempimento. In una recente sentenza del tribunale di Bari (sentenza n. 4754 del 12 ottobre 2016), di cui ha dato notizia la stampa, si evidenzia che tale sottoscrizione può far presumere l'esatto adempimento e che, per superare la presunzione, occorre che il lavoratore fornisca la prova dell'insussistenza del carattere di quietanza della dichiarazione sottoscritta.

Rileva, inoltre, che l'articolo 2 delinea gli obblighi in capo al datore di lavoro, disponendo, in particolare, al comma 1, che questi inserisca nella comunicazione obbligatoria al centro per l'impiego competente per territorio gli estremi dell'istituto bancario o dell'ufficio postale che provvede al pagamento della retribuzione oppure la dichiarazione dell'istituto prescelto dell'attivazione del canale di pagamento. Fa presente che il successivo comma 2 disciplina la procedura per l'annullamento dell'ordine di pagamento, attivabile solo in caso di licenziamento o dimissioni del lavoratore, fermo restando l'obbligo di effettuare tutti i pagamenti dovuti dopo la risoluzione del rapporto di lavoro. Il comma 3 disciplina le modalità con le quali il datore di lavoro può trasferire l'ordine di pagamento ad altro istituto bancario o ufficio postale, dandone tempestiva comunicazione scritta al lavoratore. Da ultimo, segnala che il comma 4 prevede che i centri per l'impiego provvedano a modificare la modulistica di loro competenza, ai fini dell'inserimento della comunicazione obbligatoria, entro tre mesi dall'entrata in vigore del provvedimento.

Passa, quindi, ad illustrare l'articolo 3, il quale prevede che il Governo, sentite le confederazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro più rappresentative a livello

nazionale, stipuli una convenzione con l'Associazione bancaria italiana e con la Società Poste italiane Spa, al fine di individuare gli strumenti idonei all'attuazione della legge, escludendo che da essa conseguano oneri, diretti o indiretti, per le imprese e per i lavoratori. Anche in assenza della convenzione, tuttavia, la legge diventa automaticamente applicabile decorsi centottanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dopo aver richiamato il contenuto dell'articolo 4, ai sensi del quale, come già evidenziato, le disposizioni del provvedimento non si applicano ai datori di lavoro non titolari di partita IVA nonché ai titolari di rapporto di lavoro domestico o di cura familiare, fa presente, infine, che l'articolo 5 stabilisce l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 5.000 e 50.000 euro a carico del datore di lavoro che viola gli obblighi recati dal provvedimento circa le modalità di pagamento delle retribuzioni. Il datore di lavoro o committente che non comunica al centro per l'impiego competente per territorio gli estremi dell'istituto bancario o dell'ufficio postale nei modi indicati dall'articolo 2, comma 1, è, invece, sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma pari a 500 euro. Esprime particolare apprezzamento per la previsione di un sistema sanzionatorio che, con un'opportuna graduazione in relazione alla gravità dei comportamenti, disincentivi condotte di sfruttamento dei lavoratori particolarmente odiose.

In conclusione, osserva che la proposta di legge in esame si pone in continuità con il lavoro fin qui svolto dalla Commissione che, anche attraverso limitate ma mirate modifiche all'ordinamento vigente, ha inteso aumentare progressivamente le tutele dei lavoratori con riferimento al pagamento delle loro retribuzioni. A tale riguardo, ricorda, in particolare, la proposta di legge Atto Camera 2453, recante modifiche agli articoli 1 e 3 della legge 5 gennaio 1953, n. 4, in materia di consegna dei prospetti di paga ai lavoratori, che la Commissione ha approvato in sede legi-

slativa nel luglio 2015 e che è ancora in attesa dell'approvazione da parte del Senato. Auspica, pertanto, che la proposta possa avere un rapido percorso di esame che ne consenta l'approvazione definitiva entro la fine della presente legislatura.

Davide BARUFFI (PD) dichiara di condividere pienamente le finalità e il contenuto della proposta di legge, preannunciando la sua intenzione di sottoscriverla. Ritiene, infatti, che assicurare la tracciabilità dei pagamenti delle retribuzioni possa rappresentare un efficace mezzo di contrasto della pratica, purtroppo non infrequente, di non corrispondere interamente ai lavoratori quanto indicato nel prospetto di paga.

Cesare DAMIANO, *presidente*, esprime il proprio apprezzamento per i contenuti della proposta di legge, osservando che spesso provvedimenti di carattere puntuale, come quello all'esame della Commissione, consentono di rafforzare in modo significativo i presidi ordinamentali a tutela dei lavoratori. Quanto alle implicazioni della proposta di legge, ritiene che eventuali costi da sostenere per assicurare l'effettiva ed esatta corresponsione delle retribuzioni sarebbero ampiamente compensati, sul piano sistematico, dai benefici derivanti dalla repressione di condotte particolarmente gravi ai danni dei lavoratori, che ricevono retribuzioni inferiori a quelle indicate nella busta paga o sono costretti a restituire una parte delle somme ricevute.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame della proposta di legge ad altra seduta.

Modifiche alla disciplina del lavoro accessorio.

C. 584 Palmizio, C. 1681 Vitelli, C. 3601 Damiano, C. 3796 Ciprini, C. 4125 D'Agostino, C. 4185 Polverini e C. 4206 Simonetti.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 4206 Simonetti).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 gennaio 2017.

Cesare DAMIANO, *presidente*, segnala che è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge Atto Camera n. 4206 Simonetti, che verte su materia identica a quella affrontata dalle proposte di legge già all'esame della Commissione. Fa presente che il suo esame sarà abbinato a quello delle medesime proposte di legge.

Dà, quindi, la parola alla relatrice per l'illustrazione del contenuto della proposta di legge Atto Camera n. 4206.

Patrizia MAESTRI (PD), *relatrice*, illustra sinteticamente il contenuto della proposta di legge Atto Camera n. 4206 Simonetti, il cui esame è stato abbinato a quello delle proposte di legge Atti Camera n. 584 Palmizio n. 1681 Vitelli, n. 3601 Damiano, n. 3796 Ciprini, n. 4125 D'Agostino e n. 4185 Polverini, il cui esame è stato rinviato, da ultimo, lo scorso 11 gennaio 2016.

Fa presente, in particolare, che la proposta di legge testé abbinata, che consta di un unico articolo, si muove nel medesimo solco della proposta di legge Atto Camera n. 3601 Damiano, essendo volta a limitare, mediante la sostituzione degli articoli 48,49 e 50 del decreto legislativo n. 81 del 2015, l'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione dell'istituto del lavoro accessorio, riprendendo in larga misura l'impianto normativo originario del decreto legislativo n. 276 del 2003. Evidenzia che i principali tratti distintivi della proposta in esame, rispetto a quelle di cui è già iniziato l'esame, si rinvengono, in particolare, nella previsione della possibilità di ricorrere al lavoro accessorio per attività agricole di carattere stagionale e, soprattutto, per le vendite di fine stagione nonché per attività in favore di enti locali in cui sono coinvolti percettori di prestazioni di ammortizzatori sociali, come attualmente previsto dall'articolo 48 del decreto legislativo n. 81 del 2015. Il ricorso al lavoro accessorio da parte delle pubbliche amministrazioni è ammesso nei limiti dei vincoli posti dalla disciplina vigente in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di

stabilità interno. La proposta, che pone il limite del compenso complessivamente percepito a 7.000 euro nel corso dell'anno solare, introduce altresì il divieto di ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, anche in questo riprendendo il testo dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 81 del 2015. Segnala, infine, che il provvedimento, non prevede che il lavoro accessorio possa essere svolto da lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro, specificando invece che può essere svolto da giovani di età inferiore a venticinque anni regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un'università o presso un istituto scolastico di qualunque ordine e grado.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, convocata al termine della seduta odierna, saranno stabilite le modalità di prosecuzione dell'esame delle proposte di legge, con particolare riferimento allo svolgimento di un nuovo ciclo di audizioni informali, anche alla luce delle modifiche introdotte nella disciplina dei *voucher* dal decreto legislativo n. 185 del 2016. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame delle proposte di legge ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 19 gennaio 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.50 alle 10.

INTERROGAZIONI

Giovedì 19 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Inter-

viene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Massimo Cassano.

La seduta comincia alle 14.05.

5-10068 Cominardi: Lavoratori presenti in Lombardia che hanno maturato anzianità contributive pari o superiori a 40 anni.

Il sottosegretario Massimo CASSANO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Davide TRIPIEDI (M5S), in qualità di firmatario dell'atto di sindacato ispettivo, osserva che i dati forniti dal sottosegretario Cassano, che giudica particolarmente interessanti e meritevoli di approfondimento, dimostrano in modo evidente la presenza di un gran numero di lavoratori con una lunga carriera contributiva che non riescono, tuttavia, ad accedere al pensionamento a causa del progressivo innalzamento dei requisiti richiesti. Sottolineato come molti di questi lavoratori siano attualmente disoccupati e si trovino quindi in difficili condizioni economiche, auspica che possa essere ripresa la battaglia, sostenuta anche dai deputati del gruppo del Partito Democratico della Commissione, per un abbassamento dei requisiti di anzianità contributiva richiesti per l'accesso al pensionamento, anche al fine di superare l'attuale situazione, nella quale i giovani non lavorano e i meno giovani non riescono a raggiungere la pensione.

5-10181 Gneccchi: Collegamento tra rischio di mortalità e svolgimento di attività lavorative gravose.

Il sottosegretario Massimo CASSANO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Marialuisa GNECCHI (PD) sottolinea come la risposta testé fornita dal rappresentante del Governo fa seguito a una lunga serie di impegni assunti dall'Esecutivo sui medesimi temi. In particolare,

ricorda che l'8 gennaio 2015, rispondendo alla sua interrogazione n. 5-04388, il rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali fece presente che l'INPS aveva dichiarato la propria disponibilità ad effettuare un approfondimento finalizzato a valutare la possibilità di diversificare il criterio di adeguamento dell'aspettativa di vita in base alle specifiche caratteristiche dell'attività lavorativa. Successivamente, il 3 marzo 2016, il sottosegretario Cassano, rispondendo all'interrogazione n. 5-05712 della collega Patrizia Maestri, aveva dichiarato di voler approfondire la questione della rivisitazione dei criteri di adeguamento dell'aspettativa di vita, tenendo sempre presente l'esigenza di rispettare i vincoli di finanza pubblica nell'ottica di garantire, altresì, la sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico e aveva confermato la disponibilità dell'INPS per l'avvio di tavoli tecnici volti ad esaminare le problematiche connesse alla revisione dell'aspettativa di vita in funzione di una diversa qualificazione e individuazione dei lavori usuranti. Osserva, quindi, che l'impegno oggi assunto si pone in linea di continuità con quelli già illustrati negli anni scorsi, mentre non mancano già ora studi disponibili in materia. Cita, in particolare, lo studio pubblicato dal Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, nel luglio 2013, la pubblicazione del Servizio Studi della Banca d'Italia relativa alle disuguaglianze nella speranza di vita, pubblicato nel febbraio 2012, il rapporto Osservasalute del 2015, gli studi pubblicati da Carlo Maccheroni, nonché le elaborazioni sviluppate in Paesi come la Francia e la Gran Bretagna. Ritiene, in particolare, significativo che anche la Ragioneria generale dello Stato, nel diciassettesimo rapporto su « Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario », pubblicato nel luglio 2016, ha evidenziato che difficilmente l'adeguamento decorrente dall'anno 2019 potrà rispettare quanto previsto dallo scenario precedente, ancorché le regole previdenziali attualmente in vigore non consentano un adeguamento dei requisiti minimi in diminu-

zione. In astratto, infatti, nel 2019 i requisiti per l'accesso al pensionamento scenderebbero a 66 anni e 7 mesi per la pensione di vecchiaia degli uomini e delle dipendenti pubbliche. Auspica che vi siano le condizioni per la realizzazione degli impegni assunti su questa materia nell'ambito del verbale sottoscritto da Governo e sindacati il 28 settembre 2016. Nell'ambito della cosiddetta fase II, si prevede che si sviluppi un confronto sul necessario rapporto tra demografia e previdenza in modo da valutare la possibilità di differenziare o superare le attuali forme di adeguamento per alcune categorie di la-

voratrici e lavoratori in modo da tenere conto delle diversità nelle speranze di vita, mantenendo l'adeguamento alla speranza di vita. Spera, pertanto, che, anche in quest'ottica, alle Camere siano forniti dati precisi e articolati, innanzitutto dall'INPS, il cui presidente lamenta per primo che le leggi siano adottate sulla base di parametri che giudica non « rigorosi ».

Cesare DAMIANO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.25.

ALLEGATO 1

5-10068 Cominardi: Lavoratori presenti in Lombardia che hanno maturato anzianità contributive pari o superiori a 40 anni.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento ai dati richiesti con il presente atto parlamentare, metto a disposizione della Commissione le tabelle fornite dall'Inps, precisando che i dati in esse contenute evidenziano il numero di lavoratori presenti al 13 gennaio 2017, nel Casellario dei lavoratori attivi che:

sono ancora in vita e risiedono in una delle province della Regione Lombardia;

hanno ottenuto l'accredito di contributi nel 2016;

non sono titolari di pensione diretta;

sono in possesso di 40, 41 o 42 anni di contribuzione.

Ricordo, inoltre, che la legge di bilancio per il 2017 ha previsto che i lavoratori che sono in possesso di dodici mesi di contri-


buzione per lavoro effettivo prima del raggiungimento del diciannovesimo anno di età (cosiddetti lavoratori precoci), possono accedere al pensionamento anticipato con un requisito contributivo di 41 anni (in luogo di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne) purché si trovino in una delle seguenti condizioni:

siano disoccupati e abbiano concluso da almeno tre mesi la prestazione sociale per la disoccupazione;

assistano da almeno 6 mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave;

abbiano una riduzione della capacità lavorativa, per invalidità civile, almeno del 74 per cento;

siano lavoratori dipendenti impegnati da almeno sei anni in lavori particolarmente pesanti.



Istituto Nazionale
Previdenza Sociale

	ANZIANITA' CONTRIBUTIVA											
	40		41		42		totali 40		totali 41		totali 42	
	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M
MILANO												
LAVORATORI AUTONOMI	702	5.998	452	4.775	349	3.696	6.700	5.227	4.045			
LAVORATORI DIPENDENTI	4.389	12.918	2.285	8.198	1.532	3.686	17.307	10.483	5.218			
LAVORATORI PUBBLICI	3.615	3.036	2.705	2.495	2.087	2.090	6.651	5.200	4.177			
GESTIONE SEPARATA	207	837	159	629	121	468	1.044	788	589			
TOTALE	8.913	22.789	5.601	16.097	4.089	9.940	31.702	21.698	14.029			
MONZA BRIANZA												
LAVORATORI AUTONOMI	205	2.267	128	1.772	97	1.327	2.472	1.900	1.424			
LAVORATORI DIPENDENTI	1.281	4.299	592	2.678	364	1.027	5.580	3.270	1.391			
LAVORATORI PUBBLICI	900	784	661	650	524	558	1.684	1.311	1.082			
GESTIONE SEPARATA	31	226	21	182	18	124	257	203	142			
TOTALE	2.417	7.576	1.402	5.282	1.003	3.036	9.993	6.684	4.039			
LECCO												
LAVORATORI AUTONOMI	115	1.044	60	792	40	539	1.159	852	579			
LAVORATORI DIPENDENTI	527	2.014	237	1.186	151	369	2.541	1.423	520			
LAVORATORI PUBBLICI	288	265	193	211	134	164	553	404	298			
GESTIONE SEPARATA	14	102	12	63	11	45	116	75	56			
TOTALE	944	3.425	502	2.252	336	1.117	4.369	2.754	1.453			

ALLEGATO 2

5-10181 Gneccchi: Collegamento tra rischio di mortalità e svolgimento di attività lavorative gravose**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il presente atto parlamentare, si richiama l'attenzione del Governo sul collegamento tra rischio di mortalità e lo svolgimento di attività lavorative gravose.

Al riguardo, voglio innanzitutto ricordare che l'INAIL ha partecipato allo studio, coordinato dall'Ordine nazionale degli attuari, sulla « mortalità dei percettori di rendita in Italia », i cui risultati sono stati presentati il 13 dicembre 2016 all'INPS.

Tale studio ha analizzato la variazione delle tendenze demografiche dei percettori di rendita o pensione, monitorando la mortalità e la durata di vita delle diverse collettività coinvolte e confrontando gli andamenti con le analoghe tendenze della popolazione generale. La Consulenza statistico attuariale dell'INAIL ha contribuito fornendo, per ciascun anno del periodo statistico 1996-2011, i dati necessari al calcolo dei tassi di mortalità per i percettori di rendita di inabilità permanente da infortunio sul lavoro o malattia professionale, ovvero il numero degli esposti al rischio di eliminazione per morte e il numero dei decessi distinti per genere ed età.

Voglio sottolineare che l'INAIL monitora periodicamente la sopravvivenza dei propri reddituari, elaborando tavole di mortalità distinte per normativa di riferimento delle rendite, tipologia di evento e classe di grado di inabilità permanente.

Le tavole di mortalità che sono proiettate nel tempo rappresentano una delle basi tecniche fondamentali per la costruzione dei coefficienti di capitalizzazione, aggiornati periodicamente e necessari per il calcolo dei valori capitali delle prestazioni. Ricordo che i nuovi coefficienti di

capitalizzazione sono stati recentemente approvati con decreto ministeriale 22 novembre 2016 e sostituiscono quelli di cui al decreto ministeriale 1° aprile 2008.

In merito alle affermazioni del Presidente dell'INPS Boeri, a margine del convegno di presentazione dello studio dell'Ordine degli attuari, l'Istituto ha precisato che tali informazioni si riferivano a un'analisi prospettica da realizzarsi in occasione del prossimo convegno dell'Ordine degli attuari.

Propedeutico all'analisi sulla diversificazione dell'aspettativa di vita in relazione all'attività lavorativa svolta è infatti la definizione rigorosa dei lavoratori usuranti e gravosi che la legge di bilancio 2017 rinvia a un apposito decreto di codesto Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze (articolo 1, comma 208), di revisione del decreto ministeriale 20 settembre 2011.

In ogni caso, tengo a precisare che, in considerazione dell'importanza che riveste il tema sollevato dagli onorevoli interroganti, il Ministero è intenzionato a promuovere – in collaborazione con l'INPS e l'INAIL che hanno già dichiarato la propria disponibilità – l'avvio di uno studio volto all'analisi del differenziale di mortalità imputabile all'attività lavorativa svolta. In particolare, attraverso un apposito tavolo tecnico o un osservatorio permanente finalizzato alla individuazione e monitoraggio delle attività usuranti, si potrà procedere in maniera più mirata all'elaborazione delle stime tecniche necessarie per la diversificazione dell'aspettativa di vita.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari. Testo unificato C. 1142 Mantero, C. 1298 Locatelli, C. 1432 Murer, C. 2229 Roccella, C. 2264 Nicchi, C. 2996 Binetti, C. 3391 Carloni, C. 3561 Miotto, C. 3584 Nizzi, C. 3586 Fucci, C. 3596 Calabrò, C. 3599 Brignone, C. 3630 Iori, C. 3723 Marzano, C. 3730 Marazziti e C. 3970 Silvia Giordano (*Seguito dell'esame e rinvio*) 86

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. C. 259 e abb.-B approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (*Esame e rinvio*) 95

SEDE REFERENTE

Giovedì 19 gennaio 2017. — Presidenza della vicepresidente Daniela SBROLLINI.

La seduta comincia alle 10.

Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari.

Testo unificato C. 1142 Mantero, C. 1298 Locatelli, C. 1432 Murer, C. 2229 Roccella, C. 2264 Nicchi, C. 2996 Binetti, C. 3391 Carloni, C. 3561 Miotto, C. 3584 Nizzi, C. 3586 Fucci, C. 3596 Calabrò, C. 3599 Brignone, C. 3630 Iori, C. 3723 Marzano, C. 3730 Marazziti e C. 3970 Silvia Giordano.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 gennaio 2017.

Matteo MANTERO (M5S) reputa doveroso premettere che le accuse sulla ristret-

tezza dei tempi a disposizione per la discussione del provvedimento appaiono destituite di fondamento, atteso che il dibattito sui temi del cosiddetto fine vita è ormai in corso già dalla scorsa legislatura e che semmai occorre procedere quanto prima a colmare un vuoto legislativo che alcuni casi eclatanti come quello di Piergiorgio Welby ed Eluana Englaro hanno portato anche all'attenzione dell'opinione pubblica. Ricorda inoltre che la Commissione ha proceduto ad ulteriori approfondimenti, in particolare allo svolgimento, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge in materia di disposizioni anticipate di trattamento, di un ampio ciclo di audizioni di esperti e di associazioni di categoria, che hanno contribuito positivamente a fugare taluni dubbi su argomenti importanti. Ad esempio, ricorda che è chiaramente emerso come nutrizione e idratazione artificiali debbano considerarsi a tutti gli effetti dei trattamenti medici, in ordine ai quali il paziente, sulla base del principio di inviolabilità del corpo, dovrebbe avere libertà di scelta.

Osserva inoltre che le disposizioni anticipate di trattamento (DAT), se sono vincolanti quando il paziente ha ancora la capacità di intendere e di volere, dovrebbero esserlo anche dopo che tali facoltà sono venute meno. Ricorda quindi, in riferimento a talune critiche rivolte al testo unificato in esame, che lo stesso è stato votato praticamente all'unanimità in sede di Comitato ristretto e, pur considerandolo migliorabile, ritiene che la presentazione di oltre tremila proposte emendative, frutto di una chiara volontà ostruzionistica, di fatto ostacoli fortemente tale possibilità di modifica, evidenziando al contrario la volontà di portare avanti battaglie dettate esclusivamente da un'appartenenza politica divenuta oramai anacronistica. Auspica a tal riguardo che sia possibile recuperare un clima costruttivo che consenta di portare all'approvazione di un testo ampiamente condiviso.

Precisa infine che, avendo l'obiettivo di assicurare il massimo rispetto della dignità della persona, nessuno dovrebbe arrogarsi il diritto di decidere per altri qual è il livello di sofferenza che questi debbono sopportare. Piuttosto, è necessario creare un contesto normativo grazie al quale chiunque – in materia di terapie mediche – possa essere messo nelle migliori condizioni per decidere cosa sia meglio per sé.

Alessandro PAGANO (LNA) ritiene che il provvedimento in esame non sia condivisibile sotto alcun punto di vista e che lo stesso costituisca di fatto un vero e proprio attacco all'uomo in quanto tale.

Precisa che tale atteggiamento è frutto di una visione antropologica che nella società moderna è fortemente mutata nel tempo, passando da una concezione prevalentemente basata sulla situazione economica ad una concezione prevalentemente libertaria, una sorta cioè di « cultura del desiderio » nella quale il valore sacro della vita risulta sminuito. Ricorda che tale processo ha preso piede a livello globale a partire dai movimenti del '68, allorquando si è avviata una mutazione della società che, passando per uno svilimento del valore della vita e del modello

di famiglia in senso classico, è giunta ai giorni nostri a considerare con favore l'eutanasia. Ricorda quindi al collega Mantero che il dibattito sul « fine vita » è in corso in maniera costruttiva ormai da tre legislature, ma che l'accelerazione improvvisa data al provvedimento in esame fa emergere una palese discrasia tra il Parlamento ed il Paese reale, nel quale si registrano posizioni decisamente differenti su tali materie. Ricorda che è in discussione infatti l'idea di vita, e che questa non può essere trattata come un qualsiasi argomento politico, al quale applicare le logiche di maggioranza. Reputa inoltre inaccettabile la tesi che viene portata avanti nel dibattito in corso, sulla base della quale non sarebbe possibile decidere sulla vita degli altri e che i cittadini devono essere lasciati liberi di decidere su determinati aspetti, ricordando al riguardo le pessime esperienze che si sono registrate in alcuni paesi del nord Europa, dove si è registrata una sorta di escalation dei valori eutanasi che ha portato addirittura alla realizzazione di veri e propri kit attraverso i quali i malati possono darsi la morte. Ricorda invece che di solito chi attribuisce un così scarso valore alla vita – tanto da ricorrere a questi strumenti di morte – è colui che si trova in una condizione di estrema solitudine, ricordando al riguardo l'esperienza degli anziani, i quali conservano più a lungo il loro equilibrio mentale allorquando vivono in contesti sociali di gruppo, come le famiglie o le comunità.

Osserva pertanto che una tale concezione della vita non è assolutamente un segno di civiltà, non è frutto di una estrema pietà, ma è soltanto il risultato di una volontà libertaria, tesa a poter fare tutto ciò che si vuole: ritiene però che si dovrebbe affermare in maniera netta che vi sono degli aspetti indisponibili relativi alla vita degli individui. Precisa quindi che tali atteggiamenti a suo avviso sono conseguenza di un progetto globale – quasi una sorta di complotto – finalizzato a destrutturare antropologicamente l'umanità, che si intende realizzare distruggendo economicamente il ceto medio (come sta

avvenendo attualmente in Italia) e promuovendo droghe, aborto, eutanasia, sterilizzazioni di massa, libertà di gioco e prostituzione.

Tornando al merito del provvedimento, osserva che alimentazione e idratazione artificiali non possono considerarsi terapia, e ritiene grave e criminale consentire con facilità la loro sospensione e così facendo impartire notevoli sofferenze e portare i pazienti ad una morte atroce. Ritiene in conclusione che l'inaccettabile testo unificato in esame sia frutto di un Parlamento sbilanciato, ed auspica che la Commissione voglia approfondire alcuni aspetti del predetto testo, sui quali il suo gruppo è disponibile a discutere, a patto che la maggioranza manifesti disponibilità al dialogo. In particolare, segnala la necessità di chiarire la differenza tra dichiarazioni e disposizioni anticipate di trattamento, specificando meglio il ruolo del medico e ritiene necessario inoltre approfondire i temi della qualità della vita correlata alle cure palliative, della possibilità di sospendere idratazione e nutrizione artificiali e specificare meglio le disposizioni concernenti la relazione tra paziente e medico.

Benedetto Francesco FUCCI (Misto-CR) osserva in premessa che da molti anni oramai è in atto un intenso e sentito dibattito all'interno della società italiana, del mondo medico-scientifico, associazionistico e del Parlamento sul grande tema, che riguarda in primo luogo la libertà di coscienza di ogni cittadino, del diritto alla vita e del modo in cui lo Stato possa o debba intervenire sul piano normativo in materia di fine vita, soprattutto quando a essere direttamente interessate siano persone che non sono purtroppo in grado di badare a se stesse e non hanno più la possibilità di esprimere le proprie volontà. Il caso più evidente riguarda coloro che, come avvenuto nella dolorosa vicenda di Eluana Englaro, si trovano in stato vegetativo permanente. Sullo sfondo di questo ampio dibattito vi è una serie di domande assolutamente centrali e delicate che, in definitiva, da sempre assillano la coscienza

umana e impegnano la religione, la filosofia, la sociologia e la medicina.

Si tratta di interrogativi di enorme portata etica, morale e – per chi professa un credo – religiosa; ma si tratta anche di interrogativi che investono direttamente il ruolo dello Stato e il suo rapporto con la vita dei suoi cittadini, e rispetto ai quali le sensibilità presenti nella società italiana sono ovviamente le più varie. Inevitabilmente, il punto di vista di chi ha un proprio caro in stato di coma irreversibile non può essere lo stesso di un osservatore esterno. Allo stesso tempo, però, ritiene che ciascuno debba pensare con la propria testa ed essere consapevole che la difficoltà di stabilire un confine tra eutanasia e non accanimento terapeutico non può essere un alibi perché il legislatore non assolva al proprio compito di dettare regole chiare e certe in modo da riempire quel pericoloso vuoto normativo nel cui ambito, per esempio, si sviluppò la tragica vicenda Englaro.

Ricorda che, nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione, quello al non accanimento terapeutico è un diritto intangibile; allo stesso tempo, non si può dimenticare che compito della medicina è quello di fare il possibile per salvare vite umane. A tale fine, la dichiarazione anticipata di trattamento (DAT) deve avere contenuti e limiti ben stabiliti.

Ritiene inoltre che in materia vi siano dei principi irrinunciabili; infatti quelle della rinuncia all'accanimento terapeutico o la volontà di prendere provvedimenti per calmare i dolori (medicina palliativa) sono scelte fondamentali strettamente connesse al principio del cosiddetto consenso informato; il secondo principio è che il non accanimento terapeutico è cosa ben diversa dall'eutanasia, che non può essere in alcun modo accettata e deve anzi essere punita sul piano penale; il terzo principio è che idratazione e alimentazione, pur se somministrate per via artificiale a persone non più in grado di provvedere a se stesse, non possono e non potranno mai essere considerate come forme di accanimento terapeutico; il quarto principio è relativo all'importanza della collaborazione, in un

clima di serenità e di fiducia, tra il medico e il fiduciario. Ciò è assolutamente fondamentale nell'ambito della cosiddetta alleanza terapeutica; il quinto principio è che la professionalità dei medici debba essere salvaguardata ed essi, che devono agire in scienza e in coscienza, non possono essere visti come meri « esecutori » di una volontà loro imposta.

In relazione a questi cinque principi, ritiene che il testo unificato in esame non dia risposte adeguate o addirittura — è il caso del tema delicatissimo dell'alimentazione e dell'idratazione artificiali — dia risposte negative su cui si augura che, con gli emendamenti a firma dei Conservatori e Riformisti ma anche con quelli presentati da altri colleghi di diversa appartenenza politica che si muovono in direzione analoga pur con sfumature e differenze, sia possibile intervenire.

Passando ad illustrare gli emendamenti presentati dalla componente alla quale appartiene, richiama l'articolo premissivo 01.01 che, se approvato, ribalterebbe l'approccio dell'intero testo unificato all'esame della Commissione. Con questa proposta emendativa si propone di premettere un nuovo articolo che riconosca e tuteli la vita umana quale diritto inviolabile e indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere, fino alla morte accertata ai sensi della legge. Evidentemente, da questo primo emendamento discende la piena contrarietà del suo gruppo all'attuale articolo 1, rispetto al quale interverrebbe l'emendamento soppressivo 1.6. Nella consapevolezza che questo obiettivo risulta complesso, evidenzia il secondo emendamento a suo avviso fondamentale, recante il numero 1.60 — sostitutivo dell'intero articolo 1.

Nell'illustrare gli altri emendamenti presentati dal suo gruppo, si sofferma sul tema — purtroppo trattato in modo divisivo nel testo unificato — dell'alimentazione e dell'idratazione artificiale. Raccomanda all'attenzione del relatore e di tutti i commissari l'emendamento 1.47, che come anche l'emendamento 1.45, si pone

l'obiettivo di affermare che idratazione e alimentazione artificiali sono forme di sostegno vitale e non rientrano tra i trattamenti sanitari.

Ritiene che si tratti un tema centrale, trattato anche da un emendamento riferito ad un altro articolo — 3.8 — che interviene nella parte in cui si vorrebbe includere l'alimentazione e l'idratazione artificiale nel novero dei trattamenti sanitari comprendendoli nelle DAT. Più in generale, ancora con riferimento al comma 5 dell'articolo 1, segnala l'emendamento soppressivo 1.36, così come l'emendamento 1.37, che intende intervenire dove si afferma che l'accettazione, la revoca e il rifiuto sono annotati nella cartella clinica o nel fascicolo sanitario elettronico. Tale aspetto si ricollega a suo avviso al tema del ruolo del medico, che è un soggetto attivo e pensante che si muove secondo la sua deontologia professionale e con l'obiettivo di salvare e curare, dove possibile, in base alle condizioni del suo paziente e dagli sviluppi della scienza medica. Ecco perché — insieme all'emendamento 1.47, sul tema delicato dell'obiezione di coscienza — segnala, in particolare, gli emendamenti 1.28, sulla deontologia del medico, e 1.34 con cui si stabilisce che le volontà espresse dal soggetto nella sua dichiarazione anticipata di trattamento sono prese in considerazione dal medico curante che, sentito il fiduciario, annota nella cartella clinica le motivazioni per le quali ritiene se seguirle o no. Considera importante, infine, a tale riguardo l'emendamento 1.46, che modifica l'attuale comma 2 dell'articolo 1, dove si afferma in modo incompleto che « nella relazione di cura sono coinvolti, se il paziente lo desidera, anche i suoi familiari »; la sua proposta è che tale periodo vada integrato prevedendo invece che « nella relazione di cura sono quindi coinvolti il medico, il paziente, che ha massima centralità e, se questi lo desidera, anche i suoi familiari. Al medico è data facoltà di presentare obiezione di coscienza, qualora le richieste avanzate confliggano con i dettami della sua coscienza ».

Ritiene utile richiamare anche gli emendamenti 1.42, 1.41, in base ai quali in caso di controversia tra il fiduciario e il medico curante, la questione è sottoposta alla valutazione di un collegio di medici, designato dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o dell'azienda sanitaria di competenza, composto da un medico legale, due medici specialisti nella patologia o infermità da cui il paziente è affetto e un anestesista rianimatore.

Evidenzia, in particolare, l'emendamento 1.32, che si riferisce all'articolo 1, comma 4, per stabilire in modo chiaro e limpido attraverso quali strumenti debba formarsi il consenso informato. Segnala anche l'emendamento 3.42, interamente sostitutivo dell'articolo 3, gli emendamenti 3.373, 3.9 e 3.10, l'emendamento 3.29, che richiama la necessità di una chiara e inequivocabile manifestazione di volontà», l'emendamento 3.32, che specifica in modo chiaro regole e modalità relative al momento in cui le DAT assumono valenza, e l'emendamento 4.10, sulla forma e la durata delle DAT.

Altro emendamento su cui desidera richiamare l'attenzione è quello recante il numero il 1.31, volto a chiarire definitivamente il «no» all'eutanasia, stabilendo espressamente che, ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, è vietata ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, considerando l'attività medica e quella di assistenza alle persone esclusivamente finalizzate alla tutela della vita e della salute nonché all'alleviamento della sofferenza.

In conclusione, fa riferimento a due ulteriori emendamenti che solo apparentemente sembrano riguardare questioni meramente formali ma in realtà sono esemplificativi dei molti equivoci a suo parere sottostanti al testo unificato in esame e di una eccessiva leggerezza presente in alcuni passaggi del testo stesso: si tratta dell'emendamento 1.21, che ha l'obiettivo di cancellare dal testo il riferimento, che appare appunto strumentale e poco adeguato, all'articolo 13 della Costituzione, che riguarda temi quali l'inviolabilità della libertà personale e il divieto di

restrizioni alla libertà personale salvo che in presenza di un atto motivato dell'autorità giudiziaria, e la carcerazione preventiva. Attraverso questo richiamo, si rischia di far passare il messaggio che l'ospedale possa essere una prigione e che il medico possa essere lo strumento con cui si vuole impedire all'individuo di esprimere e vedere eseguite in modo libero le proprie volontà. Si tratta a suo avviso di una strumentalizzazione alla quale, auspicabilmente, la Commissione dovrebbe avere il coraggio di rimediare.

Antonio PALMIERI (FI-PdL), nel preannunciare che l'intento del gruppo di cui fa parte è quello di contribuire a modificare un testo che non condivide, anticipa che nel suo intervento svolgerà tre ordini di considerazioni. Per quanto riguarda quelle di ordine politico, ritiene innanzitutto incomprensibile — tanto più nella fase finale della legislatura — la fretta con cui si intende concludere l'esame di un provvedimento divisivo, su cui si esprimono posizioni divergenti anche nello stesso gruppo del Partito democratico, che rappresenta il fulcro dell'attuale maggioranza. In secondo luogo, auspica che il Governo si mantenga estraneo alla discussione, come fece il Governo Berlusconi in occasione dell'esame del provvedimento sulla fecondazione assistita nel corso della XIV legislatura, quando, in occasione della prima lettura alla Camera e al Senato, si rimise alla volontà delle Commissioni competenti e dell'Assemblea. Infine, ritiene che non sia necessario intervenire con una legge in una materia in cui, con sano realismo, sarebbe preferibile valutare la situazione caso per caso.

Quanto alle considerazioni di ordine culturale, sottolinea come all'argomento oggetto del provvedimento siano sottese una serie di questioni molte delicate, su cui confida che si possa svolgere una discussione proficua, a cominciare dai confini della libertà personale e dal valore della vita, che rappresenta un dono, dal momento che nessuno si è dato la vita da sé. Ritiene inoltre che il testo attuale del provvedimento apra un pericoloso varco in

direzione di una società dei sani e dei forti, in cui i più deboli si configurano come scarti. Solleva infine il tema della differenza tra inguaribile e incurabile, sottolineando come, anche di fronte a malattie serie che non possono essere estirpate, esista comunque lo spazio della cura. È anzi del parere che dedicarsi alla cura dei più deboli rappresenti una caratteristica imprescindibile dell'essere umano.

Passando infine alle considerazioni di merito, evidenzia gli aspetti critici del provvedimento, a partire dall'inaccettabile riduzione del ruolo del medico a mero esecutore testamentario, per evitare la quale il gruppo di Forza Italia ha presentato emendamenti volti a modificare la disposizione anticipata di trattamento in una dichiarazione anticipata di trattamento, in cui siano fornite al medico indicazioni di carattere generale e non ordini perentori. Sulla questione dell'idratazione e della nutrizione artificiali, rileva che l'unica alternativa possibile a tale trattamento consiste nel condannare i pazienti ad una lenta e dolorosa morte per fame e per sete. In terzo luogo, esprime una forte contrarietà alla formulazione dell'articolo 2 che, in caso di minori ed incapaci, attribuisce potere di vita e di morte ad una terza persona, che peraltro potrebbe anche avere intenti malevoli.

Nell'evidenziare gli aspetti condivisibili del testo, relativi all'alleanza terapeutica medico-paziente, al consenso informato e alla necessità di una piena comprensione da parte del paziente della proposta terapeutica avanzata dal medico, preannuncia che il suo gruppo, che non è animato da intenti ostruzionistici, intende ritirare gli emendamenti che dovessero risultare identici a quelli proposti da altri colleghi, per concentrarsi sui temi ritenuti più rilevanti. Da ultimo, ribadisce come non si possa operare una forzatura a colpi di maggioranza su un tema così delicato.

Roberto SIMONETTI (LNA), nel segnalare che il suo gruppo non ha intenzione di assumere un atteggiamento di opposizione preconcepita al testo del provvedimento, evidenzia la delicatezza del tema,

che – presentando importanti implicazioni personali, morali e sociali – richiede un'attenzione maggiore rispetto alle altre e diverse questioni che il Parlamento affronta quotidianamente. Pertanto, si rammarica per il fatto che si sia deciso di intervenire sostanzialmente alla fine della legislatura, considerata l'ipotesi di elezioni nel mese di giugno, impedendo un ampio dibattito e un esame accurato anche da parte del Senato. In linea generale rileva che, mentre è condivisibile l'ipotesi di disposizioni anticipate, in cui vengano fornite indicazioni di massima per le cure future, altro conto è stabilire a priori, con un anticipo di anni, una pianificazione condivisa dell'azione sanitaria.

Nel ritenere un positivo passo avanti la possibilità per l'individuo di esprimersi sulle modalità della sua cura, considera inaccettabile che sia consentito il rifiuto dell'idratazione e della nutrizione artificiali, a suo parere equiparabile al suicidio. Ribadisce che si tratta di un livello di intervento minimo che deve essere comunque garantito, considerato che anche una persona sana che non mangi e non beva è destinato a morire. Per quanto riguarda l'articolo 2, pur considerando favorevolmente il diritto di minori ed incapaci a veder valorizzate le loro capacità di comprensione, non ritiene accettabile che ad una singola persona sia consentito di decidere per un altro individuo, fosse pure il figlio, con particolare riguardo alla rinuncia all'idratazione e alla nutrizione artificiali.

A nome del gruppo della Lega nord esprime quindi contrarietà ad un testo ideologico, di parte, che rappresenta la bandiera di chi vuole porre la volontà dell'individuo al di sopra di tutto. Pertanto, non condividendo un simile approccio, chiede che il testo venga « ammorbidito » e preannuncia la volontà del suo gruppo di porre in votazione, delle oltre 1.200 presentate, esclusivamente le proposte emendative che intervengono in modo significativo nel merito, ringraziando anticipatamente il collega Pagano che si sta facendo carico di portare avanti una battaglia condivisa.

Rocco BUTTIGLIONE (Misto-UDC) stigmatizza in primo luogo l'improvvisa accelerazione che si è deciso di dare all'iter del provvedimento, con una conseguente riduzione drastica delle proposte emendative presentate dai diversi gruppi. Ritiene infatti che esistano modi più eleganti per far cadere il Governo in carica che mettere all'ordine del giorno un provvedimento non facilmente condivisibile dall'intera maggioranza, tanto più in un momento in cui sarebbe più saggio occuparsi di altro, a partire dal debito pubblico. Pur considerando non impossibile raggiungere, in una situazione di maggiore calma, un ragionevole punto di equilibrio sulla materia in questione, ipotizza che la forzatura operata sui tempi sia volta a pervenire ad un testo non condiviso.

Passando al merito del provvedimento, nel considerare con favore i temi dell'alleanza terapeutica e del consenso informato, evidenzia la questione critica, vale a dire la convinzione che con le norme all'esame si voglia introdurre surrettiziamente l'eutanasia nella legislazione italiana. A tale proposito, rileva che il raggiungimento di un accordo sarebbe facile se si pervenisse ad un chiarimento su quest'unico aspetto. In caso contrario, evidenzia il rischio di approdare ad una legge pasticciata e confusa che renderà di difficile interpretazione gli ambiti e le opportunità dell'alleanza terapeutica.

Sgombrato il campo dall'equivoco sull'eutanasia, ritiene che l'intento del provvedimento dovrebbe essere quello di rafforzare il rapporto medico-paziente e di fornire al paziente tutte le indicazioni e le informazioni che lo possono aiutare a vivere nel modo più sereno possibile l'esperienza della malattia, riguadagnando la fiducia in se stesso e nelle sue capacità di affrontare la situazione da soggetto invece che da oggetto. Nel rilevare che tutti dobbiamo morire ma che — citando Sigmund Freud — in realtà non ci crediamo, evidenzia la drammaticità del momento in cui la morte viene prospettata dal medico in esito ad una malattia grave. In tale occasione, è del parere che le DAT possano rappresentare il modo con cui

l'individuo tenta di esprimere se stesso in una situazione di grande difficoltà e che il consenso informato debba aiutare il paziente non a morire ma a vivere meglio l'ultima fase della propria esistenza. Rileva come, a differenza del suicidio, l'eutanasia non configuri un atto di auto-disposizione di sé ma piuttosto si risolva nel trasferimento ad un altro individuo del potere di dare la morte, con l'avallo dello Stato e con il paradosso che l'individuo investito da tale comando sia un medico, vale a dire una persona che per coscienza e vocazione è portata a tutt'altro.

Segnala che la professione medica si trova in una fase storica di profondo cambiamento in cui cambia il anche il modo, e in qualche modo il senso, di morire; oggi la morte avviene in ospedale, almeno nella gran parte dei casi, e non più in casa e ciò concorre a determinare un cambiamento del rapporto tra medico e paziente, una volta basato sull'interazione continua: era un processo fondamentale che prevedeva il racconto del paziente, l'anamnesi, l'attività di semeiotica medica. Sottolinea, invece, che attualmente il medico, più che il paziente, « legge » il suo corpo giacché i moderni sistemi diagnostici questo fanno; con ciò si affievolisce la centralità del rapporto medico-paziente, come dimostrato dal fatto che normalmente dal medico di famiglia ci si reca sostanzialmente per ottenere prescrizioni di esami clinici che poi verranno interpretate dagli specialisti con i quali, forse, il paziente non avrà nemmeno occasione di parlare. Ritiene che tale sostanziale mutamento comporti la cessazione della medicina come disciplina e pratica umanistica. Gli sembra di poter affermare che è sempre più il paziente medesimo a definire il proprio concetto di salute, senza parametri oggettivi, anche passando per il cosiddetto consenso informato. Ma sostanzialmente il paziente — che vive una condizione di profonda difficoltà perché essere un paziente non significa soltanto essere malato, ma, in un certo senso, non appartenere più a se stessi in quanto si hanno parti di sé, gli organi malati, non più sotto il proprio controllo — viene

abbandonato a se stesso perché di fronte a tale angoscia si pretende che, di fronte a taluni atti medici, apponga la propria firma in coscienza: non diversamente da quanto normalmente avviene quando un promotore finanziario ci sottopone il modulo per il consenso informato all'investimento, che raramente il risparmiatore comprende completamente ma che giuridicamente presume il contrario, ciò rappresenta una vera e propria finzione.

Avverte che una tale decisione impone estrema cautela considerato, da una parte, che le difficili condizioni di salute possono condizionare di per sé la libera valutazione del paziente – la fantasia che la morte possa rappresentare una soluzione del problema è una tentazione possibile – e, dall'altra, che il soggetto perfettamente libero e indipendente non esiste, condizionato come è anche dalle situazioni sociali (senza dover ricordare quanto già sostenuto da Marx, Nietzsche o Maritain), e che di fronte a una problematica così oscura si potrebbe subire influenze.

È convinto che la medicina sia e debba rimanere un'arte umanistica e che il medico non debba considerarsi come un ingegnere del corpo la cui attività consista nell'eseguire atti – medici – meccanici: la sua missione deve essere quella di salvaguardare l'interesse del paziente come persona umana.

Ritiene, infine, che tra tutti i modi in cui si può introdurre l'eutanasia nel nostro ordinamento quello che passa attraverso l'interruzione dei trattamenti alimentari sia il meno misericordioso: invita quindi, se proprio si intende farlo, a operare scelte che implicino metodi più umani e a non approfittarsi della proposta di legge in esame che è diretta a perseguire altre finalità.

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD), intende intervenire nel dibattito essendosi sentito chiamato in causa come medico. A tale titolo, si sente di dover rassicurare chi avesse dubbi circa il fatto che ancora oggi – e non vede come potrebbe essere altrimenti – i medici conducono anamnesi e coltivano approfonditi

rapporti con i pazienti. Si dice convinto che l'istituto del consenso informato serva proprio a rafforzare il rapporto medico-paziente e una delle conseguenze sia proprio di renderlo più umano. Come medico si sente in grado di rivendicare questo modo di interpretare il rapporto e la pratica del consenso informato. Sottolinea, d'altra parte, che l'atto previsto nella proposta di legge non ha carattere obbligatorio: è piuttosto un atto libero lasciato alla libertà del paziente che è rivolto alla malattia e al malato.

Per quanto riguarda l'idratazione e l'alimentazione artificiale del malato, intende rimarcare che essi rappresentano atti medici molto impegnativi, decisi ed eseguiti in scienza e coscienza. Sottolinea che negli interventi precedenti sembra essersi trascurato un passaggio ben preciso della proposta di legge: la possibilità che i soggetti autorizzati possano disattendere quanto stabilito dal paziente se nel tempo trascorso dalla decisione di quest'ultimo siano state realizzate nuove strategie terapeutiche.

Ritiene che i ruoli di vigilanza dei medici e dei fiduciari previsti nel testo rappresentino una garanzia per il paziente. Concludendo, ritiene che prima di usare certe parole, che sono pesanti come pietre, dovrebbe prestarsi una certa cautela.

Donata LENZI (PD), *relatrice*, osserva preliminarmente che il testo può essere sempre migliorato e precisa, in riferimento all'onorevole Binetti – intervenuta tra l'altro in particolare sulle disposizioni riguardanti i minori –, che il testo tratta una materia già regolamentata dalla legge, che può comunque essere specificata meglio, in particolare in relazione ai casi di rifiuto della proposta terapeutica. Quanto alle differenze rispetto all'impianto della proposta di legge in materia esaminata nella scorsa legislatura e più volte menzionata dall'onorevole Roccella, precisa che queste risiedono proprio nella diversa prospettiva che ha ispirato l'attuale testo, basata su visione umanistica che appare maggiormente dalla parte dei pazienti. Osserva

inoltre che si è deciso di intervenire anche per migliorare drasticamente la scarsa qualità delle informazioni che attualmente i malati sono in grado di ottenere sulle proprie condizioni e che considera necessarie per raggiungere un pieno consenso informato, auspicando al riguardo una maggior trasparenza da parte delle aziende sanitarie.

Precisa poi che l'oggetto delle cure e delle terapie non sono i corpi o le patologie, ma le persone, che hanno proprie opinioni, una propria fede religiosa, e possono anche essere contrarie alla medicina tradizionale (si tratta del dieci per cento della popolazione) e tutte queste convinzioni non possono essere trascurate, né in base alla nostra Costituzione né in base alle modalità con cui viviamo la nostra società pluralista, evidenziando al riguardo una visione antropologica decisamente differente rispetto a quella manifestata dall'onorevole Pagano. Ritiene inoltre che sia possibile modificare le disposizioni relative al ruolo del medico. Rileva che l'intervento dell'onorevole Gigli, ha avuto un approccio teologico al diritto alla vita, sulla scorta del quale, a suo avviso, qualunque intervento appare come una sorta di eutanasia. All'onorevole Calabrò, che ha posto la questione sul momento nel quale le DAT assumono efficacia, replica ricordando che il vero problema, che il provvedimento ha tentato di affrontare in maniera condivisibile, riguarda i soggetti che decidono al posto del paziente quando questi non è più in grado di farlo, ritenendo opportuno un maggior approfondimento al riguardo.

Quanto all'intervento dell'onorevole Fucci che ha presentato emendamenti che entrano nel merito del provvedimento, ritiene doveroso esprimere talune perplessità sull'efficacia delle commissioni etiche da lui suggerite, manifestando comunque disponibilità ad affrontare tale tema.

In risposta all'onorevole Fucci, che ha evidenziato profili di criticità nel richiamo all'articolo 13 della Costituzione, precisa che il testo in esame in materia di con-

senso formato trova pieno appoggio proprio negli articoli 13 e 32 della Costituzione.

Quanto alle critiche rivolte dall'onorevole Palmieri, ritiene di poterlo rassicurare circa il ruolo avuto del Governo nell'iter del provvedimento, precisando che lo stesso affronta materie che sono di competenza prettamente parlamentare. Rassicura il collega Simonetti circa l'attuale formulazione dell'articolo 4, che ritiene comunque migliorabile, ma che in ogni caso garantisce il pieno rispetto della volontà del paziente, e reputa contraddittorie talune affermazioni rese dallo stesso deputato sull'opportunità o meno che lo Stato intervenga su tali questioni.

Osserva infine che l'intervento del collega Buttiglione, che è stato di più ampia portata rispetto al contenuto del testo in esame e che pertanto meriterebbe lo svolgimento di un dibattito a sé stante, non ha colto forse il fatto che il provvedimento in esame ha pienamente presente il problema della socialità e che non si intende in alcun modo abbandonare a se stessi i malati.

Daniela SBROLLINI, *presidente*, a conclusione dello svolgimento della discussione sul complesso degli emendamenti, intende rendere alcuni chiarimenti. Innanzitutto, precisa che non c'è stato alcun contingentamento dei tempi, come attestato anche dal fatto che per la seduta odierna era stata prevista la prosecuzione pomeridiana, a partire dalle ore 14, al fine di consentire lo svolgimento di tutti gli interventi richiesti, alcuni dei quali non avranno luogo a causa della mancata presenza dei deputati che si erano iscritti a parlare.

Evidenzia quindi che, a seguito della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi nella giornata di ieri, è stato chiesto ai gruppi di segnalare un numero massimo di emendamenti, ricordando che tale scelta si è resa obbligatoria stante il numero particolarmente elevato di emendamenti presentati — 3200 circa — e l'iscrizione del provvedimento in esame nel calendario dei

lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 30 gennaio. Peraltro, nella medesima sede il presidente Marazziti ha assicurato la propria disponibilità a chiedere alla Presidente della Camera, una volta valutati gli emendamenti effettivamente segnalati, di rinviare l'inizio dell'esame del provvedimento in Assemblea, al fine di assicurare lo svolgimento di un esame serio e approfondito in Commissione, che si concentri sugli emendamenti più significativi e qualificanti tra quelli presentati da ciascun gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.10.

SEDE REFERENTE

Giovedì 19 gennaio 2017. — Presidenza della vicepresidente Daniela SBROLLINI.

La seduta comincia alle 13.05.

Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.

C. 259 e abb.-B approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Federico GELLI (PD), relatore, ricorda che il provvedimento di cui la Commissione avvia oggi l'esame in terza lettura è stato approvato dalla Camera dei deputati il 28 gennaio 2016 e quindi approvato, con modificazioni, dal Senato nella seduta dell'11 gennaio scorso, con un'ampia maggioranza e solo 8 voti contrari.

Precisa che in questa sede si soffermerà soprattutto sulle modifiche introdotte nel corso dell'*iter* presso l'altro ramo del Parlamento. Rileva, in termini generali, che il

Senato, pur apportando diverse modifiche e integrazioni, ha lasciato inalterata la struttura del provvedimento rispetto al testo approvato dalla Camera e che, per le parti modificate, ha introdotto disposizioni che appaiono migliorative soprattutto perché si riferiscono ad aspetti particolarmente dibattuti durante la prima lettura. In tal senso, esprime apprezzamento innanzitutto per il nuovo titolo del provvedimento, che fa correttamente riferimento, oltre che alla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, alla sicurezza delle cure e delle persone assistite, trattandosi di una materia ampiamente trattata nell'articolato.

Entrando nel merito del contenuto del provvedimento, che si compone complessivamente di 18 articoli, rileva che gli articoli 1 e 2 – concernenti rispettivamente la sicurezza delle cure in sanità e il ruolo del Difensore civico regionale e provinciale nella sua funzione di garante del diritto alla salute nonché l'istituzione dei centri regionali per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente – non ha subito modifiche sostanziali.

La medesima considerazione vale per l'articolo 3, concernente l'Osservatorio nazionale sulla sicurezza in sanità. L'articolo 4, che disciplina la trasparenza dei dati, è stato in parte riformulato, prevedendo che entro sette giorni – termine modificato nel corso dell'esame al Senato, precedentemente era di trenta giorni – dalla presentazione della richiesta la direzione sanitaria della struttura fornisca la documentazione sanitaria disponibile relativa al paziente, in conformità alla disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi e a quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. È stato inoltre previsto che le eventuali integrazioni siano fornite entro il termine massimo di trenta giorni dalla presentazione della predetta richiesta e che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge le strutture sanitarie pubbliche e private adeguino i propri regolamenti

interni, in attuazione della legge n. 241 del 1990, alle citate disposizioni sulla trasparenza.

Viene mantenuta la previsione per cui le strutture sanitarie rendono disponibili mediante la pubblicazione sul proprio sito *internet* i dati relativi ai risarcimenti erogati nell'ultimo quinquennio.

Nel corso dell'esame al Senato è stato aggiunto il comma 4 che, integrando con un nuovo comma l'articolo 37 del Regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 prevede che, sia nel caso di decesso ospedaliero che in altro luogo, i familiari o gli altri aventi titolo del deceduto possano concordare con il direttore sanitario o socio-sanitario l'esecuzione del riscontro diagnostico, disponendo eventualmente la presenza di un medico di loro fiducia.

Osserva poi che l'articolo 5 risulta in parte modificato, in particolare nelle parti in cui: prevede che l'elaborazione delle linee guida alle quali devono attenersi gli esercenti le professioni sanitarie spetti, oltre che alle società scientifiche, ad enti e istituzioni pubblici e privati e alle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie; stabilisce i requisiti che deve possedere il decreto del Ministro della salute volto a regolamentare l'iscrizione in apposito elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie; revisiona la disciplina dei compiti e delle funzioni del citato Sistema nazionale delle linee guida (SNLG) e specifica che la pubblicazione delle linee guida da parte dell'Istituto superiore di sanità nel proprio sito *internet* è effettuata previa verifica sia della conformità della metodologia adottata a *standard* definiti e resi pubblici dallo stesso Istituto sia della rilevanza delle evidenze scientifiche dichiarate a supporto delle raccomandazioni.

Rileva quindi che l'articolo 6, in materia di responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria, è stato riformulato dalla Commissione Igiene e sanità del Senato a seguito dell'accoglimento di una condizione posta nel parere

espresso dalla Commissione Giustizia, prevedendo che, nei casi di morte e di lesioni personali in ambito sanitario verificatisi a causa di imperizia, la punibilità è esclusa qualora siano state rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida, approvate secondo le predette modalità, e sempre che risultino adeguate alle specificità del caso concreto, ovvero, in mancanza di esse, le buone pratiche clinico-assistenziali. Rimane fermo, quindi, il fondamentale limite già presente nel testo approvato dalla Camera, per cui non vi è alcuna attenuazione della punibilità se il fatto è commesso per negligenza o imprudenza.

L'articolo 7 mantiene inalterato il caposaldo del provvedimento ovvero la distinzione, per quanto riguarda la responsabilità civile, tra responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e del libero professionista e responsabilità extracontrattuale per l'esercente la professione sanitaria fatto salvo il caso in cui il professionista abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale con il paziente. Il comma 4 dell'articolo 7 – introdotto dal Senato – prevede i criteri per la determinazione del danno in ambito sanitario, facendo riferimento alle tabelle di cui agli articoli 138 (Danno biologico per lesioni di non lieve entità) e 139 (Danno biologico per lesioni di lieve entità) del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005.

Sostanzialmente inalterato risulta il successivo articolo 8, recante l'importante disposizione che rende obbligatorio il tentativo di conciliazione, al fine di decongestionare il contenzioso giudiziario in questa materia – che, come è noto, ha assunto un volume esorbitante – e consentire quindi al paziente danneggiato di ottenere il risarcimento del danno in tempi più rapidi e certi. Al riguardo, esprime qualche perplessità per il fatto che sia stata fatta salva la possibilità di esperire il procedimento di mediazione in alternativa al tentativo di conciliazione.

L'articolo 9 reca un'ulteriore disposizione, a completamento del nuovo regime della responsabilità sanitaria, disciplinando l'azione di rivalsa o di responsabi-

lità amministrativa – questa seconda possibilità è stata aggiunta dal Senato – della struttura sanitaria nei confronti dell'esercente la professione sanitaria, in caso di dolo o colpa grave di quest'ultimo, successivamente all'avvenuto risarcimento ed entro un anno dall'avvenuto pagamento. In particolare, i commi da 2 a 4 e 6 dell'articolo 9 recano una disciplina specifica dell'azione di rivalsa summenzionata, mentre il comma 5, modificato nel corso dell'esame al Senato, reca norme specifiche per l'azione di responsabilità amministrativa. La novità rispetto al testo approvato dalla Camera, che escludeva la giurisdizione della Corte dei conti attribuendo la competenza al giudice ordinario, è che in caso di accoglimento della domanda di risarcimento proposta dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o socio-sanitaria pubblica o dell'esercente la professione sanitaria l'azione di responsabilità amministrativa, per dolo o colpa grave, è esercitata dal pubblico ministero presso la Corte dei conti.

Viene previsto che, ai fini della quantificazione del danno, il giudice tenga conto delle situazioni di fatto di particolare difficoltà, anche di natura organizzativa, della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica in cui l'esercente la professione sanitaria abbia operato. Riguardo all'importo della condanna in base ad azione di responsabilità amministrativa, il citato comma 5 introduce (con esclusione dei casi di dolo) un limite, per singolo evento, pari al valore maggiore della retribuzione lorda conseguita nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo, moltiplicato per il triplo. Viene infine previsto che per i tre anni successivi al passaggio in giudicato della decisione di accoglimento della domanda di risarcimento proposta dal danneggiato, l'esercente la professione sanitaria, nell'ambito delle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche, non possa essere preposto ad incarichi professionali superiori rispetto a quelli ricoperti e che il giudicato costitui-

sca oggetto di specifica valutazione da parte dei commissari nei pubblici concorsi per incarichi superiori.

Per quanto concerne invece l'ipotesi di accoglimento della domanda proposta dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o sociosanitaria privata, l'azione di rivalsa nei confronti dell'esercente la professione sanitaria deve essere esercitata innanzi al giudice ordinario.

Nel corso dell'esame al Senato è stata inserita la condizione in base alla quale nel giudizio di rivalsa e in quello di responsabilità amministrativa il giudice può desumere argomenti di prova dalle prove assunte nel giudizio instaurato dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o sociosanitaria o dell'impresa di assicurazione solo se l'esercente la professione sanitaria ne sia stato parte.

Evidenzia quindi che il successivo articolo 10 conferma l'obbligo di assicurazione (o di adozione di un'analogha misura) per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso i prestatori d'opera, a carico delle strutture sanitarie, pubbliche e private. Si specifica inoltre che: l'obbligo concerne anche le strutture sociosanitarie e le prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero – come aggiunto dal Senato – in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina; la copertura deve comprendere anche i danni cagionati dal personale a qualsiasi titolo operante presso la struttura, inclusi – come aggiunto dal Senato – coloro che svolgono attività di formazione, aggiornamento nonché di sperimentazione e di ricerca clinica. Evidenzia altresì la disposizione inserita dal Senato che introduce l'obbligo, per le strutture sanitarie, di stipulare altresì una polizza assicurativa per la copertura della responsabilità civile verso terzi degli esercenti le professioni sanitarie (con riferimento all'ipotesi in cui il danneggiato esperisca azione direttamente nei confronti del professionista).

Viene mantenuto l'obbligo, a carico dei professionisti sanitari che svolgano l'atti-

vità al di fuori delle strutture sanitarie, di assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio della medesima attività.

L'articolo 11 definisce i limiti temporali delle garanzie assicurative. In particolare, la garanzia assicurativa – in base alla riformulazione approvata dal Senato – deve prevedere un'operatività temporale anche per gli eventi accaduti nei dieci anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo, purché denunciati all'impresa di assicurazione durante la vigenza temporale della polizza.

Inoltre, in caso di cessazione definitiva dell'attività professionale per qualsiasi causa, deve essere previsto un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di efficacia della polizza, periodo nel quale è incluso quello suddetto di retroattività della copertura.

Richiama quindi l'importanza dell'articolo 12, che conferma la possibilità dell'azione diretta del soggetto danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione che presta la copertura assicurativa alle strutture sanitarie. In particolare, si prevede che l'impresa di assicurazione abbia diritto di rivalsa verso l'assicurato nel rispetto dei requisiti minimi, non derogabili contrattualmente, previsti dal decreto diretto a stabilire i requisiti minimi delle polizze assicurative, di cui al suddetto articolo 10, comma 6.

L'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione è soggetta al termine di prescrizione pari a quello dell'azione verso la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata o l'esercente la professione sanitaria.

Osserva poi che l'articolo 13, che prevede l'obbligo di comunicazione all'esercente la professione sanitaria del giudizio basato sulla sua responsabilità, non ha subito modifiche di rilievo.

In forza delle modifiche approvate al Senato, il suddetto obbligo è esteso anche alla comunicazione all'esercente la professione sanitaria dell'avvio di trattative stragiudiziali con il danneggiato: l'omissione,

la tardività o l'incompletezza delle comunicazioni preclude l'ammissibilità delle azioni di rivalsa o di responsabilità amministrativa di cui all'articolo 9.

Una disposizione che è stata riformulata nel corso dell'iter al Senato è quella di cui all'articolo 14, che al comma 1 istituisce, nello stato di previsione del Ministero della salute il Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria. Il Fondo di garanzia è alimentato dal versamento di un contributo annuale dovuto dalle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati da responsabilità sanitaria. A tal fine il predetto contributo è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al fondo di garanzia. Il Ministero della salute con apposita convenzione affida alla CONSAP spa (Concessionaria servizi assicurativi pubblici) la gestione delle risorse del Fondo di garanzia.

Ai sensi del comma 2, con regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono definiti la misura del contributo dovuto dalle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati da responsabilità sanitaria, le modalità di versamento dello stesso, i principi cui dovrà uniformarsi la convenzione tra il Ministero della salute e la Consap s.p.a., le modalità di intervento, di funzionamento e di regresso del Fondo di garanzia nei confronti del responsabile del sinistro. Si prevede che il Fondo di garanzia risarcisca i danni cagionati da responsabilità sanitaria nei seguenti casi: *a)* il danno sia di importo eccedente rispetto ai massimali previsti dai contratti stipulati dalla struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata ovvero dall'esercente la professione sanitaria; *b)* la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata ovvero l'esercente la professione sanitaria risultino assicurati presso un'impresa che al momento

del sinistro si trovi in stato di insolvenza o di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente; c) la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata ovvero l'esercente la professione sanitaria siano sprovvisti di copertura assicurativa per recesso unilaterale dell'impresa assicuratrice ovvero per la sopravvenuta inesistenza o cancellazione dall'albo dell'impresa assicuratrice stessa.

L'articolo 15 concerne le modalità con cui avviene la nomina dei consulenti tecnici d'ufficio, dei consulenti tecnici di parte e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria civili e penali. Si prevede, in particolare, l'aggiornamento degli albi dei consulenti dei periti per quanto riguarda sia il processo civile sia quello penale. Con una modifica aggiunta al Senato, si prevede che i consulenti tecnici d'ufficio da nominare nel tentativo di conciliazione obbligatoria di cui all'articolo 8, comma 1, siano in possesso di adeguate competenze nell'ambito della conciliazione acquisite anche mediante specifici percorsi formativi.

L'articolo 16, non modificato nel corso dell'esame al Senato, modificando i commi 539 e 540 della legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015) che hanno dettato norme in materia di attività di prevenzione e gestione del rischio sanitario, prevede che i verbali e gli atti conseguenti all'attività di gestione del rischio clinico non possono essere acquisiti o utilizzati nell'ambito di procedimenti giudiziari e che l'attività di gestione del rischio sanitario sia coordinata da personale medico dotato delle specializzazioni in igiene, epidemiologia e sanità pubblica o equipollenti, in medicina legale, ovvero da personale dipendente con adeguata formazione e comprovata esperienza almeno triennale nel settore.

Fa presente, infine, che gli articoli 17 e 18, non modificati dal Senato, contengono, rispettivamente, una clausola di salvaguardia in base alla quale le disposizioni del provvedimento in oggetto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le

relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001, e la clausola di invarianza finanziaria.

In conclusione, auspica che si pervenga rapidamente all'approvazione del provvedimento in esame, considerate l'urgenza di dare una risposta ai problemi connessi ai costi della medicina difensiva per il nostro sistema e l'esigenza di assicurare, da un lato, ai pazienti di ottenere il risarcimento del danno in tempi più rapidi e certi e, dall'altro, al personale sanitario di svolgere il proprio operato con una maggiore serenità. Ritiene, pertanto, che i tempi siano maturi per l'approvazione di una legge che fornisca una soluzione ai predetti problemi, tenuto conto anche dell'esame approfondito svolto sul provvedimento in oggetto in entrambe le letture presso i due rami del Parlamento.

Andrea COLLETTI (M5S) rileva favorevolmente il fatto che nel corso dell'esame del provvedimento al Senato siano state introdotte alcune modifiche da lui stesso proposte, senza successo, in fase di prima lettura alla Camera. Al tempo stesso, tuttavia, stigmatizza la particolare influenza che la lobby delle assicurazioni avrebbe esercitato al Senato.

Formula, quindi, una serie di rilievi critici, riferiti ad alcuni punti specifici del provvedimento.

Parte, quindi, dall'articolo 2, sul Difensore civico, segnalando il mancato coinvolgimento delle associazioni rappresentative dei pazienti, e dall'articolo 4, che contiene norme sulla trasparenza senza tuttavia assicurare che sia data loro applicazione da parte delle singole strutture sanitarie. Ritiene che sia poco comprensibile la disciplina di cui al comma 2 dell'articolo 4, in quanto è assurdo che la documentazione clinica del paziente fornita dalla direzione sanitaria di una struttura entro sette giorni dalla richiesta possa poi essere smentita dalle integrazioni fornite entro il termine di trenta giorni dalla predetta richiesta. Quanto al comma 4 dell'articolo 4, introdotto dal Senato, ritiene che esso introduca una disposizione

condivisibile in via di principio ma formulata in modo discutibile in quanto manca la previsione di un vero e proprio dovere in capo al direttore sanitario.

Ritiene che la formulazione dell'articolo 6, concernente la responsabilità penale degli esercenti la professione sanitaria, sia più chiara rispetto a quella contenuta nel testo approvato dalla Camera, anche perché viene abrogata la norma vertente sulla stessa materia contenuta nel cosiddetto decreto Balduzzi.

Per quanto riguarda le modifiche apportate all'articolo 7, sulla responsabilità civile degli esercenti la professione sanitaria, mette in rilievo come la norma di cui al comma 7, recante i criteri per la determinazione del danno in ambito sanitario, facendo riferimento alle tabelle di cui agli articoli 138 (Danno biologico per lesioni di non lieve entità) e 139 (Danno biologico per lesioni di lieve entità) del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005 rappresenti un favore verso le imprese di assicurazione.

Non concorda con le considerazioni svolte dal relatore in merito all'articolo 8, ritenendo positivo il fatto di non aver escluso completamente la possibilità di ricorrere alla mediazione. In generale, ribadisce le critiche già rivolte nel corso della prima lettura alla Camera verso un procedimento che viene definito obbligatorio senza che tuttavia vi siano nella realtà gli strumenti per renderlo effettivamente tale.

Esprime una valutazione critica nei confronti dell'articolo 9, che prevede due tipi di competenza giudiziaria per quanto riguarda l'azione di rivalsa. Rileva, inoltre, che il comma 1 dell'articolo 9 parla di «decadenza» qualora non si eserciti l'azione di rivalsa entro un certo termine laddove avrebbe dovuto parlare più correttamente di «prescrizione».

Con riferimento all'articolo 11, esprime una valutazione favorevole circa l'ultrattività della copertura assicurativa, segnalando tuttavia che resta il problema del termine a partire dal quale decorrono i dieci anni per poter presentare la richiesta di risarcimento, in quanto normalmente accade che tale richiesta sia avanzata non nel momento in cui l'evento si verifica bensì in quello in cui il soggetto ne prende coscienza.

Considera, quindi, un miglioramento, l'avvenuto mutamento del titolo dell'articolo 15, divenuto così corrispondente al testo, come lui stesso aveva suggerito attraverso la presentazione di un emendamento, non accolto, nel corso dell'esame alla Camera. Critica, invece, il comma 1 del medesimo articolo 15, nella parte in cui prevede che i consulenti tecnici d'ufficio da nominare nell'ambito del tentativo obbligatorio di conciliazione siano in possesso di «adeguate e comprovate competenze nell'ambito della conciliazione acquisite anche mediante specifici percorsi formativi», ritenendo che si tratti di una norma di favore verso coloro che organizzano corsi formativi.

Stigmatizza, infine, l'assenza di una normativa transitoria e chiede se sia possibile acquisire dati dal Ministero della giustizia concernenti le procedure di conciliazione effettivamente concluse ai sensi dell'articolo 696-*bis* del codice di procedura civile.

Daniela SBROLLINI, *presidente*, ricorda che nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che ha avuto luogo nella giornata di ieri, è stato stabilito di fissare il termine per la presentazione di emendamenti al provvedimento in oggetto alle ore 14 di giovedì 26 gennaio. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente	101
------------------------------------	-----

*Giovedì 19 gennaio 2017. – Presidenza
del presidente Giacomo STUCCHI.*

La seduta comincia alle 10.10.

Comunicazioni del Presidente.

Il presidente STUCCHI (LN-Aut) rende alcune comunicazioni concernenti l'organizzazione dei lavori e la documentazione pervenuta. Intervengono i senatori CASSON (PD), ESPOSITO (AP (NCD-UDC)) e MARTON (M5S) e i deputati TOFALO (M5S) e VILLECCO CALIPARI (PD).

La seduta termina alle 11.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	102
Audizione della presidente del Comitato di verifica per le cause di servizio presso il MEF, Fausta Di Grazia (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	102

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI

Giovedì 19 gennaio 2017. – Presidenza del presidente Gian Piero SCANU.

La seduta comincia alle 8.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gian Piero SCANU, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione della presidente del Comitato di verifica per le cause di servizio presso il MEF, Fausta Di Grazia.

(Svolgimento e rinvio).

Gian Piero SCANU, *presidente*, ringrazia la presidente Fausta Di Grazia per la sua presenza e introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni i deputati Ivan CATALANO (CI), Gianluca RIZZO (M5S), Paolo COVA (PD) e Gian Piero SCANU, *presidente*.

Fausta DI GRAZIA, *presidente del Comitato di verifica per le cause di servizio* –

MEF, risponde ai quesiti posti dai deputati.

Gian Piero SCANU, *presidente*, ringrazia la presidente Di Grazia per il contributo fornito ai lavori della Commissione. Riservandosi di invitare nuovamente l'audita per sottoporle quesiti pertinenti ai

numerosi temi affrontati, rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (VI Camera e 6^a Senato)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali sulla tutela del risparmio nel settore creditizio.

Audizione dei rappresentanti della CONSOB	3
Audizione dei rappresentanti del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU) ..	3

II Giustizia

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato. Atto n. 365 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i>)	4
<i>ALLEGATO 1 (Proposta di parere)</i>	7

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici. C. 3772 Capelli, C. 3775 Fabbri e C. 2780 Spadoni (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	5
<i>ALLEGATO 2 (Emendamenti presentati)</i>	9
Sui lavori della Commissione	6

INTERROGAZIONI:

5-09715 Colletti: Sul registro delle esecuzioni immobiliari	6
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	12

III Affari esteri e comunitari

INTERROGAZIONI:

5-10088 Tofalo: Sulle iniziative per il contenimento dei flussi migratori dalla Libia e sul contingente militare italiano della operazione « Ippocrate »	15
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	18
5-10257 Fedi: Sull'attuazione dell'Accordo tecnico italo-eritreo per il modello organizzativo dell'Istituto Statale Omnicomprensivo di Asmara	16
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	20
5-10262 Di Stefano: Sulla partecipazione dell'Italia alla Conferenza sul disarmo nucleare del marzo 2017	16
5-10265 Realacci: Sul rischio di abbattimento del complesso architettonico di « Villa Namazee » presso Teheran	16
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	22

V Bilancio, tesoro e programmazione

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del DL 243/2016 recante Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno (C. 4200 Governo)	24
Audizione dei Commissari straordinari di ILVA S.p.A., in amministrazione straordinaria Pietro Gnudi, Corrado Carrubba ed Enrico Laghi, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del DL 243/2016 recante Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno (C. 4200 Governo)	24
Audizione del Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Gualtiero Ricciardi, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del DL 243/2016 recante Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno (C. 4200 Governo)	24
Audizione di rappresentanti di Confindustria, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del DL 243/2016 recante Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno (C. 4200 Governo)	24
Audizione dei Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del decreto-legge n. 133 del 2014, rispettivamente, per la regione Sicilia e per la regione Puglia, assessore Vania Contrafatto e dott. Luca Limongelli, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del DL 243/2016 recante Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno (C. 4200 Governo)	24
Audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del DL 243/2016 recante Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno (C. 4200 Governo)	24
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	24
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni concernenti la comunicazione e la diffusione delle competenze di base necessarie per la gestione del risparmio privato. Nuovo testo C. 3666 e abb. (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	24
SEDE REFERENTE:	
DL 243/2016: Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno. C.4200 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	25

VI Finanze

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-10314 Gebhard: Assoggettamento alla sola imposta di registro in misura proporzionale della cessione a titolo oneroso, da parte di un'impresa agricola, di terreni agricoli che abbiano acquisito destinazione edificatoria	27
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	29
5-10315 Laffranco: Chiarimenti in merito al procedimento di soppressione di Equitalia e alla sua trasformazione in ente pubblico economico	27
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	31
5-10316 Paglia: Dati circa le istanze di adesione alla definizione agevolata dei ruoli della riscossione	27
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	33
5-10317 Barbanti: Correttivi al regime tributario delle società controllate estere (CFC) ...	27
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	35

5-10318 Villarosa: Parametri utilizzati per l'effettuazione degli <i>stress test</i> sulle banche italiane ..	27
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	37
INTERROGAZIONI:	
5-10216 Francesco Saverio Romano: Chiarimenti in merito all'applicazione della normativa sulla sospensione delle ritenute alla fonte ai fini delle imposte sui redditi nei confronti dei soggetti residenti nei comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, danneggiati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016	28
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	39
5-10217 Paglia: Controlli tributari su operazioni compiute da alcuni gruppi bancari con soggetti residenti in paradisi fiscali	28
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	40
5-10218 Pisano: Riconoscimento del carattere di ruralità a fini tributari agli immobili in cui siano collocati impianti eolici realizzati su fondi agricoli	28
<i>ALLEGATO 8 (Testo della risposta)</i>	41
5-10219 Petrini: Chiarimenti circa la deducibilità fiscale delle spese per interventi di manutenzione straordinaria effettuati su impianti concessi in regime di affidamento diretto	28
<i>ALLEGATO 9 (Testo della risposta)</i>	42
 VII Cultura, scienza e istruzione	
INTERROGAZIONI:	
5-09494 Blažina: Sulle polemiche sull'insegnamento dello sloveno in alcune scuole del Friuli Venezia Giulia	43
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	46
5-09786 Sgambato: Sul diritto allo studio di un minore affetto da patologie di carattere allergico	44
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	48
5-10006 Vacca: Sull'invito rivolto ad alcune scuole dell'Abruzzo a partecipare all'evento del 10 novembre 2016 nell'ambito della XIV edizione del Festival delle letterature di Pescara	44
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	49
5-07616 Ricciatti: Sul rilancio del turismo culturale nella provincia di Pesaro e Urbino e nei territori circostanti	44
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	51
COMITATO RISTRETTO:	
Agevolazioni in favore delle <i>start-up</i> culturali nonché modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di raccolta di capitali tra il pubblico per la valorizzazione e la tutela dei beni culturali. C. 2950 Ascani	44
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla bigliettazione dello spettacolo dal vivo.	
Audizione di rappresentanti di <i>Barley Arts</i> , di <i>Trident Music</i> e <i>Ticketone (Svolgimento e conclusione)</i>	45
 X Attività produttive, commercio e turismo	
SEDE CONSULTIVA:	
Decreto-legge 243/2016: Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno. C. 4200 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	53
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori. COM(2016) 283 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	55
<i>ALLEGATO 1 (Proposta di documento finale)</i>	62

ATTI DEL GOVERNO:

Schema del piano strategico di sviluppo del turismo in Italia, per il periodo 2017-2022. Atto n. 372 (<i>Esame e rinvio</i>)	56
ALLEGATO 2 (<i>Nota depositata dalla sottosegretaria di Stato ai beni e alle attività culturali e al turismo, Dorina Bianchi</i>)	66

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori. C. 1041 Di Salvo (<i>Esame e rinvio</i>)	75
Modifiche alla disciplina del lavoro accessorio. C. 584 Palmizio, C. 1681 Vitelli, C. 3601 Damiano, C. 3796 Ciprini, C. 4125 D'Agostino, C. 4185 Polverini e C. 4206 Simonetti (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 4206 Simonetti</i>) ..	77

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	78
---	----

INTERROGAZIONI:

5-10068 Cominardi: Lavoratori presenti in Lombardia che hanno maturato anzianità contributive pari o superiori a 40 anni	79
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	81
5-10181 Gnechchi: Collegamento tra rischio di mortalità e svolgimento di attività lavorative gravose	79
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	85

XII Affari sociali

SEDE REFERENTE:

Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari. Testo unificato C. 1142 Mantero, C. 1298 Locatelli, C. 1432 Murer, C. 2229 Roccella, C. 2264 Nicchi, C. 2996 Binetti, C. 3391 Carloni, C. 3561 Miotto, C. 3584 Nizzi, C. 3586 Fucci, C. 3596 Calabrò, C. 3599 Brignone, C. 3630 Iori, C. 3723 Marzano, C. 3730 Marazziti e C. 3970 Silvia Giordano (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	86
---	----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. C. 259 e abb.-B approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	95
---	----

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Comunicazioni del Presidente	101
------------------------------------	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI CASI DI MORTE E DI GRAVI MALATTIE CHE HANNO COLPITO IL PERSONALE ITALIANO IMPIEGATO IN MISSIONI MILITARI ALL'ESTERO, NEI POLIGONI DI TIRO E NEI SITI DI DEPOSITO DI MUNIZIONI, IN RELAZIONE ALL'ESPOSIZIONE A PARTICOLARI FATTORI CHIMICI, TOSSICI E RADIOLOGICI DAL POSSIBILE EFFETTO PATOGENO E DA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AGLI EFFETTI DELL'UTILIZZO DI PROIETTILI ALL'URANIO IMPOVERITO E DELLA DISPERSIONE NELL'AMBIENTE DI NANOPARTICELLE DI MINERALI PESANTI PRODOTTE DALLE ESPLOSIONI DI MATERIALE BELLICO E A EVENTUALI INTERAZIONI

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	102
Audizione della presidente del Comitato di verifica per le cause di servizio presso il MEF, Fausta Di Grazia (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	102

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*



17SMC0007690